



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE

N°953 DEL 10.06.2006

CONSIGLIO FEDERALE N°8

(Riunione del 10 giugno 2006)



COMUNICATO UFFICIALE n.953 del 10 giugno 2006

Consiglio Federale n.8- Roma, 10 giugno 2006

DELIBERA N.388

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.367 assunta in data 2 aprile 2005 con la quale, in conformità all'art. 32 lettera d) dello Statuto Federale è stato eletto, per il quadriennio 2005/2008, quale Vicepresidente senza funzioni vicarie il dr. Enrico Prandi;

considerata la propria delibera n.218, assunta in data 18-19 ottobre 2005 con la quale sono state accettate le dimissioni del dr. Enrico Prandi dalla carica di Vicepresidente;

ravvisata la necessità di eleggere un nuovo Vicepresidente senza funzioni vicarie fino al termine del quadriennio 2005/2008, in sostituzione del dr. Enrico Prandi;

preso atto della votazione effettuata nel corso dell'odierna riunione;

DELIBERA

- eleggere, fino al termine del quadriennio 2005/2008, quale Vice Presidente il Consigliere Federale eletto in rappresentanza delle società partecipanti al secondo campionato professionistico, Valentino Renzi.

DELIBERA N.389

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto lo Statuto Federale modificato dalla 39^a Assemblea Generale Straordinaria, svoltasi il 18 settembre 2004, ed approvato dalla Giunta Nazionale CONI in data 10 novembre 2004;

constatata la necessità di adeguare il Regolamento Organico alle nuove norme ed ai riferimenti dello Statuto di cui sopra;

preso atto della proposta del Presidente della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Modificare, a partire dalla stagione sportiva 2006/2007, il testo del Regolamento Organico come segue:

TITOLO II - ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAP. I - IL PRESIDENTE FEDERALE

Art. 40 - Rappresentanza e domicilio legale del Presidente Federale

[1] Il Presidente Federale esplica i suoi compiti nei limiti delle norme fissate dallo Statuto e dal presente regolamento. Il suo domicilio legale è presso la sede della Federazione.

Art. 41 – Funzioni, compiti e durata (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002 – Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

[1] Il Presidente rappresenta il potere esecutivo della Federazione. Conseguentemente, oltre ai compiti e poteri conferitigli dallo Statuto:

- firma gli atti, anche di natura amministrativa, della Federazione;
- convoca e presiede il Consiglio Federale ed il Consiglio di Presidenza, del quali fissa l'ordine del giorno;
- regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
- partecipa ai lavori di qualsiasi altro Organo o Organismo federale, con diritto di parola ma non di voto, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia;
- invita esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
- presiede nella fase preliminare l'Assemblea Generale;
- concede la grazia in favore di tesserati che abbiano scontata almeno la metà della pena e non meno di cinque anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva;
- assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi della Federazione.

[2] Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un secondo mandato.

Art. 42 - Assenza, dimissioni o temporaneo e definitivo impedimento del Presidente Federale

[1] Le conseguenze relative all'assenza, dimissioni o di temporaneo e definitivo impedimento del Presidente Federale sono disciplinate dall'art. ~~29~~ 26 dello Statuto.

CAP. II - IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 43 - Convocazione

[1] Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabilita ~~non meno di~~ **almeno** quattro volte **nel corso dell'anno sportivo** e tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, anche in via d'urgenza.

[2] Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedono, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto.

[3] La data della riunione del Consiglio Federale deve essere fissata non oltre venti giorni dalla ricezione della richiesta.

[4] Salvo il caso di convocazione in via di urgenza, la data e la sede fissata dal Presidente, devono essere comunicate dal Segretario almeno dieci giorni prima.

[5] Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 44 - Ordine del giorno dei lavori

[1] L'ordine del giorno dei lavori è fissato dal Presidente Federale e comunicato dal Segretario Generale.

[2] È in facoltà dei Consiglieri richiedere tempestivamente al Presidente Federale l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno della prima riunione utile.

Art. 45 - Obbligo di partecipazione e validità delle delibere

[1] I Componenti del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.

[2] Dopo tre assenze consecutive, non dovute a cause di forza maggiore, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dell'art. 47 R.O.

[3] Il Consiglio Federale si intende regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei Consiglieri Federali in carica.

[4] Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Federale presenti alla riunione. In caso di **votazione espressa a parità di voti**, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Federale.

Art. 46 - Funzioni e compiti del Consiglio Federale (Delibera n. 146 C.F. 14/12/2002 – Delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

- [1] I membri del Consiglio Federale lo sono a titolo strettamente personale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- [2] Oltre a compiti e poteri conferitigli dall'art. ~~29~~ **32** dello Statuto, il Consiglio Federale:
 - a) dispone l'ordinamento dei campionati e, quando non ha delegato altri soggetti, anche la formula dei campionati, di cui controlla l'andamento mediante il Settore Agonistico (S.A.);
 - b) fissa le quote e i contributi federali, le tasse e le ammende, determinando i provvedimenti per l'inadempienza;
 - c) istituisce Comitati e Commissioni a carattere nazionale, locale, settoriale o di categoria, fissandone i compiti, deliberandone le competenze e la struttura, disponendone i limiti di autonomia decisionale, stabilendo i proventi ed esaminandone i rendiconti;
 - d) riconosce organismi e libere associazioni, autonomamente deliberanti con le quali determina apposite convenzioni per il disciplinamento dell'attività;
 - e) dispone, in presenza di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo, il commissariamento di Comitati Nazionali, di Organi Territoriali ~~e di Settore~~, sciogliendone gli organi in carica, ad eccezione di quelli di Giustizia **e del Collegio dei Revisori dei Conti**;
 - f) delibera su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza funzionale dell'Assemblea.
- [3] È in facoltà del Consiglio Federale delegare a propri componenti l'esercizio di funzioni ad esso riservate. La delibera di delega deve contenere i limiti e i requisiti specifici per l'esplicazione del mandato.

Art. 47 - Dimissioni di Consiglieri Federali

- [1] Le conseguenze relative alle dimissioni di Consiglieri Federali sono disciplinate all'art. ~~23~~ **26** dello Statuto.

Art. 48 - Decadenza del Consiglio Federale

- [1] Oltre che per la scadenza del mandato il Consiglio Federale decade nei casi previsti dall'art. ~~23~~ **26** dello Statuto.
- [2] La decadenza anticipata del Consiglio Federale comporta la contemporanea decadenza ~~dei Comitati nazionali degli organismi federali di settore, esecutivi, consultivi e dei comitati e commissioni nazionali~~ da esso nominati, ad eccezione degli Organi di Giustizia Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali rimangono in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati o eletti.

Art. 49 - Pubblicità delle deliberazioni

- [1] Le deliberazioni del Consiglio Federale e le decisioni adottate dagli organismi statutari operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicato Ufficiale, firmato dal Segretario Generale, ed entrano in vigore da tale data salvo quelle per le quali sono previste particolari modalità di notifica oppure rinviate ad epoca successiva esplicitamente indicata nel testo della decisione stessa. Le deliberazioni sono progressivamente numerate secondo quanto risultante nel processo verbale dei lavori del Consiglio.
- [2] Le modifiche all'ordinamento dei Campionati sono predisposte preventivamente in modo che i loro effetti inizino a decorrere dalla stagione agonistica successiva a quella dell'adozione.
- [3] È facoltà del Consiglio assumere deliberazioni a carattere interno o con riserva di successiva pubblicazione.

Art. 50 - Verbale del Consiglio

- [1] Le delibere del Consiglio sono riportate in ordine cronologico e numero progressivo nel processo verbale della riunione.
- [2] Detto processo verbale deve essere approvato dal Consiglio Federale e l'originale, sottoscritto dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, inserito nell'apposita raccolta ufficiale.
- [3] In sede di approvazione i componenti del Consiglio hanno la facoltà di fare inserire proprie dichiarazioni.

Art. 51 - Modalità procedurali dei lavori

- [1] Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente Federale che regola la discussione sugli argomenti proposti, fissando la durata degli interventi dichiarando chiusa la discussione, adempiendo a quant'altro possa occorrere per una corretta procedura dei lavori.

segue: *Comunicato Ufficiale n.953 del 10 giugno 2006- Consiglio Federale n.8 (Ancona, 10 giugno 2006)*

- [2] In caso di esame dei regolamenti federali può disporre una generale discussione preliminare, stabilendo una specifica votazione per l'esame dei singoli articoli.
- [3] Eventuali dichiarazioni di voto possono essere rese dopo la chiusura della discussione preliminare.
- [4] In caso di assenza o di impedimento, anche momentaneo del Presidente Federale, presiede la riunione del Consiglio Federale il Vice Presidente **Vicario**. **Nell'ipotesi di impedimento temporaneo del Vice Presidente Vicario, assume le funzioni l'altro vice Presidente. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di entrambi i Vice Presidenti, assume le funzioni il consigliere federale più anziano di carica o, a parità, il più anziano di età.**

Art. 52 - Modalità di votazione

- [1] Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Federale presenti alla riunione.
- [2] In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Federale.
- [3] La votazione per scheda segreta è obbligatoria nelle mozioni per fatto personale. La votazione per alzata di mano è prevista per tutti gli altri casi.

CAP. IIBIS – IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

Art. 52bis – Composizione e compiti (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] La composizione ed i compiti del Consiglio di Presidenza sono stabiliti dall'art. ~~30~~ **33** dello Statuto.

Art. 52ter – Convocazione e modalità procedurali (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002 – Delibera n. 16 C.P. 14/03/2003)

- [1] Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabilita tutte le volte che lo ritenga necessario. La data, la sede e l'ordine del giorno fissati dal Presidente, devono essere comunicate dal Segretario almeno cinque giorni prima.
- [2] Il Consiglio di Presidenza si intende regolarmente costituito quando sono presenti il Presidente o il Vice Presidente **Vicario** ed almeno ~~due~~ **tre** degli altri componenti. Nel caso di presenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente **Vicario**, quest'ultimo assumerà la funzione di componente.
- [3] Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio di Presidenza presenti alla riunione. In caso di **votazione espressa a parità di voti**, prevale il voto di chi presiede la riunione.

CAP. III - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 53 - Composizione

- [1] Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente, di 4 membri effettivi e di 3 supplenti, che devono essere tutti iscritti al registro dei Revisori Contabili **o all'albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti**.
- [2] L'elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è regolata dall'art. ~~22~~ **25**, comma 5 punti a) e b), dello Statuto.
- ~~[3] In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, subentra nella carica il Componente effettivo più anziano di età eletto dall'Assemblea Generale, fino allo svolgimento dell'Assemblea Generale elettiva successiva che provvederà ad eleggere il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.~~
- ~~[4] In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un membro effettivo eletto dall'Assemblea, subentra il componente elettivo supplente in ordine di età.~~
- ~~[5] Subentra come membro supplente il primo dei non eletti secondo la graduatoria promulgata.~~
- ~~[6] Qualora con i membri supplenti non si dovesse completare il Collegio, si dovrà indire un'Assemblea Straordinaria per l'integrazione dell'organo, da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento.~~
- [3] **Le sostituzioni, le decadenze e il mancato completamento del collegio sono regolate dall'art. 34, comma 7-8-9-10 dello Statuto.**

Art. 54 - Funzioni e compiti

- [1] Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dall'art. ~~30~~ **34** dello Statuto.

- [2] Di ogni riunione e delle relative risultanze, il Collegio redige il relativo verbale, sottoscritto dai componenti.
- [3] I Revisori dei Conti effettivi possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e **gli Organismi** presso le strutture territoriali della F.I.P.. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- [4] Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.
- [5] I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono tenuti all'osservanza del più scrupoloso segreto d'ufficio.

CAP. IV – LA SEGRETERIA FEDERALE

Art. 55 – La Segreteria Federale (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

- [1] La Segreteria Federale è un ufficio della F.I.P., diretto dal Segretario Generale, che agisce nell'autonomia conferitagli dalla normativa vigente e nei limiti da essa derivanti.
- [2] Le funzioni e i compiti sono regolati dall'art. 35 38 dello Statuto.

TITOLO III - ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

CAP. I - I COMITATI REGIONALI

Art. 56 - Ripartizioni territoriali e sedi dei Comitati Regionali (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002 – Delibera n. 16 C.P. 14/03/2003)

- [1] I Comitati Regionali hanno normalmente sede nella città capoluogo di regione e nei locali la cui ubicazione e modalità d'uso devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Federale.
- [2] Ripartizione territoriale e sedi sono le seguenti:
 - 1) Piemonte sede: Torino;
 - 2) Lombardia sede: Milano;
 - 3) Veneto sede: Venezia;
 - 4) Friuli-Venezia Giulia sede: Trieste;
 - 5) Liguria sede: Genova;
 - 6) Emilia-Romagna sede: Bologna;
 - 7) Toscana sede: Firenze;
 - 8) Marche sede: Ancona;
 - 9) Umbria sede: Perugia;
 - 10) Lazio sede: Roma;
 - 11) Abruzzo sede: ~~L'Aquila~~ Pescara;
 - 12) Campania sede: Napoli;
 - 13) Puglia sede: Bari;
 - 14) Basilicata sede: Potenza;
 - 15) Calabria sede: ~~Catanzaro~~ R Calabria;
 - 16) Sicilia sede: Palermo;
 - 17) Sardegna sede: Cagliari;
 - 18) Val d'Aosta sede: Aosta;
 - 19) Molise sede: Campobasso;
 - 20) Comitato Provincia Autonoma di Bolzano sede: Bolzano;
 - 21) Comitato Provincia Autonoma di Trento sede: Trento.
- [3] Le sedi possono essere modificate dal Consiglio Federale, su motivate proposte delle rispettive Assemblee Regionali che sono validamente costituite in base all'art. 9 10 dello Statuto. La delibera dell'Assemblea Regionale è valida se è assunta secondo quanto disposto dall'art. 32 35, comma 10 9, dello Statuto.
- [4] ~~Per eleggere il Consiglio Direttivo Regionale è necessario che risultino affiliate con diritto a voto almeno 20 Società.~~

segue: *Comunicato Ufficiale n.953 del 10 giugno 2006- Consiglio Federale n.8 (Ancona, 10 giugno 2006)*

~~[5] Il Consiglio Federale tenuto conto delle particolari situazioni di ciascuna Regione, può autorizzare l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale anche quando le Società affiliate aventi diritto a voto siano meno di venti nel corso dell'anno sportivo precedente quello dell'Assemblea Generale.~~

~~[6] Qualora non sia possibile procedere alla elezione del Consiglio Direttivo Regionale come sopra esposto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Regionale.~~

Art. 57 - Composizione del Consiglio Direttivo Regionale (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

[1] La direzione dei Comitati Regionali è affidata al Consiglio Direttivo Regionale così composto:

• Il Presidente;

~~• nove Consiglieri, di cui sei (6) sono eletti dai rappresentanti delle Società, due (di cui uno donna) dai delegati degli atleti ed uno dai delegati dei tecnici, in base alle norme dello specifico Regolamento, per questi ultimi;~~

• Otto componenti

[2] Il Vice Presidente è eletto tra tutti i Consiglieri nella prima riunione.

[3] Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, senza diritto a voto, Il Presidente della Commissione Regionale del C.I.A. e del C.N.A.

[4] Il Segretario può essere designato anche fra persone al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

[5] Presso il Comitato può svolgere la sua funzione di controllo e verifica sulla regolarità della gestione amministrativa, il Revisore territoriale, se nominato dal Consiglio Federale. La durata dell'incarico del Revisore territoriale è di un biennio sportivo.

Art. 58 - Convocazione

[1] Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabiliti, ~~non meno di almeno~~ quattro volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che questi lo ritenga necessario.

[2] Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della riunione che dirige.

[3] Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedano, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto.

[4] La data della riunione deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 59 - Obbligo di partecipazione e validità delle delibere (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

[1] I componenti del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.

[2] Dopo tre assenze consecutive, non dovute a giustificate cause di forza maggiore, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dell'art. 29 26 dello Statuto.

~~[3] Il Consiglio si intende regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei Consiglieri in carica;~~

~~[4] Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio presenti alla riunione. In caso di votazione espressa o parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo.~~

Art. 60 - Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo Regionale

[1] Il Consiglio Direttivo Regionale assolve i seguenti compiti e le funzioni stabilite dall'art.35, comma 4 dello Statuto.

~~• attua le direttive federali, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali della Federazione di cui ha la rappresentanza nell'ambito della giurisdizione in cui opera;~~

~~• organizza l'attività demandatagli dal Consiglio Federale;~~

~~• propone al Consiglio Federale lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali;~~

~~• designa al Consiglio Federale per la loro successiva nomina i responsabili e i componenti degli Uffici Tecnici Regionali, per la gestione dei campionati di competenza, i componenti la Commissione Giudicante Regionale e i Delegati Comunali;~~

~~• coordina lo sviluppo sotto qualsiasi aspetto della pallacanestro nella propria regione, in cui promuove tutte le iniziative utili e necessarie al miglioramento tecnico e promozionale sulla base delle indicazioni dell'Assemblea Regionale e delle disposizioni del Consiglio Federale;~~

~~• istituisce Commissioni alle quali affida particolari incarichi e funzioni operative, lo studio e l'esame di determinati problemi inerenti l'attività regionale;~~

~~• esplica le funzioni demandategli dallo Statuto e dai regolamenti federali;~~

~~• esprime, ove previsto, il proprio parere sulle istanze di affiliazione, cambio di denominazione sociale e sulle richieste di trasferimento di sede e di attività.~~

Art. 61 - Il Presidente del ~~Consiglio Direttivo~~ Comitato Regionale (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] Il Presidente del ~~Consiglio Direttivo~~ Comitato Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Regione. Della gestione ed amministrazione del Comitato Regionale, che presiede, risponde direttamente alla Presidenza ed al Consiglio Federale. Del funzionamento del Comitato Regionale, il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, risponde anche nei confronti dell'Assemblea Regionale.
- [2] Il Presidente del ~~Consiglio Direttivo~~ Comitato Regionale:
 - a) firma gli atti del Comitato Regionale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
 - c) regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Direttivo Regionale;
 - d) partecipa ai lavori di tutte le Commissioni Regionali di cui assume automaticamente la presidenza esercitando poteri di controllo sugli atti;
 - e) invita esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale;
 - f) firma l'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale, che presiede nella fase preliminare;
 - g) propone al Consiglio Federale la persona da nominare quale Delegato provinciale come stabilito dall'art. ~~33~~ **36** comma 3 dello Statuto;
 - h) coordina l'attività dei Comitati e dei Delegati provinciali convocando, almeno una volta all'anno, un incontro operativo;
 - i) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato Regionale e della Federazione.
- [3] In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.
- [4] In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede a norma dell'art. ~~23~~ **26** dello Statuto.

Art. 62 - Gestione Commissariale del Comitato ~~Consiglio Direttivo~~ Regionale (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002 – Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

- [1] Il ~~Consiglio Direttivo~~ Comitato Regionale decade a seguito della nomina da parte del Consiglio Federale di un Commissario Straordinario a norma dell'art. 46, comma 2 punto e), del R.O. in presenza di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo.
- [2] L'Assemblea Regionale Straordinaria per procedere alla ricostituzione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deve essere **convocata** e celebrata entro 90 giorni dal provvedimento di nomina del Commissario. ~~Tale termine potrà essere prorogato dal Consiglio Federale, con propria delibera, di ulteriori ed indifferibili 90 giorni.~~

Art. 63 - Verbale di consegna

- [1] All'atto della sostituzione del Presidente del ~~Consiglio Direttivo~~ Comitato Regionale, per elezione o per decadenza, il Presidente sostituito, o il Vice Presidente, in caso di suo impedimento, deve procedere al passaggio delle consegne al subentrante. Le risultanze debbono essere riportate in specifico verbale, una copia del quale deve essere rimessa al Consiglio Federale.
- [2] Nel verbale deve farsi constatare la consistenza della cassa, beni patrimoniali, i crediti e i debiti del Comitato Regionale.
- [3] Di ogni eventuale ingiustificato passivo risponde personalmente il Presidente del ~~Consiglio Direttivo~~ **Comitato Regionale** decaduto.
- [4] La stessa procedura deve essere osservata in caso di nomina di un Commissario Straordinario.

Art. 64 - Funzionamento

- [1] Per tutto quanto non specificatamente previsto, sono valide, in quanto applicabili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio Federale.

Art. 65 - Gli Uffici Tecnici Regionali

- [1] Gli Uffici Tecnici Regionali, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, sono preposti all'attuazione delle linee programmatiche disposte dal Consiglio Federale per quanto concerne la gestione dei campionati affidati alla loro competenza.
- [2] L'Ufficio Tecnico Regionale è composto da un Ufficio Gare, un Ufficio Giustizia e un Ufficio Designazioni Arbitrali.
- [3] Il responsabile e i componenti dei predetti Uffici sono nominati dal Consiglio Federale su ~~segnalazione~~ **designazione** dei Presidenti dei Comitati Regionali.

CAP. II - I COMITATI PROVINCIALI

Art. 66 - Ripartizione territoriale e sede (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] Il Comitato Provinciale ha normalmente sede nella città capoluogo di provincia e nei locali la cui ubicazione e le cui modalità d'uso debbono essere preventivamente approvate dal Consiglio Federale.
- [2] I Comitati Provinciali sono istituiti in quelle province nelle quali non ha sede il Comitato Regionale. E' nella facoltà del Consiglio Federale nominare, nelle province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato provinciale, con il solo compito di rappresentare la Federazione nelle sedi provinciali competenti. Tale delegato potrà essere un Consigliere Regionale eletto o altra persona, designata dal Consiglio Direttivo Regionale.
- [3] Le sedi possono essere modificate dal Consiglio Federale, su motivate proposte delle rispettive Assemblee Provinciali che sono validamente costituite in base all'art. 9 10 dello Statuto. La delibera dell'Assemblea Provinciale è valida se è assunta secondo quanto disposto dall'art.36 34, comma 4 10, dello Statuto.
- ~~[4] Per eleggere il Consiglio Direttivo Provinciale è necessario che risultino affiliate con diritto a voto almeno 15 Società nel corso dell'anno sportivo precedente quello della convocazione dell'Assemblea Generale.~~
- ~~[5] Qualora non sia possibile procedere alla elezione del Consiglio Direttivo Provinciale come sopra esposto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Provinciale. Il Delegato Provinciale può avvalersi della collaborazione di tesserati, affidando incarichi per specifici settori operativi per una migliore gestione e funzionalità del Comitato.~~

Art. 67 - Composizione del Consiglio Direttivo Provinciale

- [1] La Direzione dei Comitati Provinciali è affidata al Consiglio Direttivo Provinciale così composto:
 - il Presidente;
 - ~~▪ cinque Consiglieri, di cui tre (3) sono eletti dalle Società, uno dagli atleti ed uno dai tecnici, in base alle norme dello specifico Regolamento, per questi ultimi;~~
 - **4 componenti**
- [2] Il Vice Presidente è eletto tra tutti i Consiglieri nella prima riunione.
- [3] Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale, senza diritto di voto, il Presidente della Commissione Provinciale del C.I.A. e del C.N.A.
- [4] Il Segretario può essere designato anche fra persone al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
- ~~[5] Presso il Comitato può svolgere la sua funzione di controllo e verifica sulla regolarità della gestione amministrativa il Revisore Territoriale, se nominato dal Consiglio Federale presso il corrispondente Comitato Regionale.~~

Art. 68 - Convocazione

- [1] Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabiliti, ~~non meno di almeno~~ **almeno** quattro volte **nel corso dell'anno sportivo** e tutte le volte che questi lo ritenga necessario.
- [2] Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della riunione che dirige.
- [3] Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedano, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto.
- [4] La data della riunione dovrà essere fissata non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 69 - Obbligo di partecipazione e validità delle delibere (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

- [1] I componenti del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.
- [2] Dopo tre assenze consecutive, non dovute a giustificate cause di forza maggiore, Il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dell'art. 23 26 dello Statuto.
- ~~[3] Il Consiglio si intende regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei Consiglieri in carica.~~
- ~~[4] Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio.~~

Art. 70 - Funzioni, procedure e compiti

[1] Il Consiglio Direttivo Provinciale assolve ~~ai seguenti~~ i compiti e le funzioni **stabilite dall'art.36, comma 7 dello Statuto.**

- ~~• attua le direttive federali, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali della Federazione e del Comitato Regionale competente, di cui ha la rappresentanza nell'ambito della giurisdizione in cui opera;~~
- ~~• designa al Comitato Regionale il Presidente, i componenti l'ufficio gara per l'organizzazione dei campionati di competenza, per la loro nomina da parte dei competenti organi centrali;~~
- ~~• coordina lo sviluppo sotto qualsiasi aspetto della pallacanestro nella propria provincia, in cui promuove tutte le iniziative utili e necessarie al miglioramento tecnico e promozionale sulla base delle indicazioni delle Assemblee Provinciali e delle disposizioni del Consiglio Federale;~~
- ~~• istituisce Commissioni alle quali affida particolari incarichi e funzioni operative, lo studio o l'esame di determinati problemi inerenti l'attività provinciale;~~
- ~~• esplica tutte le funzioni demandategli dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.~~

Art. 71 - Il Presidente del ~~Consiglio Direttivo~~ Comitato Provinciale

- [1] Il Presidente del ~~Consiglio Direttivo~~ Comitato Provinciale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Provincia. Della gestione ed amministrazione del Comitato Provinciale, che presiede, risponde direttamente alla Presidenza e al Consiglio Federale. Del funzionamento del Comitato Provinciale, il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, risponde anche nei confronti dell'Assemblea Provinciale.
- [2] Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno.
- [3] In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.
- [4] In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede a norma dell'art. ~~23~~ **26** dello Statuto.

Art. 72 - Gestione Commissariale del ~~Consiglio Direttivo~~ Comitato Provinciale (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002 – Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

- [1] Il ~~Consiglio Direttivo~~ Comitato Provinciale decade a seguito della nomina da parte del Consiglio Federale di un Commissario Straordinario a norma dell'art. 46, comma 2 punto e), del R.O. in presenza di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo.
- [2] L'Assemblea Provinciale Straordinaria per procedere alla ricostituzione del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deve essere **convocata e** celebrata entro 90 giorni dal provvedimento di nomina del Commissario. ~~Tale termine potrà essere prorogato dal Consiglio Federale, con propria delibera, di ulteriori ed indifferibili 90 giorni.~~

Art. 73 - Verbale di consegna

- [1] All'atto della sostituzione del Presidente del ~~Consiglio Direttivo~~ Comitato Provinciale, per elezione o per decadenza, il Presidente sostituito, o chi ne ha assunto le funzioni in caso di suo impedimento, deve procedere al passaggio delle consegne al subentrante. Le risultanze debbono essere riportate in specifico verbale, una copia del quale deve essere rimessa al Consiglio Federale.
- [2] Nel verbale deve farsi constatare la consistenza della cassa, i beni patrimoniali, i crediti e i debiti del Comitato Provinciale.
- [3] Di ogni eventuale ingiustificato passivo risponde personalmente il Presidente del ~~Consiglio Direttivo~~ Comitato decaduto.
- [4] La stessa procedura deve essere osservata in caso di nomina di un Commissario Straordinario.

Art. 74 - Funzionamento

- [1] Per tutto quanto non specificatamente previsto, sono valide, in quanto applicabili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio Federale e per i Comitati Regionali.

Art. 75 - Gli Uffici Tecnici Provinciali

- [1] Gli Uffici Tecnici Provinciali, nell'ambito dei rispettivi Comitati Provinciali, sono preposti all'attuazione delle linee programmatiche disposte dal Consiglio Federale per quanto concerne la gestione dei campionati affidati alla loro competenza nell'ambito della giurisdizione stabilita dal Consiglio Direttivo Regionale.
- [2] L'Ufficio Tecnico Provinciale è composto da un Ufficio Gare, un Ufficio Giustizia ed un Ufficio Designazioni Arbitrali.
- [3] Il responsabile ed i componenti dei predetti Uffici sono nominati dal Consiglio Federale su ~~segnalazione~~ **designazione** del Presidente del Comitato Provinciale ~~Regionale~~ **Regionale** d'intesa con il **Presidente del Comitato Provinciale** ~~Consiglio Direttivo Regionale~~.

Art. 76 - Decadenza dei Consigli Direttivi Regionali e Provinciali (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

- [1] I Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e Provinciali decadono oltre che per scadenza del mandato, al verificarsi delle stesse circostanze previste per gli Organi centrali come previsto agli artt. 42 e 48 R.O.
[2] In tali casi dovrà essere rispettata la procedura prevista dall'art. ~~23~~ 26 dello Statuto.

CAP. III - I COMITATI COMUNALI

Art. 77 - Istituzione dei Comitati Comunali

- [1] In tutti i Comuni in cui si svolge attività di Pallacanestro, o in quelli in cui si intende promuovere tale attività, è consentita la costituzione di un Comitato Comunale, purché nella medesima città non abbia sede il Comitato Regionale o il Comitato Provinciale. Il Comitato Comunale è retto da un Delegato Comunale, proposto dal competente Comitato Provinciale, per il tramite del rispettivo Comitato Regionale e nominato dal Consiglio Federale.

Art. 78 - Funzioni, procedure e compiti del Delegato Comunale

- [1] Per tutto quanto attenga alle funzioni, compiti e procedure del Delegato Comunale, si fa espresso riferimento a quanto previsto dall'art. 70 R.O. nel limite della sua applicabilità.

Art. 79 - Corrispettivi per le cariche territoriali

- [1] Tutte le cariche elettive federali in seno agli Organi Territoriali sono conferite a titolo gratuito. Eventuali indennità e rimborsi saranno deliberati dal Consiglio Federale.

CAP. IV - L'ORGANISMO CONSULTIVO

Art. 79bis - La Consulta Nazionale

- [1] La Consulta Nazionale è l'organismo consultivo composto da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblee Regionali e presieduto dal Presidente Federale o suo delegato, come disposto dall'art. 40 dello Statuto.
[2] La Consulta Nazionale elegge un suo Rappresentante in seno al Consiglio Federale sulla base di un Regolamento elettorale approvato dal Consiglio Federale.
[3] Il Rappresentante della Consulta Nazionale partecipa alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto.

TITOLO IV - ORGANISMI FEDERALI DI SETTORE

Art. 80 - Classificazione (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] A norma dell'art. ~~24~~ 27, comma 5, dello Statuto, sono Organismi Federali di Settore:
- il Settore Agonistico (S.A.)
 - il Settore Squadre Nazionali (S.S.N.)
 - il Comitato Italiano Arbitri (C.I.A.)
 - il Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.)
 - il Settore Organizzazione Territoriale (S.O.T.)
 - il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (S.G.S.M.)
 - la Commissione Federale Atleti (C.F.A.)

Art. 81 - Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti degli Organismi Federali di Settore (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

- [1] Gli Organismi Federali di Settore sono, di norma, presieduti da un Componente Il Consiglio Federale.
[2] Il Presidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
[3] È facoltà del Consiglio Federale nominare un segretario ed i rappresentanti dei Comitati Territoriali.

- [4] I soggetti di cui ai precedenti commi rimangono in carica almeno per un anno sportivo **ad eccezione dei componenti della Commissione Federale Atleti** e possono essere riconfermati.
- [5] Essi possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio Federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- [6] I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dal loro Presidente. Dopo tre assenze consecutive, non giustificate da cause di forza maggiore, è in facoltà del rispettivi Presidenti richiedere la sostituzione del Componente assente.
- [7] I Componenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Società o tesserato.

Art. 82 - Autonomia deliberativa

- [1] L'attività degli Organismi Federali di Settore è esercitata dai dirigenti prepositivi in autonomia ed indipendenza nel rispetto delle limitazioni e direttive impartite dal Consiglio Federale.
- [2] Detti organismi operano in stretta collaborazione con il Presidente Federale di cui rappresentano, in base alle mansioni esercitate, la potestà esecutiva.

Art. 83 - Pubblicità delle delibere

- [1] Le delibere degli Organismi Federali di Settore sono pubblicate a Comunicato Ufficiale - o comunicate direttamente agli interessati - nel rispetto del principio della pubblicità delle decisioni federali, compatibilmente con il principio della salvaguardia da lesioni di interessi morali e materiali dei singoli tesserati o Società, eventualmente derivanti dalla pubblicazione.

Art. 84 - Il Settore Agonistico (S.A.) (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002 – Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002 – Delibera n. 16 C.P. 14/03/2003)

- [1] Il Settore Agonistico è l'organismo statutario preposto all'attuazione delle linee programmatiche e tecniche inerenti i Campionati Federali.
Provvede alla programmazione ed al coordinamento di tutti i campionati federali secondo le linee direttive fissate dal Consiglio Federale.
Dispone per l'organizzazione e la gestione dell'attività agonistica nazionale.
- [2] Il Settore Agonistico è retto da un Consiglio Direttivo composto da:
 - il Presidente;
 - un Vice Presidente;
 - un rappresentante per ognuna delle Leghe riconosciute dalla F.I.P.;
 - un rappresentante del Settore Giovanile;
 - un rappresentante del S.O.T.;
 - un rappresentante del S.S.N.;
 - un rappresentante del C.I.A.;
 - un rappresentante degli atleti;
 - un rappresentante dei tecnici.I rappresentanti delle Leghe e dei Settori sono proposti al Presidente Federale, per la nomina, dal Presidente o dal Responsabile delle Leghe o dei Settori.
Il rappresentante degli atleti e dei tecnici sono proposti al Presidente Federale, per la nomina, dai Consiglieri Federali rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
- [3] Il Presidente del S.A., può convocare tutti o parte dei Componenti del Direttivo in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- [4] Il Presidente, inoltre ha facoltà di invitare uno o più esperti in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- [5] Il S.A. si intende regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti convocati come disposto dal precedente comma 3.
- [6] Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione. In caso di **votazione espressa** a parità di voto, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 85 - Il Settore Squadre Nazionali (S.S.N.)

- [1] Il S.S.N. è l'organismo preposto dal Consiglio Federale alla programmazione, coordinamento e gestione dell'attività delle Squadre rappresentative nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse olimpico, in attuazione delle linee direttive fissate dal Consiglio Federale stesso e della realizzazione dei singoli programmi dai medesimo deliberati.

segue: **Comunicato Ufficiale n.953 del 10 giugno 2006- Consiglio Federale n.8 (Ancona, 10 giugno 2006)**

- [2] Sono preposti alla conduzione del S.S.N. un componente il Consiglio Federale con funzioni di coordinatore delegato del Settore Maschile ed un componente il Consiglio Federale con funzioni di coordinatore delegato del Settore Femminile. Entrambi operano sotto la diretta responsabilità e competenza del Presidente Federale e possono proporre al Presidente Federale la nomina di eventuali collaboratori.
- [3] Le funzioni e le procedure sono disciplinate dal Regolamento Interno del Settore deliberato dal Consiglio Federale.
- [4] La sede del S.S.N. è presso la sede federale.

Art. 86 - Il Comitato Italiano Arbitri (C.I.A.) (Delibera n. 11 C.F. 28/09/2002 Delibera n. 290 C.F. 14/02/2004 Dellibera n. 3 C.P. 01/09/2005)

- [1] Il C.I.A. è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione di arbitri, ufficiali di campo, commissari speciali, istruttori, miniarbitri e mini ufficiali di campo e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio Federale.
- [2] Il Presidente del C.I.A. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
- [3] Il C.I.A. è retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente con funzioni vicarie e da 3 Consiglieri rappresentanti rispettivamente gli Organi Territoriali, i tecnici e gli atleti. Per ricoprire l'incarico i Consiglieri rappresentanti i tecnici e gli atleti non devono essere in attività. Il Consiglio Direttivo è nominato secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 2° R.O.
- [4] Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo i Coordinatori di Settore e, senza diritto di voto, il Coordinatore Tecnico e il Responsabile delle Designazioni relative alla 1^ categoria.
- [5] Le funzioni e le procedure del C.I.A. sono disciplinate dal Regolamento Interno del Comitato deliberato dal Consiglio Federale.
- [6] La sede del C.I.A. è presso la sede federale.

Art. 87 - Il Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) (Delibera n. 270 C.F. 19-20/04/2002- Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005 – Delibera n. 89 del C.F. 10/09/2005)

- [1] Il C.N.A. è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione degli allenatori e degli Istruttori tecnici e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio Federale.
- [2] **Il Presidente del C.N.A. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale**
- [3] Il C.N.A. è retto da un Consiglio Direttivo composto da:
 - il Presidente del C.N.A.;
 - due Consiglieri Federali rappresentanti dei Tecnici;
 - Responsabile Tecnico nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente C.N.A.;
 - tre Consiglieri, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente C.N.A.;
- [4] Il Presidente del C.N.A. è nominato, secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 2° R.O.
- [5] Il C.N.A. si avvale di un coordinatore operativo che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- [6] Funzioni e le procedure del C.N.A. sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Federale.
- [7] La sede del C.N.A. è presso la sede federale.

Art. 88 - Il Settore Organizzazione Territoriale (S.O.T.) (Delibera n. 5 C.F. 28/07/2001)

- [1] Il S.O.T. è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al controllo ed al coordinamento di tutti gli Organi Federali Territoriali. In particolare verifica il corretto svolgimento delle Assemblee Territoriali ed i relativi adempimenti previsti dai Regolamenti Federali. Il S.O.T. vigila, inoltre, sull'attività e sulla gestione degli Organi Federali Territoriali.
- [2] Il S.O.T. è retto da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, da due Vice Presidenti scelti tra i Consiglieri Federali e da quattro Componenti.
- [3] Le funzioni e le procedure del S.O.T. sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Federale.
- [4] La sede del S.O.T. è presso la sede federale.

Art. 89 - Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (S.G.S.M.) (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002 – Delibera n. 2 C.F. 23/07/2005)

- [1] Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare l'attività giovanile, maschile e femminile, ed il minibasket, nonché potenziare e disciplinare i rapporti della

Federazione con il mondo della scuola per l'intensificazione della pratica della pallacanestro negli istituti scolastici.

- [2] La gestione del settore è affidata ad un Presidente ed a tre Vicepresidenti, scelti tra i componenti del Consiglio Federale, ed a tre Consigli Direttivi costituiti in rappresentanza delle varie entità operative interessate al movimento giovanile e di base.
- [3] Le funzioni e le procedure del Settore sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Federale.
- [4] La sede del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è presso la sede federale.

Art. 89bis – La Commissione Federale Atleti (C.F.A.) (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] La C.F.A. è l'organismo preposto dal Consiglio Federale alla programmazione, coordinamento e attuazione delle direttive C.O.N.I. e F.I.P. con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
- ~~[2] La C.F.A. è retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da tre componenti.~~
- ~~[3] Fanno parte di diritto della C.F.A. i rappresentanti degli atleti in Consiglio Federale e gli atleti rappresentanti la F.I.P. in seno al Consiglio Nazionale e alla Giunta C.O.N.I.~~
- ~~[4] Le funzioni e le procedure della C.F.A. sono disciplinate dal Regolamento interno approvato dal Consiglio Federale.~~
- ~~[5] La sede della C.F.A. è presso la sede federale.~~
- [2] La C.F.A. è composta dai rappresentanti degli atleti eletti in Consiglio Federale e dagli atleti rappresentanti la FIP in seno al Consiglio Nazionale e alla Giunta Esecutiva del CONI.
- [3] La C.F.A. può essere integrata fino ad un massimo di cinque atleti nominati dai componenti di diritto di cui al comma [2]. L'integrazione deve avvenire entro un mese dall'elezione dei componenti di diritto di cui al precedente comma.
- [4] Tutti i componenti che integrano la C.F.A. devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Statuto del CONI e successivi provvedimenti.
- [5] I componenti della C.F.A. restano in carica per il quadriennio olimpico.
- [6] La C.F.A. è retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente coadiuvato da un Vice Presidente e da 3 componenti.
- [7] Le funzioni e le procedure della C.F.A. sono disciplinate dal Regolamento interno approvato dal Consiglio Federale.
- [8] La sede della C.F.A. è presso la sede federale.

TITOLO IVbis – AREE FUNZIONALI (Delibera n. 312 C.F. 20/02/2005)

Art. 89 ter - Area Amatoriale (Delibera n. 312 C.F. 20/02/2005)

- [1] L'Area Amatoriale è struttura preposta dal Consiglio Federale per il coordinamento e l'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare l'attività amatoriale, maschile e femminile, sia all'aperto che su campi coperti.
- [2] L'attività amatoriale comprende il Beach Basket, il 3 contro 3, il Water Basket ed il campionato Amatori.
- [3] La responsabilità dell'Area è affidata ad un Presidente scelto tra i Consiglieri Federali ed ha un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, per ogni disciplina riconosciuta. Beach Basket e 3 contro 3 possono avere lo stesso Consiglio Direttivo.
- [4] La gestione dell'Area è affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio Federale, per il quadriennio olimpico, che opera sotto la diretta responsabilità del Presidente dell'Area.
Il Direttore dell'Area Amatoriale dirige, dal punto di vista organizzativo, anche l'Area Grandi Eventi, Immagine e Marketing.
- [5] Le funzioni e le procedure dell'Area sono disciplinate dal Regolamento Interno, approvato dal Consiglio Federale.
- [6] La sede dell'Area Amatoriale è presso la sede federale.

Art. 89 quater - Area Grandi Eventi, Immagine e Marketing (Delibera n. 312 C.F. 20/02/2005)

- [1] L'Area Grandi Eventi, Immagine e Marketing è la struttura preposta dal Consiglio Federale per il coordinamento organizzativo e dell'immagine, di tutti i più importanti eventi della Federazione, per il cerimoniale e per l'attività di marketing.
- [2] Secondo le direttive del Consiglio Federale, l'Area ha il compito di migliorare e potenziare, dal punto di vista gestionale e dell'immagine, i principali eventi federali e di reperire, anche attraverso Agenzie o

consulenti specializzati nel settore, nuove forme di sponsorizzazioni fornendo adeguata e costante assistenza a tutte le Aziende che hanno stipulato contratti con la F.I.P.

- [3] La gestione dell'Area è affidata al Direttore dell'Area Grandi Eventi, Immagine e Marketing, nominato dal Consiglio Federale, per il quadriennio olimpico, che opera sotto la diretta responsabilità del Presidente Federale.
- [4] Il Direttore dell'Area dirige, dal punto di vista organizzativo, anche l'Area Amatoriale.
- [5] La sede dell'Area Grandi Eventi, Immagine e Marketing è presso la sede federale.

TITOLO V - ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI

Art. 90 – Classificazione (Delibera n. 16 C.P. 14/03/2003 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003)

- [1] A norma dell'art. ~~39~~ ~~24~~, ~~comma 3~~, ~~lettera b)~~ dello Statuto, sono Organismi Federali esecutivi e consultivi:
- 1) Organismi Federali Esecutivi Nazionali:
 - Commissione Organizzativa Sanitaria;
 - Commissione Scientifica;
 - **Commissione Federale Antidoping.**
 - 2) Organismi Federali Consultivi Nazionali:
 - Commissione Carte Federali.
- [2] L'istituzione di ulteriori Organismi Federali Esecutivi o Consultivi è disciplinata ~~dall'art. 36~~ **dal medesimo articolo** dello Statuto.
- [3] All'atto dell'istituzione, il Consiglio Federale emana le norme che regolano la competenza ed, ove necessario, la giurisdizione **dell'organismo organo** istituito, ne stabilisce la sede e nomina i componenti.

CAP. I - NORME SUGLI ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI

Art. 91 – Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti gli Organismi Federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

- [1] Gli Organismi Federali Esecutivi e Consultivi Nazionali sono, di norma, presieduti da un Componente il Consiglio Federale.
- [2] Il Presidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
- [3] È facoltà del Consiglio Federale nominare un segretario ed i rappresentanti dei Comitati Territoriali per gli Organismi Esecutivi e Consultivi Nazionali.
- [4] I soggetti di cui ai precedenti commi rimangono in carica almeno per un anno sportivo e possono essere riconfermati. La durata in carica degli Organismi Esecutivi Territoriali è di un anno sportivo.
- [5] I Componenti degli Organismi Federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio Federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- [6] Le decisioni degli Organismi Consultivi per poter avere esecuzione devono essere recepite dal Consiglio Federale.
- [7] I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dal loro Presidente. Dopo tre assenze consecutive, non giustificate da cause di forza maggiore, è in facoltà dei rispettivi Presidenti richiedere la sostituzione del Componente assente.
- [8] I Componenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Società o tesserato.

Art. 92 - Facoltà del Presidente Federale

- [1] Il Presidente Federale ha la facoltà di partecipare, assumendone la temporanea presidenza, o di farsi rappresentare alle riunioni di qualsiasi Comitato o Commissione, ma senza diritto di voto.

Art. 93 - Conflitti di attribuzione

- [1] I conflitti di attribuzione, competenza e giurisdizione fra i vari Comitati e Commissioni Nazionali, fra loro ed anche nei confronti di altri organi ed organismi federali, sono risolti dal Consiglio Federale con delibera, vincolante ed inderogabile.

CAP. II – ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI NAZIONALI

Art. 94 – La Commissione Organizzativa Sanitaria (Delibera n. 2 C.F. 23/07/2005 – Delibera n. 149 C.F. 21-22/10/2005)

- [1] La Commissione Organizzativa Sanitaria è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al coordinamento dell'attività sanitaria.
- [2] La Commissione Organizzativa Sanitaria è composta da un Presidente, dal Medico federale e dal Segretario Generale o suo delegato e da un componente.
Qualora il Medico Federale venga nominato Presidente della Commissione, potrà essere nominato un ulteriore componente.
- [3] Le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Federale.
La sede della Commissione è presso la sede federale.

Art. 95 - La Commissione Scientifica (Delibera n. 149 C.F. 21-22/10/2005)

- [1] La Commissione Scientifica è l'organismo preposto dal Consiglio Federale ad affrontare, approfondire e suggerire soluzioni su argomenti di ricerca scientifica inerenti la condizione fisica degli atleti che praticano la pallacanestro.
- [2] La Commissione Scientifica è composta da un Presidente, dal Medico federale e da un numero di componenti tra un minimo di cinque e un massimo di venti specialisti nelle varie discipline scientifiche.
- [3] Fa parte della Commissione Scientifica un rappresentante dell'Associazione Italiani Medici del Basket.
- [4] La Commissione Scientifica si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno.
- [5] Le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Federale.
- [6] La sede della Commissione è presso la sede federale.

Art. 95 bis- La Commissione Federale Antidoping (Delibera n. 149 C.F. 21-22/10/2005)

- [1] La Commissione Federale Antidoping è l'organismo preposto dal Consiglio Federale ad affrontare, approfondire, suggerire soluzioni e coordinare iniziative inerenti la materia del doping.
- [2] La Commissione è composta da un Presidente, da un Componente ritenuto in possesso di adeguate competenze specifiche scelto dal Consiglio Federale, dal Medico Federale iscritto alla FMSI e specialista in medicina dello sport e da un Segretario.
- [3] La Commissione Federale Antidoping si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno.
- [4] Le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dall'Appendice alle Norme Sportive Antidoping deliberate dal Consiglio Federale ed approvate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- [5] La sede della Commissione è presso la sede federale.

CAP. III - ORGANISMI FEDERALI CONSULTIVI NAZIONALI

Art. 96 - La Commissione Giuridica – ABROGATO (Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003)

Art. 97 - La Commissione Carte Federali (Delibera n.422 C.F. 04/06/2005)

- [1] La Commissione Carte Federali è un organismo consultivo centrale che ha per scopo:
 - lo studio e l'aggiornamento delle norme che regolano la vita della Federazione sotto il profilo statutario ed organizzativo;
 - proporre al Consiglio Federale l'interpretazione delle norme dello Statuto e del Regolamento Organico;
 - esaminare le proposte di modifica allo Statuto ed ai regolamenti federali sottoponendole con motivato parere al Consiglio Federale o motivandone il loro mancato accoglimento.
- La Commissione ha sede presso la Federazione ed è composta da un Presidente coadiuvato da un Vicepresidente e tre componenti.

TITOLO VI - LA GIUSTIZIA FEDERALE

CAP. I - ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 98 – Classificazione (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

[1] A norma dell'art. 27 ~~24~~, comma 6 dello Statuto, sono Organi di Giustizia Federale Centrale, **Territoriale e di Settore:**

- a) la Corte Federale;
- b) la Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.);
- c) il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.);
- d) la Commissione di Disciplina del C.I.A.;
- e) la Commissione di Disciplina del Minibasket;
- f) **la Commissione Disciplina Procuratori;**
- g) la Procura Federale;
- h) **la Commissione Tesseramento;**
- i) **le Commissioni Giudicanti Regionali;**
- j) **i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali;**
- k) **i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Provinciali;**
- l) **le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari.**

[2] A norma dell'art.27 ~~24~~, comma 7 dello Statuto, ~~sono~~ è Organismo di Giustizia Centrale, ~~Territoriale e di Settore:~~

- a) la Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.).
- ~~b) la Commissione Tesseramento;~~
- ~~c) le Commissioni Giudicanti Regionali;~~
- ~~d) i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali;~~
- ~~e) i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Provinciali;~~
- ~~f) le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari.~~

Art. 99 - Nomina, durata in carica e doveri dei componenti (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

[1] Il Presidente ed i componenti degli organi e degli organismi di giustizia, di cui al precedente articolo 98, sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

[2] I componenti degli Organi e degli Organismi di Giustizia rimangono in carica per il **quadriennio olimpico** ~~tutto il periodo per il quale sono stati nominati comunque non inferiore al biennio sportivo~~ (Statuto, art.41 ~~38~~, comma 4) **2**) anche in caso di decadenza dell'Organo Federale che li ha nominati. Essi sono tenuti a partecipare alle riunioni indette dal Presidente o dal responsabile dell'Organo o Organismo di Giustizia al quale appartengono. Dopo tre assenze consecutive, non giustificate da cause di forza maggiore, è in facoltà dei loro rispettivi Presidenti richiedere la sostituzione del componente assente.

[3] I componenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Società o tesserato.

[4] È facoltà del Consiglio Federale nominare un Segretario per gli Organi e gli Organismi di Giustizia Nazionali.

Art. 100 - Autonomia deliberativa (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

[1] L'attività degli Organi e degli Organismi di Giustizia è esercitata dai dirigenti preposti in autonomia ed indipendenza in osservanza dei principi generali esposti dall'art.41 ~~38~~ dello Statuto; fatta eccezione per le dimissioni volontarie e per l'assenza di cui all'articolo 99, questi non possono essere sostituiti durante il periodo del loro incarico.

[2] Sono soggetti alle norme statutarie e regolamentari che debbono comunque assicurare il rispetto dell'autonomia ed indipendenza del loro potere deliberativo, soggetto alle sole impugnazioni previste nel Regolamento Esecutivo. ~~Deve essere comunque garantito:~~

- ~~a) la impugnabilità davanti all'Organo e all'Organismo di Giustizia federale competente di tutti i provvedimenti emanati dagli Organi e dagli Organismi della F.I.P. compresi quelli adottati dal Consiglio Federale;~~
- ~~b) la possibilità di proporre appello avverso le decisioni degli Organi e degli Organismi di Giustizia di ~~1~~ istanza;~~

- ~~e) la predeterminazione della competenza di ciascun Organo ed Organismo di Giustizia federale (monocratico o collegiale) di prima istanza e di appello sulla base di criteri distintivi estratti per materia e/o per territorio;~~
- ~~d) termini processuali che, compatibilmente con le esigenze di celerità della giustizia sportiva, assicurino agli associati, su un piano di parità, l'effettivo esercizio del diritto alla difesa e il contraddittorio tra le parti;~~
- ~~e) la durata della nomina dei componenti gli Organi e Organismi di Giustizia, non inferiore al biennio sportivo, e la loro stabilità ed indipendenza per la durata dell'incarico;~~
- ~~f) la incompatibilità della funzione di Giudice e di Procuratore federale con ogni altro carico federale e sociale.~~

Art. 101 - Pubblicità delle delibere

- [1] Le deliberazioni degli Organi e degli Organismi di Giustizia, sono rese pubbliche a mezzo Comunicato Ufficiale, la cui tempestiva emanazione fa direttamente carico al loro responsabile e che per gli Organi e per gli Organismi di Giustizia centrali avviene a cura della Segreteria Federale.

Art. 102 - Competenza degli Organi e degli Organismi di Giustizia

- [1] La competenza degli Organi e Organismi di Giustizia è fissata nello Statuto, nel presente Regolamento e nel Regolamento Esecutivo che ne determinano la giurisdizione e il funzionamento.
- ~~[2] Alle Società e tesserati sono assicurati i diritti di difesa, compresi il doppio grado di giurisdizione e la possibilità di reusazione di giudice;~~
- ~~[3] La revisione dei giudizi deve essere consentita in presenza di fatti nuovi sopravvenuti di cui non si sia tenuto conto al momento del giudicato.~~

CAP. II - ORGANI DI GIUSTIZIA CENTRALI, TERRITORIALE E DI SETTORE

Art. 103 - La Corte Federale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F.28/09/2002 – Delibera n. 16 C.P. 14/03/2003)

- [1] La Corte Federale è un organo collegiale composto da un Presidente, due Vicepresidenti con funzioni sostitutive, e otto componenti, di cui quattro supplenti. Alle riunioni della Corte Federale partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, se invitato e se all'ordine del giorno vengono trattati argomenti inerenti il C.I.A., un rappresentante del C.I.A. designato dal Consiglio Federale.
- [2] Le competenze e le funzioni della Corte Federale sono stabilite dall'art.46 42 dello Statuto e disciplinati dal Regolamento Esecutivo.

Art. 104 - La Commissione Giudicante Nazionale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002 – Delibera n. 16 C.P. 14/03/2003)

- [1] La Commissione Giudicante Nazionale è un organo collegiale composto da un Presidente, tre Vicepresidenti, con funzioni sostitutive ed undici componenti, di cui sette supplenti. Alle riunioni della Commissione Giudicante Nazionale partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, se invitato e se all'ordine del giorno vengono trattati argomenti inerenti il C.I.A., un rappresentante del C.I.A. designato dal Consiglio Federale.
- [2] Le competenze e le funzioni della Commissione Giudicante Nazionale sono stabilite dall'art.47 43 dello Statuto e disciplinati dal Regolamento Esecutivo.

Art. 105 - Il Giudice Sportivo Nazionale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] Il Giudice Sportivo Nazionale è organo di giustizia monocratico, con competenza su uno o più campionati nazionali.
- [2] Le competenze e le funzioni del Giudice Sportivo Nazionale sono stabilite dall'art. 44 48 dello Statuto e disciplinati dal Regolamento Esecutivo.

Art. 105bis – La Commissione di Disciplina del C.I.A.: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] La Commissione di Disciplina del Comitato Italiano Arbitri è un organo collegiale composto da un Presidente e quattro componenti, di cui due supplenti.
- [2] Le competenze e le funzioni della Commissione di Disciplina del Comitato Italiano Arbitri sono stabilite dall'art. 49 45 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 105ter – La Commissione di Disciplina del Minibasket: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] La Commissione di Disciplina del Minibasket è un organo collegiale composto da un Presidente e quattro componenti, di cui due supplenti.
- [2] Le competenze e le funzioni della Commissione di Disciplina del Minibasket sono stabilite dall'art.50 46 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 105quater – La Commissione di Disciplina dei procuratori

- [1] La Commissione di Disciplina dei Procuratori è un organo collegiale composto da un Presidente due Vicepresidenti, quattro componenti effettivi e quattro supplenti.
- [2] Le competenze e le funzioni della Commissione di Disciplina dei Procuratori sono stabilite dall'art.51 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 106 – La Procura Federale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] La Procura Federale è un Organo composto dal Procuratore Federale, dal Procuratore Federale Aggiunto e da uno o più sostituti.
- [2] Le competenze e le funzioni della Procura Federale sono stabilite dall'art.52 47 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 108 - La Commissione Tesseramento: composizioni e competenze (Delibera n. 5 C.F. 28/07/2001 – Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] La Commissione Tesseramento è un **organo organismo** collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti effettivi e da due supplenti.
- [2] Le competenze e le funzioni della Commissione Tesseramento sono stabilite dall'art.53 49 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 109 - La Commissione Giudicante Regionale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] La Commissione Giudicante Regionale è un **organo organismo** collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti.
- [2] Le competenze e le funzioni della Commissione Giudicante Regionale sono stabilite dall'art.54 50 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 110 - Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Regionale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Regionale è un **organo organismo** di giustizia monocratico che esercita le sue funzioni nell'ambito territoriale di competenza.
- [2] Le competenze e le funzioni del Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Regionale sono stabilite dall'art. 54 55 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 111 - Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Provinciale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Provinciale è un **organo organismo** di giustizia monocratico che esercita le sue funzioni nell'ambito territoriale di competenza.
- [2] Le competenze e le funzioni del Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Provinciale sono stabilite dall'art. 55 54 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 112 – La Commissione Disciplina del Comitato Italiano Arbitri: composizione e competenze (Delibera n. 327 C.F. 24-25/05/2002) – ABROGATO (inserito art. 105bis)

Art. 113 – Le Commissioni Esecutive in Campo ed i Commissari: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] Le Commissioni Esecutive in Campo ed i Commissari sono degli **organismi organi** preposti alla direzione dei tornei e di altre manifestazioni a carattere temporaneo; ad essi sono attribuite funzioni di organismi di giustizia nell'osservanza delle competenze stabilite dall'art. 52 56 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

CAP. III - ORGANISMI DELLA GIUSTIZIA CENTRALE, ~~FERRITORIALE~~ ~~E DI SETTORE~~

Art. 107 – La Commissione Vertenze Arbitrali: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)

- [1] La Commissione Vertenze Arbitrali è un organismo collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti effettivi e da due supplenti.
- [2] Le competenze e le funzioni della Commissione Vertenze Arbitrali sono stabilite dall'art. 57 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

TITOLO VII – ORGANISMI FEDERALI DI CONTROLLO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 113bis – La Commissione Tecnica di Controllo (delibera n.269-C.F. 16/12/2004)

- [1] La Commissione Tecnica di Controllo ("Com.Te.C."), come disposto dall'articolo 59 dello Statuto, svolge le seguenti funzioni:
- formula proposte al Consiglio Federale e al Presidente della F.I.P. ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari della pallacanestro professionistica;
 - esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle società di pallacanestro professionistiche allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586;
 - collabora con gli organi istituiti dal CONI in materia di controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle società sportive professionistiche;
 - svolge ogni altra funzione attribuita dalle normative federali.
- [2] La Com.Te.C. si compone di un Presidente e di due membri nominati, per almeno un quadriennio olimpico, dal Consiglio Federale fra persone di comprovata esperienza nelle materie giuridiche, contabili od economico-finanziarie nonché con particolari competenze in materia sportiva, scelte fra docenti universitari, avvocati o dottori commercialisti con almeno 10 anni di anzianità professionale.
- [3] Il Segretario Generale della F.I.P. garantisce il regolare funzionamento della Com.Te.C. e le assicura i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria, retta e coordinata da un dottore commercialista o ragioniere collegiato esperto nelle materie di cui al comma 2 e nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio olimpico su designazione della Com.Te.C., nonché attraverso la messa a disposizione di un numero sufficiente di ispettori iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri, nominati dal Consiglio federale su designazione dalla Com.Te.C.
- [4] Le riunioni della Com.Te.C. sono convocate dal suo Presidente che ne dà comunicazione agli altri membri per il tramite della Segreteria della Commissione con le modalità indicate dal Presidente stesso. Alle riunioni, validamente costituite con la presenza di tutti i componenti, partecipa senza diritto di voto il Segretario della Commissione che redige il verbale della riunione, sottoscrivendolo unitamente al Presidente e agli altri membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
- [5] Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, o incarico all'interno di società professionistiche, e tutti i soggetti nominati sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio.
- [6] La sede della Com.Te.C. è stabilita presso la F.I.P. Le funzioni, le procedure e i poteri della Com.Te.C. sono disciplinati dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico.

DELIBERA N.390

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli articoli 114 e seguenti, riguardanti la regolamentazione degli affiliati;

considerata della proposta dell'Ufficio Affiliazioni con la quale si modificano gli articoli 114, 114bis, 115, 121, 122, 137 e 141 al fine di adeguarli alle nuove procedure operative degli Uffici federali;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, a partire dalla stagione sportiva 2006/2007, il testo del Regolamento Organico come segue:

Art. 114 - Le Società (Delibera n. 190 C.F. 25/01/2002 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 290 C.F. 14/02/2004- Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005)

[1] Con il termine generico di Società s'intendono le Società sportive, le Associazioni, le unioni di persone fisiche e giuridiche che organizzate nelle forme previste dal presente articolo intendono praticare lo sport della pallacanestro nell'ambito federale.

[2] Le Società dilettantistiche per ottenere l'affiliazione alla F.I.P. devono essere organizzate in una delle seguenti forme: Società di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta, Società per azioni, Società a responsabilità limitata.

[3] Sono equiparate alle Società i gruppi sportivi aziendali, le sezioni sportive di Enti pubblici o privati.

[4] Le Società per essere affiliate non devono avere scopo di lucro (con l'eccezione di quanto disposto dall'art. 10 Legge 91/81 modificata con Legge di Conversione 586/96) e sono riconosciute dal Consiglio Federale, su delega del C.O.N.I., con l'accettazione della domanda di affiliazione ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I.

[5] Le Società, oltre al rispetto delle regole previste dal Codice Civile a seconda della forma giuridica prescelta, dovranno in ogni caso prevedere nei loro atti costitutivi e statuti che siano rispettati i seguenti principi:

- a) indicare l'esatta denominazione e sede sociale;
- b) l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali utili derivanti dalle attività devono essere reinvestiti nella Società;
- c) indicare l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- d) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- e) normativa interna l'ordinamento ispirata a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) divieto per i soci e/o amministratori delle società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina;
- g) la redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
- h) indicare le modalità di scioglimento dell'associazione e di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
- i) conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, con espresso riferimento alla clausola compromissoria prevista dallo Statuto Federale.

Art. 114bis - Le Società satellite (Delibera n. 5 C.F. 28/07/2001 – Delibera n. 190 C.F. 25/01/2002 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 122 C.F. 26/09/2003 – Delibera n. 290 C.F. 14/02/2004 – Delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – Delibera n. 21 Presidente 15/09/2005)

[1] Le Società, i loro Soci e gli Amministratori non possono effettuare finanziamenti a favore di Società partecipanti allo stesso campionato od al campionato immediatamente superiore od inferiore.

[2] Una Società sportiva, da definirsi quale "Società principale", può essere socia o detenere partecipazioni in una sola Società sportiva dilettantistica, da definirsi quale "Società satellite", la quale non partecipi allo stesso campionato od a campionato immediatamente superiore od inferiore e che abbia la sede nel medesimo ambito territoriale. Resta fermo che gli statuti delle Società definite principali e delle Società definite satellite devono uniformarsi a quanto previsto all'art. 114 R.O.

[3] Al fine di rispettare il principio della incompatibilità dei campionati di cui al precedente comma 2, in caso di sopravvenuta incompatibilità, la Società satellite sarà iscritta d'autorità al campionato immediatamente inferiore a meno che la Società principale e la Società satellite non risolvano l'accordo.

[4] La Società satellite può essere una:

- a) Società non professionistica neo costituita che presenti alla F.I.P. regolare richiesta di affiliazione, dietro autorizzazione scritta della società principale;
- b) Società non professionistica già affiliata che presenti alla F.I.P. richiesta di diventare Società satellite autorizzata da una Società principale.

~~[5] Nella denominazione sociale della Società satellite dovrà essere comunque presente l'indicazione "satellite di..." seguita dalla denominazione della Società principale. La Società principale e la Società satellite avranno codici federali diversi.~~

[5] [5] La Società principale e la Società satellite devono sottoscrivere un accordo dove vengono regolati almeno i seguenti elementi fondamentali:

- a) la durata del rapporto, almeno biennale e con rinnovo automatico;
- b) i diritti e gli obblighi economici delle parti;
- c) la gestione anche patrimoniale della Società satellite;
- d) la normativa sui trasferimenti dei tesserati segue quanto previsto dal Regolamento Esecutivo;
- e) i rapporti tecnico - sportivi;
- f) le cause di recesso e/o risoluzione dell'accordo nonché le eventuali clausole penali;
- g) una clausola compromissoria nel rispetto dei vigenti regolamenti federali;
- h) se la Società principale è oggetto di fusione, la Società satellite deve obbligatoriamente esprimere il proprio parere. L'assenso o la rescissione dell'accordo deve essere firmato dai due Presidenti interessati.

~~[7] [6] La Società satellite non può essere oggetto di fusione o scissione.~~

~~[8] [7] La Società principale può non svolgere attività giovanile purchè la stessa sia svolta dalla Società satellite, dandone comunicazione al Settore Agonistico Federale.~~

Tale norma non si applica alle Società partecipanti ai Campionati Professionistici.

[9] [8] La Società satellite è una Società avente diritto a voto nelle Assemblee federali e **mantiene il proprio codice federale.**

~~[10] [9] Tutte le disposizioni relative all'attività giovanile, al tesseramento degli atleti, tecnici e dirigenti e quant'altro attinente a tale attività sono disciplinate nel Regolamento Esecutivo. I trasferimenti degli atleti tra una Società e l'altra, sono regolati dal Regolamento Esecutivo Titolo I e II.~~

~~[11] [10] Procedimento:~~

La domanda della Società satellite deve essere presentata al Consiglio Federale dal Legale rappresentante entro la data dell'iscrizione al massimo campionato a cui la Società intende partecipare, unitamente al verbale di Assemblea dei Soci della Società principale che autorizza la Società ad essere sua satellite. Il contributo d'istituto relativo all'istanza sarà calcolato a debito della Società satellite.

La documentazione deve essere completata dai seguenti documenti:

se si tratta di Società neo costituita:

- a) domanda di nuova affiliazione, statuto ed atto costitutivo e relativo contributo d'istituto;
- b) accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle due Società

se si tratta di una Società già affiliata:

- il verbale dell'assemblea dei soci che delibera di diventare Società satellite della Società principale ~~con deliberazione sulla denominazione da assumere in conformità a quanto disposto al precedente comma 5);~~
- accordo sottoscritto dai legali rappresentante delle due Società.

Art. 115 - Domande di affiliazione (Delibera n. 16 C.P. 14/03/2003 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003)

~~[1] Le Società che intendono praticare la pallacanestro nell'ambito federale debbono presentare domanda di affiliazione, indirizzata al Consiglio Federale, usufruendo degli~~

~~appositi moduli, all'inizio dell'anno sportivo e, comunque, entro il termine massimo del 15 marzo successivo;~~

[1] Le società che intendono praticare la pallacanestro nell'ambito federale debbono presentare al Consiglio Federale la domanda di nuova affiliazione unitamente all'atto costitutivo e statuto, all'inizio dell'anno sportivo e, comunque, entro il termine massimo del 15 marzo successivo.

I moduli, debitamente compilati e firmati in ogni loro parte, debbono essere inoltrati all'Ufficio Affiliazioni di Roma.

[2] Detti moduli, debitamente compilati in ogni loro parte e firmati dal legale rappresentante (Presidente) della Società, debbono essere inoltrati all'Ufficio Affiliazioni di Roma ed in copia ai Comitati Territoriali unitamente all'atto costitutivo, allo statuto ed al contributo d'istituto annualmente stabilito dal Consiglio Federale.

[3] La domanda deve contenere:

- a) esatta denominazione;
- b) esatta sede sociale, che deve essere unica;
- c) designazione del legale rappresentante (Presidente) della Società e relativa firma autentica;
- d) designazione e firma autentica del dirigente autorizzato a firmare (Dirigente Responsabile) per conto del legale rappresentante in caso di suo impedimento e/o assenza. Il Dirigente Responsabile può altresì essere nominato Vicepresidente;
- e) composizione nominativa del Consiglio Direttivo che deve avere almeno tre membri, con specifica degli incarichi ricoperti;
- f) obbligo di accettare incondizionatamente l'assoggettamento alla clausola compromissoria prevista dall'art. 40 44 dello Statuto.

[4] La domanda di affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società.

Art. 121 - Organi sociali (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

[1] Non possono fare parte del Consiglio Direttivo di una Società coloro i quali siano incorsi nei provvedimenti di espulsione o di radiazione deliberati da un qualsiasi organo del C.O.N.I., o si siano macchiati di gravi atti di indegnità morale e sportiva.

[2] Qualora ciò si verificasse, essi devono essere espulsi dalla Società alla quale appartengono, pena il decadimento del conseguito diritto di affiliazione da parte della Società stessa.

[3] In caso di impossibilità o di manchevolezza di funzionamento degli organi sociali, il Consiglio Federale può procedere alla revoca dell'affiliazione secondo le norme previste dal presente Regolamento.

[4] Avverso i provvedimenti di cui ai precedenti commi 2) e 3), la Società può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. a norma dell'art. 4, comma 6), dello Statuto.

[5] In caso di modifica degli organi sociali, nel corso dell'anno sportivo, le Società devono inviare immediatamente alla Segreteria Federale ~~e al Comitato Regionale competente~~ copia dei verbali relativi alle variazioni della composizione del Consiglio Direttivo.

Art. 122 - Responsabilità del legale rappresentante della Società (Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003)

[1] Il legale rappresentante della Società è direttamente responsabile nei confronti della Federazione di tutti gli atti della propria Società.

[2] Nel caso si tratti di associazione non riconosciuta il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società sono soggetti alle responsabilità previste dall'art. 38 del Codice Civile.

[3] Nel caso di sospensione dall'attività federale del legale rappresentante questi è inibito ad assolvere qualsiasi incarico, nei confronti della Federazione e dei suoi Organi, delle altre Società e dei tesserati.

~~[4] I suoi poteri sono automaticamente, e per il periodo della sospensione, devoluti al dirigente autorizzato alla firma (Dirigente Responsabile) risultante sull'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso la Segreteria Federale per un periodo che non superi i 90 (novanta) giorni. Trascorso detto termine il Dirigente Responsabile deve convocare gli organi sociali per procedere ad una nuova elezione per la ricostituzione delle cariche.~~

[4] In caso di sospensione o dimissioni o impedimento definitivo del legale rappresentante i suoi poteri sono automaticamente devoluti al dirigente autorizzato alla firma (Dirigente Responsabile) risultante agli atti della Segreteria Federale, per un periodo che non superi i 90 (novanta) giorni. Entro detto termine il Dirigente Responsabile deve convocare gli organi sociali per procedere ad una nuova elezione per la ricostituzione delle cariche, ed inviare il verbale alla Segreteria Federale.

[5] Nel caso di sostituzione del legale rappresentante di una Società il nuovo rappresentante deve inviare immediatamente alla Segreteria Federale ~~e al Comitato Regionale competente~~ copia del verbale

attestante l'avvenuto passaggio dei poteri. Fino alla ricezione, i poteri di rappresentanza continuano nella persona di colui che risulta autorizzato dagli atti della Federazione.

Art. 137 – Abbinamento (Delibera n. 53 C.F. 22/09/2001– Delibera n. 317 C.F. 16-17/04/2003 – Delibera n. 43 Presidenza del 06/05/2003- Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005– Delibera n. 88 C.F. 10/09/2005)

[1] Le Società affiliate possono essere autorizzate a contrarre abbinamento con società industriali o commerciali, assumendo accanto alla propria denominazione, i caratteri distintivi di ditte e industrie, sia indirettamente che con marchi, insegne, prodotti caratteristici, ecc.

Si possono apporre anche nomi di località turistiche e di prodotti tipici regionali.

Le Società affiliate possono, inoltre, assumere accanto alla propria denominazione sociale il nome della ditta abbinante ed eventualmente utilizzare sulla maglia di gara solo il nome di un prodotto della stessa ditta abbinante, specificandolo nel contratto.

[2] Le Società industriali e commerciali abbinanti devono sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla F.I.P. che le impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli organi federali, con particolare riferimento alla clausola compromissoria.

[3] Le Società industriali o commerciali abbinanti si impegnano, inoltre, a non avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento di qualsiasi genere, per danni, nei confronti della F.I.P.

[4] Non è consentito l'abbinamento con ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto la pratica sportiva.

[5] Non è consentito l'abbinamento con ditte o industrie che abbiano promosso azione legale nei confronti della F.I.P. o altre Federazioni sportive o comunque arrecato danno all'immagine delle suddette con azioni od interventi pubblicamente assunti.

[6] L'adire a vie legali nei confronti della F.I.P. si intende violazione della clausola compromissoria e comporta l'immediata rescissione dell'abbinamento contratto dalla società industriale o commerciale, fermo restando il suo impegno contrattuale nei confronti della Società sportiva abbinata.

[7] Non possono essere contratti due abbinamenti principali per lo stesso anno sportivo, salvo quando in appresso previsto.

[8] E' invece consentito ad una stessa Società contrarre due distinti e separati abbinamenti principali, uno relativo all'attività maschile e l'altro all'attività femminile, senza distinzione fra attività nazionale, regionale e provinciale. Inoltre è consentito apporre sulla divisa di gara quanto segue:

a) sulle maglie di gara, oltre alla sigla della Società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e due sponsor secondari; questi tre marchi non potranno superare le dimensioni a ~~50~~ **70** cm. quadrati ciascuno. Sul retro della maglia potrà essere eventualmente apposto, sopra o sotto la numerazione, il marchio o la sigla descritta riferendosi alla sponsorizzazione principale e il marchio o la sigla di due ulteriori sponsor delle dimensioni massime di ~~50~~ **70** cm. quadrati ciascuno in alternativa al nome del giocatore e/o della città della Società. **Solo per le Società di Serie Professionistiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili è consentito apporre sul retro della maglia il nome della città del club (in caratteri romani) e il cognome del giocatore.**

Il cognome del giocatore dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga.

Il nome della città dovrà essere posto sotto il numero del giocatore e contenuto su una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile.

a) sui pantaloncini, oltre il marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, potranno essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor secondari, differenti da quelli delle maglie e di dimensioni non superiori a 50 cm. quadrati ciascuno;

b) sui calzettoni un marchio relativo all'azienda produttrice delle scarpe da gioco sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno.

[9] La utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni e comporta l'assunzione di responsabilità di cui al presente articolo ed al successivo art.138 R.O.

[10] Le norme relative ai gruppi sportivi aziendali od industriali sono indicate all'art.142 R.O.

[11] L'abbinamento non può avere durata inferiore all'anno sportivo ed è rinnovabile, anche tacitamente, oltre i termini per i quali era stato stabilito.

[12] Nel caso in cui la ditta abbinante nel corso dell'anno, cessi l'attività o fallisca o sia insolvente nelle clausole operative del contratto o i contraenti addivengano di comune accordo alla risoluzione del contratto e

le parti sottoscrivono la rescissione del contratto stesso, la Società potrà essere autorizzata dal Consiglio Federale a contrarre un nuovo abbinamento con le modalità procedurali previste dal seguente art.138 R.O.

[13] Nel caso in cui la ditta abbinante durante l'anno sostituisca il proprio marchio, la Società, subordinatamente la presenza di documentata istanza, potrà ottenere dall'Ufficio Affiliazioni l'autorizzazione all'utilizzo del nuovo marchio.

[14] E' liberamente consentito alle Società di apporre sulle maglie degli atleti scritte di associazioni benefiche, dandone comunicazione all'Ufficio competente.

~~[15] E' consentito alle Società di apporre sulle maglie degli atleti scritte recanti nomi di località turistiche e di prodotti tipici regionali nel rispetto delle norme di cui all'art.138 R.O.. E' altresì consentito alle Società di Serie Professionistiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili, apporre sul retro della maglia il nome della città del club (in caratteri romani) e il cognome del giocatore.~~

~~Il cognome del giocatore dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga.~~

~~Il nome della città dovrà essere posto sotto il numero del giocatore e contenuto su una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile.~~

Art. 141 - Cambio di denominazione sociale e di assetto giuridico (Delibera n. 120 C.F. 23/11/2002 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – Delibera n. 88 C.F. 10/09/2005)

[1] Il cambio di denominazione sociale è consentito soltanto in presenza di ineccepibile documentazione di gravi e specifici motivi.

[2] La domanda deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante la Società, entro il termine **previsto dalle D.O.A. di iscrizione al massimo campionato cui la Società partecipa**, corredata dalla seguente documentazione:

a) circostanziata relazione della Società sui motivi della richiesta;

b) delibera dell'assemblea dei soci;

a) parere del Comitato Regionale competente;

b) indicazione esatta della nuova denominazione, composizione delle cariche sociali e adeguamento dello statuto sociale alle norme federali.

Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società richiedente.

[3] La Società che intende trasformarsi in Società di capitali, nel rispetto delle vigenti norme del Codice Civile, deve far pervenire domanda alla F.I.P., unitamente alla seguente documentazione:

▪ verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che delibera la trasformazione;

▪ atto costitutivo della Società di capitali, statuto e verbale dell'assemblea nella quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione ove ciò non sia avvenuto nell'atto costitutivo;

▪ autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante.

Il Consiglio Federale prenderà atto della trasformazione. La domanda sarà accettata a condizione che:

a) sussistano tutti i presupposti;

a) sia depositata in Federazione una copia autenticata del certificato di iscrizione della nuova Società nel registro delle Imprese.

[4] La Società di capitali che intende assumere la forma giuridica di Società di persone, di Società cooperativa, di associazione riconosciuta e non riconosciuta, deve far pervenire alla F.I.P. richiesta scritta e motivata. La domanda deve contenere altresì la richiesta del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della Società di capitali in capo alla costituenda Società di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta. Al termine dell'attività ufficiale relativa alla medesima stagione sportiva, la predetta Società di capitali, ottenuto il nulla osta della F.I.P., deve deliberare la liquidazione ai sensi del Codice Civile. Il nuovo soggetto giuridico che si è costituito nella forma scelta dovrà affiliarsi alla F.I.P. in ossequio a quanto dispongono gli artt. 114 e seguenti R.O. Ottenuta l'affiliazione, il nuovo ente, aspirante al titolo della Società in liquidazione, dovrà accollarsi tutti i debiti di quest'ultima.

In alternativa a quanto disposto nel comma precedente, la Società di capitali può, al termine dell'attività ufficiale dell'anno sportivo, deliberare la trasformazione in un nuovo ente giuridico (Società di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta). In tal caso la Società dovrà documentare l'avvenuta trasformazione depositando presso la F.I.P. copia autenticata del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese presso cui era iscritta, che attesti la trasformazione o la cessazione.

DELIBERA N.391

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le variazioni del Regolamento FIBA Europe, assunte in occasione del Board svoltosi in data 18 e 19 marzo 2006 a Madrid, in materia di tesseramento giocatori, con particolare riferimento alle procedure di richiesta dei nulla-osta per gli atleti che abbiano militato in Federazioni straniere;
- viste le modifiche degli articoli 37 e 38 del Regolamento Esecutivo, assunte con propria delibera n.356 nella riunione del 6 maggio 2006, con la quale, a partire dalla stagione sportiva 2006/2007, si adegua la regolamentazione del tesseramento degli atleti di doppia cittadinanza e di cittadinanza straniera alle modifiche apportate dalla FIBA Europe, di cui sopra;
- vista la nuova normativa, emanata dal Consiglio Federale, riguardo l'istituto del vincolo sportivo;
- considerate le nuove procedure di tesseramento informatiche adottate dagli uffici federali per il tesseramento degli atleti, dei dirigenti e dei medici sociali;
- preso atto della proposta di modifica degli articoli 48, 63, 91 e 166 del Regolamento Esecutivo presentata dall'Ufficio Affiliazioni;
- ascoltato il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, a partire dalla stagione sportiva 2006/2007, il testo degli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 12, 26, 32, 39, 40, 48, 63, 91 e 166 del Regolamento Esecutivo come segue:

Art. 3 Termini e modalità del tesseramento (delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002 – delibera n. 180 C.F. 22/02/2003 – delibera n.423 C.F. 04/06/2005 - delibera n. 2 C.d.P 15/07/2005)

[1] I moduli di tesseramento, sottoscritti dai giocatori e dai presidenti delle rispettive società, dovranno essere spediti a cura delle società interessate all'Ufficio tesseramento competente esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. o posta celere (fa fede la data del timbro postale di spedizione) o corriere o consegna diretta entro i termini perentori fissati dalla FIP ed espressamente indicati nel giorno e nell'ora dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento. La prova dell'avvenuta tempestiva ricezione presso gli Uffici federali competenti fa' carico alla società interessata.

[2] Alla presentazione della richiesta di tesseramento, il contributo annuo previsto nella normativa del Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti, sarà addebitato sull'estratto conto della società che tessera l'atleta.

[3] I moduli sono ~~distribuiti dalla FIP, per il tramite dei Comitati Regionali, prima della fine di ogni anno sportivo.~~ **reperibili presso il sito internet federale.**

[4] ~~Lo data di decorrenza della distribuzione viene resa nota mediante Comunicato Ufficiale e solo da tale data decorre la possibilità di procedere alla compilazione dei moduli.~~

~~[5]~~ [4] Il modulo deve essere presentato completo in ogni sua parte e con la documentazione necessaria. Di quanto in esso contenuto si rende formalmente garante il presidente della società interessata.

~~[6]~~ [5] Il modulo di tesseramento non può essere né annullato, né sostituito.

~~[7]~~ [6] La società per la quale il giocatore ha firmato il modulo di tesseramento deve provvedere a trasmetterlo all'Organo federale competente per il tesseramento.

~~[8]~~ [7] Le società che acquisiscono il diritto di partecipazione a campionati di categoria superiore, oltre la data stabilita per il relativo tesseramento, potranno inviare le richieste di ulteriori tesseramenti entro e non oltre il quinto giorno successivo all'accettazione formale del ripescaggio comunicata, da parte della società interessata, all'Organo competente.

~~[9]~~ [8] Le società che rinunciano ad un campionato nazionale prima del suo inizio devono provvedere al rinnovo d'autorità presso il competente Comitato Regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della rinuncia. In caso contrario, i giocatori saranno considerati svincolati.

~~[10]~~ [9] I giocatori di società rinunciarie che non si avvalgono di quanto disposto dall'art. 14 R.E., rimangono vincolati con la società di appartenenza.

Art. 4 Categorie e qualifiche dei giocatori

[1] I giocatori sono tesserati secondo le seguenti categorie:

- a) giocatori di divisione nazionale, quando tesserati per squadre partecipanti a Campionati Nazionali;
- b) giocatori di divisione regionale, quando tesserati per squadre partecipanti a Campionati Regionali o Provinciali.

[2] In base all'età i giocatori si suddividono altresì in:

- a) giocatori seniores;
- b) giocatori di categoria giovanile con le relative conseguenti suddivisioni.

[3] In base alla nazionalità ed alla provenienza, i giocatori sono:

- a) ~~giocatori italiani e tutti gli effetti~~ **giocatori di cittadinanza italiana;**
- b) giocatori provenienti da Federazione o Paese straniero;
- c) giocatori provenienti da Paesi della ~~E.E.E.~~ **U.E.**

[4] In base alla qualifica, i giocatori si suddividono in:

- a) professionisti;
- b) giovani di serie;
- c) professionisti provenienti da Federazione o Paese straniero;
- d) non professionisti;
- e) giovani dilettanti.

Art. 7 Passaggi di categoria (delibera n. 144 C.F. 13/05/2000– delibera n. 641 C.F. 23/06/2001 – delibera n. 271 C.F. 19-20/04/2002– delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002– delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] E' consentito alle Società partecipanti ai Campionati di Divisione Nazionale di avvalersi per tali Campionati delle prestazioni di atleti rinnovati d'autorità regionali o tesserati regionali entro i termini di scadenza del campionato nazionale per la medesima società.

[2] Il passaggio dalla categoria Regionale a quella Nazionale è consentito per i giocatori sia di categoria senior che giovanile.

[3] La società che intende effettuare il passaggio di categoria deve presentare all'Ufficio Tesseramento Nazionale il modulo di nuovo tesseramento nazionale, debitamente compilato e firmato, ~~allegando lo statuto regionale.~~

[4] Per i giocatori minorenni è obbligatoria l'autorizzazione firmata da entrambi i genitori come previsto nel modulo di tesseramento.

[5] Alle società è consentito chiedere il passaggio di categoria:

- a) per i giocatori tesserati in sede regionale entro i termini di scadenza del Campionato Nazionale di appartenenza o rinnovati d'autorità, fino al termine del Campionato al quale partecipa la società;
- b) per i giocatori tesserati in sede regionale dopo i termini di scadenza previsti per il Campionato, nelle date dei tesseramenti suppletivi.

[6] Il passaggio di categoria deve essere richiesto all'Ufficio Tesseramento Nazionale con spedizione a mezzo raccomandata, posta celere, corriere o consegna diretta effettuata entro le ore 24.00 del giorno antecedente a quello nel quale si intenda utilizzare il giocatore.

[7] Per le ultime due gare delle fasi di qualificazione e durante i play-off/play out, le società partecipanti ai campionati di divisione nazionale non professionistici debbono inviare la documentazione prevista dal presente articolo entro e non oltre il terzo giorno antecedente la gara, utilizzando come mezzo di spedizione esclusivamente ed obbligatoriamente la posta celere, un corriere espresso o la consegna diretta.

Art. 8 Uffici competenti al tesseramento

[1] Sono competenti al tesseramento:

- a) l'Ufficio Tesseramento Nazionale, con sede presso la FIP in Roma, per il tesseramento dei giocatori di divisione nazionale e per il primo tesseramento degli atleti a norma degli articoli 37 e 38 R.E.;
- b) gli Uffici Tesseramento Regionali, con sede presso i rispettivi Comitati Regionali, per il tesseramento dei giocatori di divisione regionale.

[2] Gli Uffici Tesseramento Regionali hanno competenza a tesserare giocatori esclusivamente per società che abbiano la propria sede e partecipino a campionati entro l'ambito territoriale del rispettivo Comitato Regionale.

Art. 9 Casi di tesseramento (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

[1] Il tesseramento per una società affiliata alla FIP avviene in uno dei seguenti casi:

- a) nuovo tesseramento;
- b) tesseramento per rinnovo d'autorità;
- c) tesseramento conseguente a nulla-osta di trasferimento della società di appartenenza;
- d) tesseramento conseguente a nulla-osta di prestito della società di appartenenza;
- e) tesseramento conseguente a mancato rinnovo da parte della società di appartenenza;
- f) tesseramento conseguente a rinuncia od esclusione della società dal campionato al quale aveva diritto;
- g) tesseramento conseguente a mancata utilizzazione del giocatore;
- h) tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore;
- i) tesseramento conseguente a svincolo per età.

Art. 12 (ex Art. 13) Tesseramento conseguente a trasferimento (delibera n. 235 C.F. 24/07/1999 - delibera n. 402 C.F.27/11/1999 - delibera n. 349 C.F. 21/06/2002 - delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Ogni giocatore tesserato che ottiene dalla società di appartenenza il nulla osta incluso nel modulo di tesseramento per trasferimento può, sottoscrivendo il suddetto modulo, trasferirsi ad altra società.

[2] La società richiede il trasferimento trasmettendo all'Ufficio Tesseramento competente, il modulo di tesseramento per trasferimento, debitamente sottoscritto, entro i termini consentiti, o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento della gara.

[3] Il mancato rispetto di tali formalità impedisce il trasferimento.

[4] I giocatori tesserati senior per la prima volta per una società non possono essere trasferiti ad altra società nello stesso anno sportivo, fatta eccezione per quanto previsto dal 4° comma dell'art. 13 e dal 1° comma dell'art. 42 R.E.

Un giocatore di categoria giovanile, tesserato per la prima volta con una società, può essere trasferito o prestato ad un'altra società.

[5] Il giocatore che abbia preso parte a gare di campionato o ad incontri di qualificazione (art. 112 R.E.) può trasferirsi ad altra società esclusivamente a norma degli artt. 40 R.E. e seguenti per i tesseramenti suppletivi.

[6] La sola iscrizione sul referto di gara, senza che il giocatore abbia preso effettivamente parte al gioco, non costituisce partecipazione alla gara.

~~[7] Dopo che sia stato presentato o spedito all'Ufficio Tesseramento competente il modulo di tesseramento, non può essere richiesto ed ottenuto, nel corso dello stesso anno sportivo, il trasferimento ad altra società.~~

Art. 26 Tesseramento speciale (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 - delibera n. 57 C.P. 23/06/2004)

[1] I giocatori appartenenti alle varie età nelle quali è suddivisa la categoria giovanile, per i quali non sia possibile richiedere il tesseramento per decorso dei termini, possono ottenere, purché non siano stati mai in precedenza tesserati, un tesseramento speciale che perde ogni efficacia alla fine del medesimo anno sportivo, senza diritto al rinnovo od al trasferimento di società.

[2] Limitazioni al diritto di partecipazione ai vari campionati giovanili, per i giocatori che fruiscono di questa forma di tesseramento, sono stabilite nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

[3] Al tesseramento speciale si applicano tutte le altre norme previste per il tesseramento dei giocatori di categoria giovanile.

~~[4] Le società che richiedono il tesseramento a norma del presente articolo hanno altresì l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 124 del R.O.~~

Art. 32 Modalità di tesseramento (delibera n. 89 C.F. 18/05/1999 – delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 37 Presidente 05/12/2001 – delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 412 C.F. 06/06/2004 – delibera n. 13 Presidenza 14/10/2004)

[1] Le società partecipanti al Campionato di serie A/1 Femminile devono inoltrare alla FIP le richieste per il rilascio del visto di ingresso in Italia per "lavoro subordinato/sport" di giocatrici, provenienti o provenute da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla U.E., nel limite massimo annualmente fissato con apposita delibera.

Le società partecipanti al Campionato di Serie A/1 Femminile possono tesserare fino ad un massimo di 3 giocatrici provenienti da Federazione Straniera di cui:

- almeno 1 giocatrice Europea tesserabile FIBA;
- massimo 2 giocatrici appartenenti a Paesi Extracomunitari.

Il tutto è subordinato al numero dei visti d'ingresso annualmente assegnato.

Dette giocatrici possono essere iscritte a referto e schierate in campo, anche contemporaneamente, per ciascuna gara.

La FIP, nell'ambito delle quote assegnate, provvederà ad inoltrare all'Ufficio Preparazione Olimpica ed Alto Livello del C.O.N.I. solo le dichiarazioni conformi all'ordinamento vigente.

Le giocatrici extracomunitarie che hanno la residenza in uno dei Paesi appartenenti alla U.E., possono richiedere il rilascio del visto d'ingresso in Italia, alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese dell'U.E. di residenza.

Il tesseramento di atlete straniere comunitarie è equiparato, per il Campionato di Serie A1 Femminile, a quello delle atlete extracomunitarie.

Limitatamente all'attività internazionale (Coppe Europee FIBA) le società di Serie A/1 potranno utilizzare giocatrici provenienti da Paesi stranieri o appartenenti alla ~~E.E.~~ U.E. in numero e qualifica previsti dalle norme in materia fissate dalla FIBA.

Non possono essere tesserate giocatrici che risultino iscritte, per la stagione sportiva in corso, nella lista di Coppa di un'altra società italiana od estera che partecipi ai campionati FIBA.

Questa restrizione si applica fino a quando la società che intende cedere la giocatrice non venga eliminata dalla competizione europea nella stagione in corso cui partecipa.

[2] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate presso la FIP in originale o per fax presso gli uffici della Lega Basket Femminile entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui la società interessata intende utilizzare la giocatrice e comunque entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la seconda giornata di campionato.

Le società che non abbiano provveduto al tesseramento delle giocatrici straniere entro il predetto termine, potranno effettuare il tesseramento in data successiva e non oltre le date previste dall'art. 34 R.E. In tal caso dette atlete non potranno essere sostituite né conseguentemente potranno essere oggetto di reintegro.

La facoltà di procedere alla sostituzione ai sensi dell'art. 34 R.E. può essere esercitata solo nei confronti delle giocatrici tesserate precedentemente alla seconda giornata di Campionato.

I documenti da inviare alla Lega sono i seguenti:

- a) modulo per il tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- b) certificato attestante la copertura assicurativa dell'atleta per i rischi di morte ed invalidità permanente;
- c) fotocopia leggibile del passaporto;
- d) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o provvisoriamente copia della prenotazione rilasciata dalla Questura competente;
- e) **copia della ricevuta della raccomandata A/R.**

Le società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni ministeriali per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

[3] La Lega, accertata ed attestata la tempestività di inoltro della documentazione e la completezza della stessa, deve trasmetterla interamente all'Ufficio Tesseramento della FIP, anche via fax, entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

[4] L'Ufficio Tesseramento della FIP esamina gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, qualora la pratica sia completata entro e non oltre le ore 12.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara, emetterà entro lo stesso giorno le proprie determinazioni relative alla domanda di tesseramento dandone comunicazione via fax alla Società interessata e alla Lega.

[5] Depositati in Lega i moduli di tesseramento, le società possono sostituire le giocatrici esclusivamente con le procedure di cui al successivo art. 34 R.E.

I moduli depositati in Lega non possono essere ritirati, annullati o sostituiti.

[6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al campionato è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché alle ore previste dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa, comprensiva del nulla-osta della Federazione di provenienza della giocatrice da tesserare.

La FIP comunicherà le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 entro lo stesso giorno di presentazione della domanda.

Le società che intendono avvalersi delle disposizioni più favorevoli di cui al comma precedenti dovranno preventivamente avvertire l'Ufficio Tesseramento della FIP entro le ore 11.00 del secondo giorno antecedente la scadenza del termine per il tesseramento.

[7] Il termine ultimo per il tesseramento delle atlete di cui al comma 1 del presente articolo è stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

Art. 39 Trasferimento all'estero di giocatori italiani non professionisti (delibera n. 611 C.F. 09/06/2001)

[1] Il giocatore italiano non professionista, che intenda trasferirsi all'estero, deve fare richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale, ~~versando il relativo contributo stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali~~, per il tramite della Federazione estera presso la quale intende trasferirsi, del relativo nulla-osta il cui rilascio è subordinato all'esplicito consenso della società di appartenenza.

[2] La partecipazione a competizioni con società straniere, non autorizzata con il suddetto nulla-osta, costituisce infrazione soggetta a sanzione disciplinare, di competenza del Giudice Sportivo Nazionale.

[3] Qualora tale giocatore desideri successivamente rientrare in Italia:

- a) **deve richiedere obbligatoriamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, per il tramite della società italiana, il relativo nulla-osta alla Federazione estera;**
- b) deve tesserarsi con la società di appartenenza a condizione che questa abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
- c) può tesserarsi per una società non professionistica nel caso in cui la società di precedente appartenenza non abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
- d) può tesserarsi per una società professionistica, ed in tal caso quest'ultima dovrà corrispondere alla società non professionistica per cui il giocatore era tesserato prima del trasferimento all'estero, il premio di addestramento e formazione tecnica secondo le norme vigenti.

Art. 40 Limiti di applicazione e modalità (delibera n. 237 C.F. 24/07/1999 – delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 – delibera n. 641 C.F. 23/06/2001 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 11 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[1] Nei periodi di ciascun anno sportivo indicati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", le società partecipanti a Campionati Nazionali e Regionali, possono tesserare giocatori già tesserati per qualsiasi altra società che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) giocatori liberi da vincolo a norma degli artt. 14, 15 e 16 R.E. e quelli svincolati d'autorità, anche negli anni precedenti;
- b) giocatori con modulo di tesseramento definitivo;
- c) giocatori con modulo di tesseramento di prestito;
- d) giocatori di categoria giovanile e senior tesserati regionali dopo i termini di scadenza previsti per il Campionato Nazionale nel quale si intende utilizzare il giocatore.

[2] I tesseramenti suppletivi disciplinati dal presente Titolo riguardano i giocatori di nazionalità italiana e straniera già tesserati per società affiliata alla FIP.

[3] I tesseramenti suppletivi che riguardano i trasferimenti dal settore dilettantistico a quello professionistico potranno effettuarsi previo nulla-osta della società dilettantistica titolare del tesseramento.

[4] Per le Società di Serie professionistiche l'istanza di trasferimento dovrà pervenire entro le ore ~~12.00~~ **11.00** alla Lega competente.

Per le Società dilettantistiche i tesseramenti dovranno essere spediti all'ufficio Tesseramento competente esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R. o posta celere (fa fede la data del timbro postale di spedizione), corriere o consegna diretta e dovranno contenere i seguenti documenti:

- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
- ~~b) per i tesseramenti regionali l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa dovuta sul conto corrente postale dei rispettivi Comitati.~~

Ai tesseramenti suppletivi si applicano le norme previste per i tesseramenti in via ordinaria, ove non siano incompatibili con quelle contenute nel presente titolo.

Art. 48 Tesseramento dei medici sociali (delibera n.96 C.F. 30/03/2000– delibera n. 7 C.F. 25/07/2003)

[1] Le società possono tesserare uno o più sanitari per le proprie esigenze, ~~richiedendo il relativo tesserino federale al competente Ufficio Tesseramento~~, al fine della iscrizione sul referto di gara.

[2] La richiesta di tesseramento, ~~è accompagnata dal certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici~~, andrà indirizzata all'Ufficio ~~Tesseramento Nazionale~~ **Affiliazioni** dalle società partecipanti all'attività nazionale; ed all'Ufficio ~~Tesseramento competente~~ Regionale dalle Società partecipanti all'attività regionale.

[3] Per le società professionistiche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo (Settore Professionistico).

[4] Il tesseramento ha validità annuale ed è rinnovabile. Può decadere anticipatamente con comunicazione del Presidente della società o dell'interessato.

Art. 63 Incompatibilità (delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[1] A norma di Statuto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia centrali e periferici della FIP, gli arbitri e gli ufficiali di campo non possono essere dirigenti di società, né essere tesserati come dirigenti accompagnatori di squadra, medici sociali, massofisioterapisti o tecnici. Inoltre non possono essere tesserati come giocatori i dirigenti federali ad eccezione dei Consiglieri Federali ~~e dei Consiglieri Territoriali~~ atleti e tecnici eletti ai sensi dell'art. ~~22~~, **25 comma 4**, dello Statuto e gli ufficiali di campo.

[2] Nello stesso anno sportivo non è permesso il tesseramento nella qualità di dirigente per due diverse società. E' fatto divieto, inoltre, a tutti i dirigenti tesserati di essere membri del Consiglio Direttivo di un'altra società compresa la società satellite. Nei casi di infrazione il tesserato è passibile della sanzione prevista dall'art. 173 R.E.

[3] Gli allenatori in possesso di tessera GARE non possono sottoscrivere alcun altro tipo di tesseramento.

Art. 91 Divisa da gioco (delibera n. 355 C.F. 16/10/1999 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 54 C.F.22/09/2001 – delibera n. 317 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[1] In tutte le gare le società sono tenute a far indossare ai giocatori costumi tali da non offendere la decenza.

[2] E' consentito alle società di apporre sulla divisa da gioco le seguenti scritte o marchi pubblicitari:

a) sulle maglie di gara, oltre alla sigla della società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale a norma del Regolamento Organico, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e due sponsor secondari; questi tre marchi non possono superare le dimensioni di 50 cm. quadrati ciascuno. Sul retro della maglia potrà eventualmente essere apposto, sopra o sotto la numerazione, il marchio o la sigla riferita alla sponsorizzazione principale e il marchio o la sigla di ulteriori due sponsor secondari delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno in alternativa al nome del giocatore e/o della città della società (in caratteri romani); **Solo per le società di Serie Professionistiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili è consentito apporre sul retro della maglia il nome della città del club (in caratteri romani) e il cognome del giocatore.**

Il cognome del giocatore dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga.

Il nome della città dovrà essere posto sotto il numero del giocatore e contenuto su una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile.

b) sui pantaloncini oltre al marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, possono essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor secondari, differenti da quelli delle maglie, di dimensioni non superiori a 50 cm. quadrati ciascuno;

c) sui calzettoni un marchio relativo all'azienda produttrice delle scarpe da gioco, sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno.

[3] Tutti gli altri capi di vestiario (soprammaglie, tute, borse, ecc.) non fanno parte della divisa da gioco.

[4] L'utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni previste dal Regolamento Organico e comporta le consequenziali assunzioni di responsabilità.

Art. 166 Infrazioni amministrative (delibera n.306 C.F. 07/09/2000– delibera n.572 C.F. 28-29/04/2001– delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003– delibera n. 7 C.F. 25/07/2003)

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come segue:

a) violazione dell'art. ~~46~~ **137 e 138** R.O. (abbinamento)

per la prima volta AMMONIZIONE

per la seconda volta DEPLORAZIONE

per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale

per la quarta e le successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale

b) violazione artt. 72 e 72/bis del R.E. (Obbligo presenza medico e ambulanza con defibrillatore)

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale

per la terza volta e le successive PARTITA OMOLOGATA CON IL RISULTATO 0-20 a sfavore della società ospitante.

c) violazione degli artt. 74 e 75 R.E. (disposizioni in tema di omologazione dei campi di gioco)

per la prima volta AMMENDA del 50% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 100% del massimale

per la terza volta SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA' OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 172 R.E.

d) violazione delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

per la prima volta AMMONIZIONE

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta AMMENDA del 100% del massimale

per la quarta volta PERDITA della gara disputata con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20.

e) violazione dell'art. 82 R.E. (ordine pubblico sui campi di gioco)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

f) violazione dell'art. 86 R.E. (mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

g) violazione degli artt. 85 e 87 R.E. (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

h) violazione degli artt. 90 commi 4 (se è stato comunque possibile disputare la gara), 5 e 6, 91 R.E. e 13 R.T. (irregolarità della divisa di gioco)

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale

i) violazione dell'art. 47 R.E. (mancata richiesta di tesseramento del Presidente, del Dirigente Responsabile) e dell'art. 47bis (impiego di persone sanzionate ai sensi dell'art. 158 R.E. e mancata regolarizzazione del tesseramento delle stesse):

a) ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg. dal ricevimento del comunicato;

b) qualora la società non ottemperasse entro tale limite, verrà applicata un'ammenda pari al 100% del massimale.

l) violazione ai commi 4 e 5 dell'art. 85 R.E. (Comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni:

per la prima volta ammenda del 25% del massimale

per la seconda volta ammenda del 50% del massimale

per la terza volta e le successive ammenda del 100% del massimale.

I comportamenti violenti o comunque tali da fomentare la reazione dei propri sostenitori, verranno sanzionati a norma dell'art. 163 R.E.

m) violazione art. 92 R.E. (mancata consegna, nel numero minimo stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali, dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):

ammenda pari al 50% del massimale.

n) violazione dell'art. 112, comma 5 R.E. (mancata partecipazione di un dirigente alla 1^ riunione organizzativa finali nazionali giovanili)

- ammenda di € 110,00

o) violazione dell'art. 3, comma 2 R.E. (mancato versamento tassa Progetto di Incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti)

- per la prima volta ammenda pari al premio non versato;
- per la seconda volta ammenda pari al doppio del premio non versato e sospensione del Presidente o del Legale Rappresentante da ogni attività federale per sei mesi.

La violazione non costituisce posizione irregolare dell'atleta

p) violazione artt. 121 e 122 R.O. (organi sociali e responsabilità del legale rappresentante)

- per la prima volta AMMONIZIONE e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro ~~20~~ **10** giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- ~~per la seconda volta ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento;~~
- per la ~~terza~~ **seconda** volta ammenda del 100% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- per la ~~quarta~~ **terza** volta la Società inadempiente sarà deferita al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione;

DELIBERA N.392

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 70bis del Regolamento Esecutivo con il quale si stabilisce il criterio per la definizione di "*Società Campione d'Italia*" e la possibilità per la stessa di fregiarsi dello scudetto tricolore;

vista la proposta del Presidente del Settore Agonistico con la quale si prevede la modifica dell'articolo 70bis del Regolamento Esecutivo al fine di prevedere il titolo di "*Società Campione d'Italia Dilettanti*" e la possibilità di fregiarsi, per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore per la società prima qualificata nel massimo Campionato Nazionale maschile non professionistico;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, a partire dalla stagione sportiva 2006/2007, il testo dell'articolo 70bis del Regolamento Esecutivo come segue:

Art. 70/bis Società "Campione d'Italia" (delibera n. 412 C.F. 06/06/2004)

[1] La Società prima classificata nel Campionato Nazionale Professionistico di Serie A maschile e la Società prima classificata nel Campionato Nazionale A/1 femminile è proclamata vincente del campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia".

E' autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.

[2] **La Società prima qualificata nel massimo Campionato Nazionale maschile non professionistico è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia Dilettanti".**

E' autorizzata a fregiarsi sulle maglie di gara, per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.

~~[2]~~ [3] La Società che nell'arco della sua storia sportiva raggiunge il numero di 10 successi tricolori è autorizzata a fregiarsi, eventualmente accanto allo scudetto, della stella d'oro.

Per ulteriori 10 successivi tricolori la società è autorizzata a fregiarsi di una aggiuntiva stella d'oro.

~~[3]~~ [4] La Società prima classificata nella finale nazionale del Campionato giovanile di categoria è proclamata vincente del campionato ed acquisisce il titolo di "Campione d'Italia".

E' autorizzata a fregiarsi, sulle maglie di gara per tutta la durata dell'anno sportivo successivo, dello scudetto tricolore.

DELIBERA N.393

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 109 del Regolamento Esecutivo con il quale si stabiliscono l'organizzazione dei gironi, calendari, orari e gli spostamenti gara dei Campionati federali;
- vista la proposta del Presidente del Settore Agonistico;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, a partire dalla stagione sportiva 2006/2007, il testo dell'articolo 109 del Regolamento Esecutivo come segue:

Art. 109 Gironi, calendari, orari e spostamento gare

[1] Gli Organi federali incaricati dell'organizzazione dei singoli campionati, fasi di campionato stabiliscono, inappellabilmente e definitivamente, i **gironi** il calendario e l'orario delle gare **di tutte le fasi del Campionato**.

[2] E' in loro facoltà concedere, in casi di comprovata necessità ed eccezionalità, l'autorizzazione allo spostamento della data, dell'orario o del campo.

[3] Le società per ottenere lo spostamento della data, del campo o dell'orario di una gara debbono presentare, **nei termini e con le modalità previste dalla tabella riportata al comma [8]** prima della data fissata per la gara, regolare richiesta motivata corredata dall'adesione scritta della squadra avversaria. **Il contributo stabilito annualmente ed indicato nelle Disposizioni Organizzative Annuali, verrà addebitato sulle schede contabili delle società.**

[4] L'Organo federale competente può disporre d'autorità, **sentite le Leghe competenti**, anche in mancanza dell'accordo delle Società interessate, le variazioni di data, orario o campo ~~in presenza di casi di forza maggiore o di eventi di particolare rilevanza~~ **di una gara già fissata o da fissare al di fuori dei giorni, orari e campi già stabiliti.**

La valutazione dell'Organo Federale è inappellabile e sarà resa nota immediatamente alle Società interessate.

[5] Gli Organi competenti sono tenuti a concedere, a documentata richiesta, gli spostamenti di gare di campionato che interessano squadre con giocatori convocati dal Settore Squadre Nazionali o con giocatori che devono prendere parte a gare o a concentramenti disposti dal Settore Giovanile o con giocatori convocati per esigenze della Nazionale Militare.

La richiesta di spostamento deve pervenire all'Organo Federale competente entro i tre giorni successivi al Comunicato Ufficiale della convocazione.

[6] Non è consentito concedere spostamenti gara nelle due ultime giornate dei campionati nazionali a meno che la gara sia ininfluente, rispetto anche a società terze, per la definizione della classifica finale.

[7] Lo sfruttamento commerciale del calendario di un campionato nazionale deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale, sentito il parere della Lega delle società, cui il campionato si riferisce.

[8] TABELLA TERMINI E CONTRIBUTO RICHIESTO PER CAMPIONATI NAZIONALI

C

- **Fino a 60 giorni** prima della data (da calendario ufficiale)
50% del contributo
- **Da 60 giorni a 20 giorni** prima della data (da calendario ufficiale)
100% del contributo
- **"spostamento fuori termine"**
- **Da 20 giorni a 7 giorni** prima della data (da calendario ufficiale)
150% del contributo

segue: *Comunicato Ufficiale n.953 del 10 giugno 2006- Consiglio Federale n.8 (Ancona, 10 giugno 2006)*

- "spostamento d'urgenza" Ultimi 7 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
(*)200% del contributo

TABELLA TERMINI E CONTRIBUTO RICHIESTO PER CAMPIONATI REGIONALI

C

- **Fino a 60 giorni** prima della data (da calendario ufficiale)
50% del contributo
- **Da 60 giorni a 10 giorni** prima della data (da calendario ufficiale)
100% del contributo
- "spostamento d'urgenza" Ultimi 10 giorni prima della data (da calendario ufficiale)
(*)200% del contributo

(*)verrà valutata, se documentata, l'eccezionalità o la causa di forza maggiore.

DELIBERA N.394

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminate la propria delibera n. 38 assunta in data 26 luglio 2004 e n. 369 assunta in data 2 aprile 2005 con le quali è stata sospesa l'applicazione della normativa riguardante l'istituto della fusione, art. 135 R.O., per le società nazionali non professionistiche e per le società regionali, con efficacia nella stagione sportiva 2005/2006;

considerato che la presentazione delle istanze di fusione deve avvenire entro l'inizio dell'anno sportivo nel quale la fusione stessa produce gli effetti e quindi ha efficacia;

ravvisata la necessità di deliberare, per l'anno sportivo 2006/2007, entro il termine sopracitato;

rilevato che tra le indicazioni e gli indirizzi del CONI vi è anche quello per le Federazioni Sportive di vigilare affinché la fusione fra due o più società non divenga uno strumento per aggirare il divieto della cessione in via onerosa del titolo sportivo;

considerata la volontà di prorogare la sospensione dell'istituto della fusione anche per la stagione sportiva 2006/2007;

ascoltato il parere favorevole espresso dalla Commissione Carte Federali;

DELIBERA

- Prorogare, per le società nazionali non professionistiche e per le società regionali, la sospensione dell'applicazione della normativa riguardante l'istituto della fusione, art. 135 R.O., con efficacia nella stagione sportiva 2006/2007;
- stabilire che entro il 28 febbraio 2007 saranno decise le norme relative all'a.s. 2007/2008.

DELIBERA N.395

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerata la propria delibera n. 244 assunta in data 10 dicembre 2005 con la quale è stato approvato il testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatore professionisti di pallacanestro ed istituita, sulla base dell'art. 19 comma 1 dello stesso, la Commissione Esecutiva dei Procuratori;

ravvisata la necessità di modificare la composizione della sopracitata Commissione introducendo anche una persona in rappresentanza dell'USAP;

presa in esame la modifica dell'articolo presentata dalla Commissione Esecutiva dei Procuratori;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

considerata altresì la comunicazione pervenuta dall'USAP relativa ai nominativi del Componente effettivo e del Componente supplente e la comunicazione della GIBA relativa al nominativo del componente supplente;

ritenuti gli stessi idonei a ricoprire gli incarichi sopracitati;

DELIBERA

- modificare con effetto immediato l'art. 19 comma 1 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatore professionisti di pallacanestro come approvato con delibera n. 244 del 10 dicembre 2005, il cui testo viene di seguito riportato:

Art. 19

1. La Commissione è composta da persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva, di cui 3 4 indicati rispettivamente dalla Lega SerieA, dalla Legadue, dalla GIBA, dall'USAP e 1 eletto dai Procuratori iscritti nell'apposito Registro, con modalità regolamentate dalla Commissione stessa. Le predette componenti dovranno indicare anche i relativi supplenti.

Il Presidente Federale nomina il Presidente e 2 Vice-Presidente, e nomina come membri aggiunti coloro che sono stati indicati dalle sopra citate componenti rappresentative.

La Commissione sarà comunque valida e continuerà ad essere operativa anche se una o più delle organizzazioni sopra citate non designasse o ritirasse il suo rappresentante.

- nominare, con effetto immediato e fino al termine dell'anno sportivo 2006/2007, ad integrazione dell'attuale composizione della Commissione Esecutiva dei Procuratori, in rappresentanza dell'USAP il Sig. Gianni Zappi Componente effettivo ed il Sig. Federico Fucà Componente supplente;
- nominare, con effetto immediato e fino al termine dell'anno sportivo 2006/2007, ad integrazione dell'attuale composizione della Commissione Esecutiva dei Procuratori, in rappresentanza della GIBA, quale Componente supplente l'avv. Giuseppe Cassì.

DELIBERA N.396

Il Consiglio Federale,

visto l'art.32 dello Statuto Federale;

vista la propria deliberazione n. 277 del 4 febbraio 2006 con la quale è stato recepito ed applicato il Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici nel testo deliberato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 615 del 22 dicembre 2005;

vista la deliberazione del Presidente del C.O.N.I. n. 185/25 del 6 aprile 2006, ratificata dalla Giunta Nazionale in data 20 aprile 2006 con provvedimento n.197, con la quale sono state apportate le integrazioni al nuovo testo del Disciplinare per l'esenzione ai fini terapeutici;

DELIBERA

di recepire ed applicare integralmente le modifiche al nuovo Disciplinare per l'esenzione ai fini terapeutici in conformità alla deliberazione del Presidente del C.O.N.I. n. 185/25 del 6 aprile 2006, successivamente ratificata dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con provvedimento n. 197 del 20 aprile 2006.



Coni

Il Presidente

Deliberazione n. 185/25

del 6 aprile 2006

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera f) dello Statuto del CONI;

VISTO l'articolo 1 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138;

ATTESO che il CONI è l'Organizzazione Antidoping Nazionale (NADO) riconosciuta da WADA;


ATTESO che il CONI ha il potere di elaborare ed applicare ogni adeguato provvedimento di propria competenza per la lotta contro il doping, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, dal citato decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280;

VISTA la richiesta del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici (CEFT) di integrare il Disciplinare con disposizioni finali ;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di approvare le integrazioni proposte dal CEFT di cui in premessa;

DELIBERA

Di approvare le integrazioni al Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici, che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante.


(Giovanni Petrucci)



CONI

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI.

Art.1 Attribuzioni del CONI

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è l'organizzazione antidoping nazionale che ha adottato il Codice Mondiale Antidoping dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping.
2. Ai sensi dell'art.4.4. del Codice Mondiale Antidoping WADA, il CONI deve garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale, l'attivazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l'uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito possano richiedere l'esenzione a fini terapeutici (TUE).
3. Le domande di cui al comma 1 devono essere:
 - a) esaminate in conformità con gli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) trasmesse tempestivamente alla WADA per il seguito di competenza.

Art.2 Istituzione del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici

1. A norma dell'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, nell'ambito della Commissione Medico-Scientifica Antidoping del CONI è istituito il Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici (di seguito CEFT).

Art.3 Attività del CEFT

1. Il CEFT è la struttura medica centrale istituita dal CONI per l'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT attende allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) esamina il modulo di richiesta standard (modulo TUE) e l'allegata documentazione, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici e concede l'esenzione;
 - b) verifica la compilazione per intero ed in maniera corretta del modulo di richiesta per il processo abbreviato (modulo ATUE), in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - c) emana istruzioni ed effettua comunicazioni ai destinatari della normativa antidoping ed alla WADA per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.

Art.4 Composizione del CEFT

1. Il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping presiede il CEFT ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, in conformità alle disposizioni di cui all'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT è composto da un massimo di sei membri, fra i quali:
 - a) il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping;
 - b) almeno tre medici esperti nella cura e nel trattamento degli atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva. Il Presidente designa un Vice Presidente tra i componenti il CEFT.
3. Il CEFT svolge le funzioni previste dal presente disciplinare in piena autonomia. I membri si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle disposizioni del presente disciplinare, del Codice Mondiale Antidoping WADA (Codice) e delle Norme Sportive Antidoping del CONI.
4. Alle spese di funzionamento del CEFT provvede il CONI.
5. Il presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti, ivi compresi i componenti della Commissione Medico-Scientifica Antidoping, per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici.
6. In seno al CEFT le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Commissione Medico-Scientifica Antidoping.
7. La carica ricoperta in seno al CEFT è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, quale rimborso spese per ogni riunione o seduta di lavoro cui ciascun Componente e/o il Segretario prendono parte.

Art.5 Istruzioni generali

1. La pianificazione e gestione del rilascio dell'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati, Società sportive e Federazioni sportive nazionali, anche al fine di consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza, l'accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente Disciplinare.
2. La sottoscrizione di una richiesta di esenzione a fini terapeutici da parte del medico comporta - sotto la propria responsabilità - l'attestazione contestuale che la patologia in atto e la terapia praticata hanno/non hanno comportato la sospensione temporanea dell'attività sportiva e hanno/non hanno indotto modificazioni della idoneità all'attività sportiva.
3. Le Commissioni Antidoping federali e/o i Medici federali garantiscono l'efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti adottati dal CONI e l'interazione con le strutture preposte all'attività antidoping di cui al Titolo II del Regolamento contenuto nelle Norme sportive antidoping ed in particolare con il CEFT per le disposizioni del presente Disciplinare.

Art. 6 Controllo dell'idoneità specifica allo sport

1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.
2. L'accertamento di idoneità viene determinato dal medico visitatore (specialista in medicina dello sport o ex art. 5 legge 33/1980), tenuto conto delle vigenti disposizioni statuali e regionali, nonché delle norme stabilite in materia dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
3. Per il riconoscimento dell'idoneità specifica i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B allegate al D.M. 18.2.1982.
4. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore sul loro stato di salute ed in particolare devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici.
5. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
6. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità, la cui presentazione, da parte dell'interessato, è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
7. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
8. Il soggetto riconosciuto idoneo deve tempestivamente informare il medico visitatore di cui al presente articolo sull'insorgere di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici di cui ai successivi artt. 8 e 9.

Art.7 Comitati competenti per l'esenzione a fini terapeutici

1. Gli atleti riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali di livello nazionale richiedono l'esenzione al CEFT di cui al presente disciplinare.
2. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza o dell'Organismo Internazionale, sia per la richiesta standard sia per la richiesta con procedura abbreviata, dando tempestivamente comunicazione, sia della richiesta di esenzione, sia della relativa autorizzazione, al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale e/o del Medico federale.
3. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati selezionati per le rappresentative nazionali a norma dell'art.31.4 dello Statuto CONI e/o partecipino a qualsiasi titolo a manifestazioni internazionali.
4. Le Federazioni sportive nazionali provvedono a trasmettere al CEFT l'elenco degli atleti di livello nazionale; sono comunque atleti di livello nazionale coloro che negli ultimi dodici mesi sono stati inseriti nell'RTP (Registered Testing Pool) o abbiano partecipato ovvero parteciperanno alle attività agonistiche soggette al TDP (Testing Distribution Planning).

5. Gli atleti che non sono di livello internazionale o nazionale sono soggetti alla presentazione al CEFT della sola domanda di TUE (standard). Per l'assunzione di sostanze vietate autorizzabili mediante compilazione di modulistica ATUE (procedura abbreviata), detti atleti hanno comunque l'obbligo di tenere a disposizione delle Autorità competenti la documentazione medica ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000.
6. L'esenzione concessa dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale ha efficacia anche in ambito nazionale.
7. A norma dell'art.15.4 del *Codice*, l'esenzione concessa da ogni Firmatario del *Codice* stesso può essere riconosciuta e osservata da tutti gli altri Firmatari. I Firmatari possono altresì riconoscere le medesime decisioni degli Organismi che non hanno ritenuto di accettare il *Codice* se la normativa di tali Organismi è comunque conforme al *Codice*.
8. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dalle Federazioni Internazionali e dagli Organismi Internazionali in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al CEFT a cura dell'atleta interessato per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.

Art. 8 La domanda di esenzione a fini terapeutici "Standard" (TUE)

1. La TUE - in attuazione degli Standard Internazionali - deve essere presentata, per il tramite della Federazione sportiva nazionale, - mediante compilazione di modulistica "TUE" (come da allegato 1 al presente disciplinare nella versione in lingua inglese approvata dalla WADA e reperibile anche sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*):
 - a) almeno 21 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo nel caso in cui un atleta abbia necessità di assumere una sostanza vietata o praticare un metodo proibito ai sensi della Lista WADA, non compresi nell'ambito di pertinenza di una TUE abbreviata di cui all'art. 9 del presente Disciplinare;
 - b) tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di emergenza non procrastinabile in funzione del quadro clinico dell'atleta.
2. La TUE deve essere presentata mediante compilazione dattilografica o in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e rinviata alla Federazione sportiva di riferimento.
3. La TUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel Gruppo registrato per i controlli ("RTP") in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. Qualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica che, in caso di inadempienza, sarà respinta.
4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.

5. Nella TUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
6. Per una TUE relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non procrastinabile, è necessario specificare la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.
7. Per una TUE relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.
8. Una TUE non sarà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta;
 - b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda prima del controllo antidoping.
9. La domanda per poter essere accettata ed esaminata dal CEFT deve contenere in copia:
 - a) storia clinica medica e risultati specifici relativi alla patologia in essere;
 - b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati diagnostici specifici della patologia in essere;
 - c) breve sintesi in lingua italiana, con traduzione in lingua inglese soltanto per gli atleti inseriti nel RTP, della storia medica dell'atleta. In caso di inadempienza da parte del medico dell'invio di tale sintesi nella versione in lingua inglese, sarà cura della Federazione sportiva nazionale di riferimento provvedere alla traduzione della versione in italiano prodotta;
 - d) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - e) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta di cui alle Norme sportive antidoping.
10. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT di cui al presente disciplinare saranno eseguiti a spese del richiedente.
11. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito.
12. E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.
13. L'elaborazione della domanda deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.

14. Anche a norma dell'articolo 7 e del successivo articolo 14 del presente Disciplinare, un atleta non può sottoporre una domanda di TUE a più di un Organismo antidoping.
15. La domanda – trasmessa, a pena di improcedibilità completa della documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping e per il tramite della Federazione sportiva nazionale – deve contenere un elenco delle richieste, in corso o passate, dell'autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, gli enti a cui sono state sottoposte le domande e le decisioni di tali organizzazioni.
16. La Federazione sportiva nazionale trasmette al CEFT le sole domande complete a norma del presente Disciplinare.
17. L'esenzione sarà concessa in considerazione dei seguenti aspetti:
 - a) se l'atleta non subirà un danno alla salute a seguito dell'autorizzazione all'assunzione delle sostanze richieste;
 - b) se l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento delle prestazioni, salvo quello attribuibile al ritorno ad uno stato di salute normale dopo il trattamento di una patologia medica accertata;
 - c) se l'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti finalizzato ad aumentare livelli di ormoni endogeni collocati ai limiti inferiori del range di normalità individuale sia considerato intervento terapeutico accettabile;
 - d) se non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza o del metodo normalmente vietati;
 - e) se la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non siano la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella lista WADA in vigore.
18. Le decisioni del CEFT dovrebbero essere completate entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica significativa ai fini della concessione dell'esenzione.
19. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.
20. Nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l'atleta può cominciare il trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione del CEFT. Si fa eccezione per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza indispensabile per le condizioni fisiche dell'atleta e, in tal caso, l'autorizzazione può avere validità retroattiva.
21. Nel caso in cui una TUE venga concessa ad un atleta inserito nel RTP, l'atleta, per il tramite della Federazione di appartenenza, e la WADA riceveranno dal CEFT immediatamente comunicazione dell'esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e alle condizioni relative a tale TUE.

Art. 9 La domanda di esenzione a fini terapeutici "Abbreviata" (ATUE)

1. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con "procedura abbreviata" sono esclusivamente i seguenti: beta-2 agonisti

- (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per via inalatoria e glucocorticosteroidi per via non sistemica.
2. La domanda di esenzione per le predette sostanze deve essere presentata mediante compilazione di modulistica "ATUE" (allegato 2 del presente Disciplinare, anche reperibile sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*) da inoltrare al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
 3. La ATUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel RTP in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. ualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica.
 4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, la disciplina sportiva e, ove necessario, la posizione o il ruolo specifico dell'atleta.
 5. Nella ATUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
 6. Alla ATUE devono essere allegati in copia, a pena di improcedibilità:
 - a) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta, di cui alle Norme sportive antidoping;
 - c) documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping.
 7. La ATUE deve essere trasmessa tempestivamente e, comunque, sarà presa in considerazione una domanda presentata soltanto non oltre 48 ore dalla data di inizio della terapia.
 8. La ATUE entra in vigore al momento del ricevimento di una notifica completa (modulistica compilata per intero e correttamente in ogni sua parte comprensiva dei previsti allegati) da parte del CEFT di cui al presente disciplinare. Le notifiche incomplete saranno restituite al richiedente, ai fini delle integrazioni richieste dal CEFT per l'entrata in vigore della ATUE.
 9. Il CEFT può non autorizzare un'esenzione nel caso in cui ritenga non sussistano le condizioni di una necessità terapeutica in relazione all'intervento farmacologico adottato.
 10. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.
 11. Il CEFT trasmette alla WADA i soli certificati di autorizzazione emessi in applicazione del presente articolo, riferiti agli atleti inseriti nel RTP.

Art.10 Riesame e revoca dell'esenzione a fini terapeutici

1. La WADA ha l'opportunità di rivedere un'autorizzazione della TUE e ATUE e negare tale decisione qualora riscontrasse la non corrispondenza della domanda ai requisiti previsti dagli Standard Internazionali.
2. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'esenzione. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA dovrebbe completare il riesame entro 30 giorni.
3. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di una TUE e ATUE venisse revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta.
4. Se una TUE viene negata dal CEFT, l'atleta ha diritto di ricorrere in appello rivolgendosi al Giudice di ultima istanza in materia di doping - istituito presso il CONI - salvo il diritto ad attivare successivamente anche il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS).
5. Se un atleta chiede l'esame di una TUE negata, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA - per i procedimenti di sua competenza e qualora lo ritenga necessario - potrà chiedere all'atleta ed a spese di quest'ultimo, ulteriori informazioni mediche.
6. Una TUE può essere revocata dal CEFT o dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.
7. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere una TUE secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

Art.11 Centro informazioni della WADA

1. Per i soli atleti inseriti nel RTP, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le TUEs, accompagnate da una breve sintesi in lingua inglese della storia clinica, fornite al momento della presentazione della domanda di esenzione dal medico di riferimento ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, in conformità alla sezione 7 degli Standard Internazionali.
2. Per i soli atleti inseriti nel RTP e relativamente alle ATUEs, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le richieste mediche presentate dagli atleti in conformità alla sezione 8 degli Standard Internazionali.
3. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche.

Art. 12 Riservatezza delle informazioni

1. Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si propone di garantire la tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, stabilendo regole e modalità per la raccolta, la registrazione, la conservazione e la consultazione dei dati personali sia in forma tradizionale (verbale o cartacea), che con il supporto di strumenti informatici.
2. I dati personali inerenti allo stato di salute ed alla vita riproduttiva dell'individuo rientrano nel gruppo dei "dati sensibili".
3. I dati sensibili indispensabili per perseguire la finalità di tutela della salute o di incolumità fisica dell'interessato, possono essere trattati solo previa informativa circa il loro trattamento e con il consenso dell'interessato espresso in forma scritta.
4. L'informativa e il modulo di consenso sono documenti allegati alle "Norme sportive antidoping" (reperibili sul sito del CONI www.coni.it) e devono essere sottoscritti dall'atleta all'atto del tesseramento ed allegati alla domanda di esenzione.
5. Il richiedente, con il tesseramento e la sottoscrizione degli allegati richiamati al precedente comma 4, fornisce il consenso scritto per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CEFT di cui al presente disciplinare, alla WADA e, se necessario, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato nella gestione, nella revisione o nelle procedure d'appello delle TUEs.
6. Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni indipendenti, tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza divulgare il nome dell'atleta interessato. Il richiedente con il tesseramento fornisce altresì per permettere ai membri del CEFT di comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping competenti, in base a quanto previsto dal Codice.
7. I membri del CEFT e l'amministrazione delle organizzazioni antidoping competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza. In particolare, saranno tenute riservate:
 - a) tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'*atleta* e dal suo medico, o medici curanti;
 - b) tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del medico o dei medici coinvolti.
8. Nel caso in cui l'atleta desideri revocare il diritto del CEFT di cui al presente disciplinare o del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, deve dare comunicazione scritta della sua decisione anche al proprio medico. In conseguenza di tale decisione, l'atleta non otterrà l'approvazione o il rinnovo di una TUE.
9. I dati acquisiti dal CEFT saranno comunicati esclusivamente ai soggetti esterni previsti da specifiche disposizioni di legge o per soddisfare obblighi statistici connessi con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).
10. I dati saranno anche utilizzati per fini di ricerca scientifica nel rispetto del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" approvato dal Garante in data 13 maggio 2004 e saranno conservati in forma tradizionale per soddisfare le obbligazioni medico-legali.

12. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si comunica che:
- **Titolare del trattamento dei dati** è il Presidente del CEFT;
 - Responsabile del trattamento dei dati** è il Segretario Componente del CEFT;
 - **Incaricati del trattamento dei dati** sono, oltre al Presidente ed al Segretario, i componenti del CEFT e il personale assegnato a collaborare con il CEFT.

Art.13 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento contenuto nelle Norme Sportive Antidoping e salvo che il fatto non rappresenti più grave illecito sportivo, il mancato rispetto delle norme del presente Disciplinare da parte dei tesserati costituisce violazione della normativa antidoping, punibile con la sanzione della nota di biasimo e fino ad un massimo di mesi sei di sospensione dall'attività sportiva rispettivamente svolta.

Art. 14 Disposizioni finali

1. A norma del presente Disciplinare, il Presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti per gli sport praticati dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs).
2. Il C.I.P. assicura la consulenza di un esperto, contestualmente ad ogni inoltro delle richieste di esenzione a fini terapeutici, che ha titolo a partecipare alle riunioni del CEFT.
3. Gli atleti tesserati al C.I.P. sono esentati dal versamento dei diritti amministrativi previsti dal Disciplinare.
4. Sono tenuti ad inoltrare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs) i soli atleti tesserati al CIP convocati per la partecipazione a competizioni internazionali. La domanda deve essere indirizzata agli Organismi internazionali, per gli atleti riconosciuti dagli stessi di alto livello, al CEFT, per gli altri atleti.
5. Gli atleti non inseriti nell'RTP e non partecipanti ad eventi inseriti nel TDP debbono comunque presentare, a richiesta del CEFT ovvero degli Organi di giustizia degli Enti di Promozione Sportiva, idonea documentazione medica che possa giustificare ai fini sportivi l'assunzione delle sostanze oggetto di TUEs.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>137</u> del <u>20 APR 2006</u>				
Oggetto. ETICA E ANTIDOPING: "Ratifica della Deliberazione n. 00185/25 del 6 aprile 2006 adottata dal Presidente del CONI in via d'urgenza concernente le integrazioni al Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici di cui alle Norme Sportive Antidoping" "Nomina di un componente del Comitato per i controlli antidoping"				
<u>Esecuzione:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Conoscenza:</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<u>Consegnata il:</u>	<u>28 APR. 2006</u>			

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO l'articolo 8, lettera f) dello Statuto del CONI;

VISTO l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTA la Deliberazione n. 00185/25 del 6 aprile 2006 adottata dal Presidente del CONI in via d'urgenza concernente le integrazioni al Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici di cui alle Norme Sportive Antidoping"

RITENUTO di integrare con un nuovo componente l'organico del Comitato per i controlli antidoping alla luce della modifica regolamentare;

deliberazione n. 197

Riunione del 20 APR 2006

RILEVATO che il Dott. Paolo Borrione risulta in possesso degli idonei requisiti per far parte del predetto Comitato, come da curriculum vitae allegato;

RAVVISATA la necessità di provvedere nella prima riunione utile della Giunta Nazionale alla ratifica della deliberazione presidenziale, nonché all'integrazione del Comitato per i controlli antidoping ;

DELIBERA

- di ratificare la Deliberazione n. 00185/25 del 6 aprile 2006 adottata dal Presidente del CONI in via d'urgenza, le integrazioni al Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici, che allegato forma parte integrante della presente deliberazione;
- di nominare il Dott. Paolo Borrione componente del Comitato per i controlli antidoping del CONI.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti; la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa

Il Dirigente
Dott. Marco Arpino





Coni

Allegato n. 1
Deliberazione n. 182
Riunione del ~~20 APR 2006~~

Il Presidente

Deliberazione n. 185/25

del 6 aprile 2006

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera f) dello Statuto del CONI;

VISTO l'articolo 1 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138;

ATTESO che il CONI è l'Organizzazione Antidoping Nazionale (NADO) riconosciuta da WADA;


ATTESO che il CONI ha il potere di elaborare ed applicare ogni adeguato provvedimento di propria competenza per la lotta contro il doping, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522, dal citato decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni nonché dal decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280;

VISTA la richiesta del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici (CEFT) di integrare il Disciplinare con disposizioni finali;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di approvare le integrazioni proposte dal CEFT di cui in premessa;

DELIBERA

Di approvare le integrazioni al Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici, che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante.


(Giovanni Petrucci)



CONI

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI.

Art.1 Attribuzioni del CONI

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è l'organizzazione antidoping nazionale che ha adottato il Codice Mondiale Antidoping dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per avviare, attuare e applicare qualsiasi parte del processo di controllo antidoping.
2. Ai sensi dell'art.4.4. del Codice Mondiale Antidoping WADA, il CONI deve garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale, l'attivazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l'uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito possano richiedere l'esenzione a fini terapeutici (TUE).
3. Le domande di cui al comma 1 devono essere:
 - a) esaminate in conformità con gli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) trasmesse tempestivamente alla WADA per il seguito di competenza.

Art.2 Istituzione del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici

1. A norma dell'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici, nell'ambito della Commissione Medico-Scientifica Antidoping del CONI è istituito il Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici (di seguito CEFT).

Art.3 Attività del CEFT

1. Il CEFT è la struttura medica centrale istituita dal CONI per l'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT attende allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) esamina il modulo di richiesta standard (modulo TUE) e l'allegata documentazione, in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici e concede l'esenzione;
 - b) verifica la compilazione per intero ed in maniera corretta del modulo di richiesta per il processo abbreviato (modulo ATUE), in conformità agli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici;
 - c) emana istruzioni ed effettua comunicazioni ai destinatari della normativa antidoping ed alla WADA per il tramite del Coordinamento Attività Antidoping del CONI.

Art.4 Composizione del CEFT

1. Il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping presiede il CEFT ed individua la composizione dello stesso, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, in conformità alle disposizioni di cui all'art.6 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.
2. Il CEFT è composto da un massimo di sei membri, fra i quali:
 - a) il presidente della Commissione Medico-Scientifica Antidoping;
 - b) almeno tre medici esperti nella cura e nel trattamento degli atleti, di cui uno con specifica esperienza nello sport disabili, con una solida conoscenza della medicina clinica e sportiva. Il Presidente designa un Vice Presidente tra i componenti il CEFT.
3. Il CEFT svolge le funzioni previste dal presente disciplinare in piena autonomia. I membri si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle disposizioni del presente disciplinare, del Codice Mondiale Antidoping WADA (Codice) e delle Norme Sportive Antidoping del CONI.
4. Alle spese di funzionamento del CEFT provvede il CONI.
5. Il presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti, ivi compresi i componenti della Commissione Medico-Scientifica Antidoping, per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici.
6. In seno al CEFT le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Commissione Medico-Scientifica Antidoping.
7. La carica ricoperta in seno al CEFT è gratuita; è attribuito un gettone di presenza, quale rimborso spese per ogni riunione o seduta di lavoro cui ciascun Componente e/o il Segretario prendono parte.

Art.5 Istruzioni generali

1. La pianificazione e gestione del rilascio dell'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT deve scaturire dalla interazione operativa tra tesserati, Società sportive e Federazioni sportive nazionali, anche al fine di consentire a queste ultime, per le attività di loro competenza, l'accertamento del rispetto delle normative statuali, regionali e sportive in materia, con particolare riguardo alle disposizioni di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente Disciplinare.
2. La sottoscrizione di una richiesta di esenzione a fini terapeutici da parte del medico comporta - sotto la propria responsabilità - l'attestazione contestuale che la patologia in atto e la terapia praticata hanno/non hanno comportato la sospensione temporanea dell'attività sportiva e hanno/non hanno indotto modificazioni della idoneità all'attività sportiva.
3. Le Commissioni Antidoping federali e/o i Medici federali garantiscono l'efficace ed efficiente attuazione dei provvedimenti adottati dal CONI e l'interazione con le strutture preposte all'attività antidoping di cui al Titolo II del Regolamento contenuto nelle Norme sportive antidoping ed in particolare con il CEFT per le disposizioni del presente Disciplinare.

Art. 6 Controllo dell'idoneità specifica allo sport

1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.
2. L'accertamento di idoneità viene determinato dal medico visitatore (specialista in medicina dello sport o ex art. 5 legge 33/1980), tenuto conto delle vigenti disposizioni statuali e regionali, nonché delle norme stabilite in materia dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
3. Per il riconoscimento dell'idoneità specifica i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B allegate al D.M. 18.2.1982.
4. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore sul loro stato di salute ed in particolare devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici.
5. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
6. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità, la cui presentazione, da parte dell'interessato, è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
7. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
8. Il soggetto riconosciuto idoneo deve tempestivamente informare il medico visitatore di cui al presente articolo sull'insorgere di patologie che comportino domande di esenzione a fini terapeutici di cui ai successivi artt. 8 e 9.

Art.7 Comitati competenti per l'esenzione a fini terapeutici

1. Gli atleti riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali di livello nazionale richiedono l'esenzione al CEFT di cui al presente disciplinare.
2. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione al Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale di appartenenza o dell'Organismo Internazionale, sia per la richiesta standard sia per la richiesta con procedura abbreviata, dando tempestivamente comunicazione, sia della richiesta di esenzione, sia della relativa autorizzazione, al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale e/o del Medico federale.
3. Sono atleti di livello internazionale coloro che sono stati selezionati per le rappresentative nazionali a norma dell'art.31.4 dello Statuto CONI e/o partecipino a qualsiasi titolo a manifestazioni internazionali.
4. Le Federazioni sportive nazionali provvedono a trasmettere al CEFT l'elenco degli atleti di livello nazionale; sono comunque atleti di livello nazionale coloro che negli ultimi dodici mesi sono stati inseriti nell'RTP (Registered Testing Pool) o abbiano partecipato ovvero parteciperanno alle attività agonistiche soggette al TDP (Testing Distribution Planning).

5. Gli atleti che non sono di livello internazionale o nazionale sono soggetti alla presentazione al CEFT della sola domanda di TUE (standard). Per l'assunzione di sostanze vietate autorizzabili mediante compilazione di modulistica ATUE (procedura abbreviata), detti atleti hanno comunque l'obbligo di tenere a disposizione delle Autorità competenti la documentazione medica ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000.
6. L'esenzione concessa dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale ha efficacia anche in ambito nazionale.
7. A norma dell'art.15.4 del *Codice*, l'esenzione concessa da ogni Firmatario del *Codice* stesso può essere riconosciuta e osservata da tutti gli altri Firmatari. I Firmatari possono altresì riconoscere le medesime decisioni degli Organismi che non hanno ritenuto di accettare il *Codice* se la normativa di tali Organismi è comunque conforme al *Codice*.
8. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dalle Federazioni Internazionali e dagli Organismi Internazionali in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al CEFT a cura dell'atleta interessato per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.

Art. 8 La domanda di esenzione a fini terapeutici "Standard" (TUE)

1. La TUE - in attuazione degli Standard Internazionali - deve essere presentata, per il tramite della Federazione sportiva nazionale, - mediante compilazione di modulistica "TUE" (come da allegato I al presente disciplinare nella versione in lingua inglese approvata dalla WADA e reperibile anche sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*):
 - a) almeno 21 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo nel caso in cui un atleta abbia necessità di assumere una sostanza vietata o praticare un metodo proibito ai sensi della Lista WADA, non compresi nell'ambito di pertinenza di una TUE abbreviata di cui all'art. 9 del presente Disciplinare;
 - b) tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di emergenza non procrastinabile in funzione del quadro clinico dell'atleta.
2. La TUE deve essere presentata mediante compilazione dattilografica o in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO). La modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e rinviata alla Federazione sportiva di riferimento.
3. La TUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel Gruppo registrato per i controlli ("RTP") in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. Qualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica che, in caso di inadempienza, sarà respinta.
4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico.

5. Nella TUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
6. Per una TUE relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non procrastinabile, è necessario specificare la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico.
7. Per una TUE relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.
8. Una TUE non sarà autorizzata retroattivamente, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) è stato necessario un trattamento di emergenza o un trattamento per una patologia medica acuta;
 - b) a causa di circostanze eccezionali, il richiedente non ha avuto la possibilità o il tempo sufficiente per sottoporre la sua domanda, o il CEFT per esaminare tale domanda prima del controllo antidoping.
9. La domanda per poter essere accettata ed esaminata dal CEFT deve contenere in copia:
 - a) storia clinica medica e risultati specifici relativi alla patologia in essere;
 - b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati diagnostici specifici della patologia in essere;
 - c) breve sintesi in lingua italiana, con traduzione in lingua inglese soltanto per gli atleti inseriti nel RTP, della storia medica dell'atleta. In caso di inadempienza da parte del medico dell'invio di tale sintesi nella versione in lingua inglese, sarà cura della Federazione sportiva nazionale di riferimento provvedere alla traduzione della versione in italiano prodotta;
 - d) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - e) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta di cui alle Norme sportive antidoping.
10. Ulteriori analisi, esami o indagini di imaging pertinenti richiesti dal CEFT di cui al presente disciplinare saranno eseguiti a spese del richiedente.
11. La domanda deve contenere la dichiarazione di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito.
12. E' responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.
13. L'elaborazione della domanda deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.

14. Anche a norma dell'articolo 7 e del successivo articolo 14 del presente Disciplinare, un atleta non può sottoporre una domanda di TUE a più di un Organismo antidoping.
15. La domanda - trasmessa, a pena di improcedibilità completa della documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping e per il tramite della Federazione sportiva nazionale - deve contenere un elenco delle richieste, in corso o passate, dell'autorizzazione ad utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati, gli enti a cui sono state sottoposte le domande e le decisioni di tali organizzazioni.
16. La Federazione sportiva nazionale trasmette al CEFT le sole domande complete a norma del presente Disciplinare.
17. L'esenzione sarà concessa in considerazione dei seguenti aspetti:
 - a) se l'atleta non subirà un danno alla salute a seguito dell'autorizzazione all'assunzione delle sostanze richieste;
 - b) se l'uso terapeutico della sostanza vietata o del metodo proibito non produrrà un miglioramento delle prestazioni, salvo quello attribuibile al ritorno ad uno stato di salute normale dopo il trattamento di una patologia medica accertata;
 - c) se l'uso di qualsiasi sostanza o metodo proibiti finalizzato ad aumentare livelli di ormoni endogeni collocati ai limiti inferiori del range di normalità individuale sia considerato intervento terapeutico accettabile;
 - d) se non esiste un'alternativa terapeutica ragionevole all'uso della sostanza o del metodo normalmente vietati;
 - e) se la necessità di utilizzare una sostanza o un metodo normalmente vietati non siano la conseguenza, parziale o totale, di un precedente uso non terapeutico di sostanze comprese nella lista WADA in vigore.
18. Le decisioni del CEFT dovrebbero essere completate entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione medica significativa ai fini della concessione dell'esenzione.
19. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.
20. Nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l'atleta può cominciare il trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione del CEFT. Si fa eccezione per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza indispensabile per le condizioni fisiche dell'atleta e, in tal caso, l'autorizzazione può avere validità retroattiva.
21. Nel caso in cui una TUE venga concessa ad un atleta inserito nel RTP, l'atleta, per il tramite della Federazione di appartenenza, e la WADA riceveranno dal CEFT immediatamente comunicazione dell'esenzione che comprende le informazioni relative alla durata dell'autorizzazione e alle condizioni relative a tale TUE.

Art. 9 La domanda di esenzione a fini terapeutici "Abbreviata" (ATUE)

1. Le sostanze vietate o i metodi proibiti che possono essere autorizzati con "procedura abbreviata" sono esclusivamente i seguenti: beta-2 agonisti

- (formoterolo, salbutamolo, salmeterolo e terbutalina) per via inalatoria e glucocorticosteroidi per via non sistemica.
2. La domanda di esenzione per le predette sostanze deve essere presentata mediante compilazione di modulistica "ATUE" (allegato 2 del presente Disciplinare, anche reperibile sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*) da inoltrare al CEFT di cui al presente disciplinare per il tramite della Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
 3. La ATUE deve essere presentata mediante compilazione in lingua inglese per gli atleti inseriti nel RTP in attuazione delle disposizioni impartite dalla WADA, in lingua italiana per tutti gli altri atleti. ualora i medici responsabili della compilazione avessero difficoltà nella trascrizione in lingua inglese, la Federazione sportiva nazionale di riferimento avrà cura di provvedere alla traduzione del contenuto della modulistica.
 4. La domanda deve indicare la Federazione sportiva nazionale di appartenenza, la disciplina sportiva e, ove necessario, la posizione o il ruolo specifico dell'atleta.
 5. Nella ATUE devono essere specificati il principio attivo del farmaco secondo la classificazione ATC, la via di somministrazione, la posologia, la frequenza di somministrazione, la data di inizio e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione.
 6. Alla ATUE devono essere allegati in copia, a pena di improcedibilità:
 - a) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede l'esenzione a fini terapeutici;
 - b) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta, di cui alle Norme sportive antidoping;
 - c) documentazione comprovante il versamento dei diritti amministrativi previsti nella Tabella di cui alle Norme sportive antidoping.
 7. La ATUE deve essere trasmessa tempestivamente e, comunque, sarà presa in considerazione una domanda presentata soltanto non oltre 48 ore dalla data di inizio della terapia.
 8. La ATUE entra in vigore al momento del ricevimento di una notifica completa (modulistica compilata per intero e correttamente in ogni sua parte comprensiva dei previsti allegati) da parte del CEFT di cui al presente disciplinare. Le notifiche incomplete saranno restituite al richiedente, ai fini delle integrazioni richieste dal CEFT per l'entrata in vigore della ATUE.
 9. Il CEFT può non autorizzare un'esenzione nel caso in cui ritenga non sussistano le condizioni di una necessità terapeutica in relazione all'intervento farmacologico adottato.
 10. Le decisioni del CEFT di cui al presente disciplinare saranno comunicate alla Federazione sportiva nazionale di riferimento che provvederà tempestivamente ad inoltrarle all'atleta.
 11. Il CEFT trasmette alla WADA i soli certificati di autorizzazione emessi in applicazione del presente articolo, riferiti agli atleti inseriti nel RTP.

Art.10 Riesame e revoca dell'esenzione a fini terapeutici

1. La WADA ha l'opportunità di rivedere un'autorizzazione della TUE e ATUE e negare tale decisione qualora riscontrasse la non corrispondenza della domanda ai requisiti previsti dagli Standard Internazionali.
2. La WADA può avviare un riesame in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'esenzione. Il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA dovrebbe completare il riesame entro 30 giorni.
3. Se in seguito al riesame, la decisione relativa alla concessione di una TUE e ATUE venisse revocata, la revoca non avrà valore retroattivo e non annullerà i risultati ottenuti dall'atleta nel periodo in cui l'esenzione era valida e tale decisione entrerà in vigore al più tardi 14 giorni dopo la notifica della delibera all'atleta.
4. Se una TUE viene negata dal CEFT, l'atleta ha diritto di ricorrere in appello rivolgendosi al Giudice di ultima istanza in materia di doping – istituito presso il CONI – salvo il diritto ad attivare successivamente anche il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS).
5. Se un atleta chiede l'esame di una TUE negata, il Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA – per i procedimenti di sua competenza e qualora lo ritenga necessario - potrà chiedere all'atleta ed a spese di quest'ultimo, ulteriori informazioni mediche.
6. Una TUE può essere revocata dal CEFT o dal Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA in qualsiasi momento. L'atleta, la sua Federazione internazionale e tutte le organizzazioni antidoping competenti saranno informate immediatamente.
7. La revoca entrerà in vigore al momento della notifica della decisione all'atleta. L'atleta avrà comunque la possibilità di presentare domanda per ottenere una TUE secondo le modalità stabilite nella sezione 7 degli Standard Internazionali per l'esenzione a fini terapeutici.

Art.11 Centro informazioni della WADA

1. Per i soli atleti inseriti nel RTP, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le TUEs, accompagnate da una breve sintesi in lingua inglese della storia clinica, fornite al momento della presentazione della domanda di esenzione dal medico di riferimento ovvero dalla Federazione sportiva nazionale, in conformità alla sezione 7 degli Standard Internazionali.
2. Per i soli atleti inseriti nel RTP e relativamente alle ATUEs, il CEFT dovrà fornire al Centro informazioni della WADA le richieste mediche presentate dagli atleti in conformità alla sezione 8 degli Standard Internazionali.
3. Il Centro informazioni della WADA garantirà la rigorosa riservatezza di tutte le informazioni mediche.

Art. 12 Riservatezza delle informazioni

1. Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si propone di garantire la tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, stabilendo regole e modalità per la raccolta, la registrazione, la conservazione e la consultazione dei dati personali sia in forma tradizionale (verbale o cartacea), che con il supporto di strumenti informatici.
2. I dati personali inerenti allo stato di salute ed alla vita riproduttiva dell'individuo rientrano nel gruppo dei "dati sensibili".
3. I dati sensibili indispensabili per perseguire la finalità di tutela della salute o di incolumità fisica dell'interessato, possono essere trattati solo previa informativa circa il loro trattamento e con il consenso dell'interessato espresso in forma scritta.
4. L'informativa e il modulo di consenso sono documenti allegati alle "Norme sportive antidoping" (reperibili sul sito del CONI www.coni.it) e devono essere sottoscritti dall'atleta all'atto del tesseramento ed allegati alla domanda di esenzione.
5. Il richiedente, con il tesseramento e la sottoscrizione degli allegati richiamati al precedente comma 4, fornisce il consenso scritto per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai membri del CEFT di cui al presente disciplinare, alla WADA e, se necessario, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o al personale impegnato nella gestione, nella revisione o nelle procedure d'appello delle TUEs.
6. Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni indipendenti, tutte le informazioni relative alla domanda saranno comunicate senza divulgare il nome dell'atleta interessato. Il richiedente con il tesseramento fornisce altresì per permettere ai membri del CEFT di comunicare le proprie conclusioni alle altre organizzazioni antidoping competenti, in base a quanto previsto dal Codice.
7. I membri del CEFT e l'amministrazione delle organizzazioni antidoping competenti svolgeranno la propria attività nel rispetto della riservatezza. In particolare, saranno tenute riservate:
 - a) tutte le informazioni e i dati medici forniti dall'*atleta* e dal suo medico, o medici curanti;
 - b) tutte le informazioni relative alla domanda, inclusi il nome del medico o dei medici coinvolti.
8. Nel caso in cui l'atleta desideri revocare il diritto del CEFT di cui al presente disciplinare o del Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA di ottenere informazioni mediche sul suo conto, deve dare comunicazione scritta della sua decisione anche al proprio medico. In conseguenza di tale decisione, l'atleta non otterrà l'approvazione o il rinnovo di una TUE.
9. I dati acquisiti dal CEFT saranno comunicati esclusivamente ai soggetti esterni previsti da specifiche disposizioni di legge o per soddisfare obblighi statistici connessi con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).
10. I dati saranno anche utilizzati per fini di ricerca scientifica nel rispetto del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" approvato dal Garante in data 13 maggio 2004 e saranno conservati in forma tradizionale per soddisfare le obbligazioni medico-legali.

12. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si comunica che:
 - **Titolare del trattamento dei dati** è il Presidente del CEFT;
Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Componente del CEFT;
 - **Incaricati del trattamento dei dati** sono, oltre al Presidente ed al Segretario, i componenti del CEFT e il personale assegnato a collaborare con il CEFT.

Art.13 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento contenuto nelle Norme Sportive Antidoping e salvo che il fatto non rappresenti più grave illecito sportivo, il mancato rispetto delle norme del presente Disciplinare da parte dei tesserati costituisce violazione della normativa antidoping, punibile con la sanzione della nota di biasimo e fino ad un massimo di mesi sei di sospensione dall'attività sportiva rispettivamente svolta.

Art. 14 Disposizioni finali

1. A norma del presente Disciplinare, il Presidente del CEFT può richiedere la consulenza di esperti per gli sport praticati dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), per esaminare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs).
2. Il C.I.P. assicura la consulenza di un esperto, contestualmente ad ogni inoltro delle richieste di esenzione a fini terapeutici, che ha titolo a partecipare alle riunioni del CEFT.
3. Gli atleti tesserati al C.I.P. sono esentati dal versamento dei diritti amministrativi previsti dal Disciplinare.
4. Sono tenuti ad inoltrare le domande di esenzione a fini terapeutici (TUEs) i soli atleti tesserati al CIP convocati per la partecipazione a competizioni internazionali. La domanda deve essere indirizzata agli Organismi internazionali, per gli atleti riconosciuti dagli stessi di alto livello, al CEFT, per gli altri atleti.
5. Gli atleti non inseriti nell'RTP e non partecipanti ad eventi inseriti nel TDP debbono comunque presentare, a richiesta del CEFT ovvero degli Organi di giustizia degli Enti di Promozione Sportiva, idonea documentazione medica che possa giustificare ai fini sportivi l'assunzione delle sostanze oggetto di TUEs.

Allegato n. 2
Deliberazione n. 197
Riunione del 20 APR 2006

CURRICULUM VITAE

Dati personali:

- Nome: Paolo
- Cognome: Borrione
- Data di nascita: 8 Agosto 1968
- Luogo di nascita: Torino
- Cittadinanza: Italiana
- Residenza: Collegno (TO) 10093, Via Tampellini 90,
- Telefono: 011/4034283 - 0335/8344142
- E-mail: borrione@tiscalinet.it, paolo.borrione@torino2006.it,

Studi eseguiti:

- Maturita' scientifica conseguita nel 1987 presso il Collegio San Giuseppe di Torino.
- Corsi di perfezionamento in lingua inglese presso il Brighton Polytechnic di Eastbourne negli anni 1983, 1984, 1985 e 1986.
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 13 Luglio del 1993 presso l'Universita' degli Studi di Torino con la votazione di 103/110, discutendo una tesi dal titolo "L'ipertrofia come modello per lo studio della plasticita' neuronale". La tesi, di cui era relatore la Prof.ssa M.G. Giacobini Robecchi, e' stata considerata degna di stampa.
- Specializzazione in Ematologia conseguita il 21 Novembre 1997 presso l'Universita' degli Studi di Torino con la votazione di 70/70 e lode, discutendo una tesi dal titolo "Vaccinazione anti-idiotipica nel mieloma multiplo: osservazioni cliniche ed immunologiche".

Formazione scientifico-professionale:

- Allievo interno presso il Dipartimento di Anatomia e Fisiologia umana nella sezione di Neuromorfologia (lavorando in diretta collaborazione con il Prof. G. Filogamo e la Prof.ssa M. G. Giacobini Robecchi) (dal Dicembre 1988).
- Partecipazione al comitato organizzatore del II Congresso Internazionale di Paleontologia umana (1987).
- Partecipazione al comitato organizzatore del III Conference of Developmental Neuroscience and Aging (1990).
- Stage presso i dipartimenti di Anatomia umana e di Biochimica II del Karolinska Institutet di Stoccolma (1990).
- Allievo interno presso la Divisione universitaria di Ematologia diretta dal Prof. A. Pileri, in diretta collaborazione con il Dr M. Massaia (Novembre 1991-Novembre 1993).
- Qualifica di Dirigente Medico di I livello, specialita' Ematologia, presso la U.O.n.A. Ematologia ed Oncologia U.O.A. Medicina dell' A.S.L 6 dal 23/7/1998 al 31/12/2001.
- Qualifica di Dirigente Medico di I livello, specialita' Ematologia, presso la S.C.D.U. Clinica Medica dell'Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano dal 01/01/2002
- Doping Control Manager per il Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006 dal 2002

- Segreteria scientifica del Convegno: The role of Medical Services in the Olympic Games: issues and perspectives. Torino 21 Dicembre 2002
- Partecipazione all'Observer Programme di Salt Lake City in occasione dei XIX Giochi Olimpici Invernali 2002
- Partecipazione all'Observer Programme di Pesaro in occasione del Senior World Championship di Pentathlon Moderno 2003
- Partecipazione ai controlli anti-doping eseguiti in occasione dei Giochi Pan-Americani del 2003
- Partecipazione in qualità di membro della World Anti-Doping Agency (WADA) al WADA Outreach Programme in occasione dei Giochi Olimpici di Atene.
- Responsabile dell'organizzazione operativa dei controlli antidoping eseguiti durante le seguenti manifestazioni:
 - ✓ European Championship Short Track Gennaio 2005
 - ✓ European Championship Figure Skating Gennaio 2005
 - ✓ FIS World Cup Cross-Country Gennaio 2005
 - ✓ IPC International Event WC I Nordic Skiing Gennaio 2005
 - ✓ FIS World Cup Nordic Combined Febbraio 2005
 - ✓ FIS World Cup Ski Jumping Febbraio 2005
 - ✓ IBU World Cup Biathlon Febbraio 2005
 - ✓ FIS World Cup Snowboard Febbraio 2005
 - ✓ FIS World Cup Freestyle Febbraio 2005
 - ✓ FIS World Cup Alpine Skiing Febbraio 2005
 - ✓ IPC Ice Hockey International Tournament Novembre 2005
 - ✓ ISU Speed Skating World Championship Dicembre 2005
- Membro della Task force CIO/WADA/Toroc per l'Olympic Games out-of-competition testing plan.
- Docente nel Doping Control Seminar della Pan American Olympic Solidarity (2005)

Società scientifiche:

- Socio della Società Italiana di Neuroscienze dal 1988.
- Socio aggregato Della Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) dal Gennaio 2003

Collaborazioni clinico-scientifiche:

- Collaboratore ricerche C.N.R., 40% e 60%, nei programmi del Prof. G. Filogamo e della Prof.ssa M.G. Giacobini Robecchi (dal 1989).
- Collaboratore ricerche C.N.R., 60%. nei programmi del Prof. A. Pileri e del Dott. M. Massaia (dal 1994 al 1999).
- Collaboratore nello studio pilota: "Immunizzazione attiva contro le proteine monoclonali autologhe nei pazienti con mieloma multiplo a cattiva prognosi", svolto presso la Divisione Universitaria di Ematologia diretta dal Prof. A. Pileri.

- Collaboratore nello studio pilota: "Immunizzazione attiva contro la proteina monoclonale autologa nei pazienti con malattia linfoproliferativa", svolto presso la Divisione Universitaria di Ematologia diretta dal Prof. A. Pileri.
- Collaboratore nello studio pilota: "Immunizzazione attiva anti-idiotipica di pazienti affetti da Mieloma Multiplo sottoposti ad allotrapianto e dei relativi donatori di midollo osseo", svolto presso la Divisione Universitaria di Ematologia diretta dal Prof. A. Pileri.
- Attivita' di revisore di pubblicazioni scientifiche per Neuroscience Letters nel 1999 e 2000.

Attivita' didattica:

- Inserimento nella commissione d'esame del corso di Anatomia Umana B (tenuto dalla Prof.ssa M.G. Giacobini Robecchi e dal Prof. V. Maccotta) per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, in qualita' di cultore della materia nell'anno accademico 1993/1994.
- Attivita' seminariale per il corso di Anatomia Umana (tenuto dalla Prof.ssa M.G. Giacobini Robecchi) del corso di laurea in Farmacia negli anni accademici 1994/95, 1995/96, 1996/97.
- Inserimento nella commissione d'esame del corso di Anatomia Umana (tenuto dalla Prof.ssa M.G. Giacobini Robecchi) per il corso di laurea in Farmacia, in qualita' di cultore della materia negli anni accademici 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98.
- Attivita' di complemento alla didattica ed inserimento nella commissione d'esame nella disciplina di Anatomia Umana al corso del Diploma Universitario per Infermiere attivato presso il polo didattico S. Luigi di Orbassano negli anni accademici: 1997/1998, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.
- Attivita' di complemento alla didattica ed inserimento nella commissione d'esame nella disciplina di Anatomia Umana al corso del Diploma Universitario per Infermiere ed ostetriche attivato presso il polo didattico O.I.R.M. S. Anna di Torino negli anni accademici: 1998/1999 e 1999/2000.
- Attivita' di complemento alla didattica ed inserimento nella commissione d'esame nella disciplina di Anatomia Umana al corso del Diploma Universitario per Infermiere attivato presso il polo didattico dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino negli anni accademici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.
- Attivita' di complemento alla didattica ed inserimento nella commissione d'esame nella disciplina di Anatomia Umana al corso del Diploma Universitario per Infermiere attivato presso il polo didattico dell'Ospedale Santa Croce e Carlo di Cuneo negli anni accademici: 2002/2003, 2004/2005.
- Attivita' di complemento alla didattica ed inserimento nella commissione d'esame nella disciplina di Anatomia Umana al corso di laurea in Infermieristica attivato presso la sede Regione Autonoma Valle d'Aosta negli anni accademici: 2005/2006, 2005/2006.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

Articoli originali sottoposti a processo di revisione e pubblicati su riviste nazionali ed internazionali.

- P. Borrione, P. Cervella, S. Geuna, M.G. Giacobini Robecchi, A. Poncino, L. Silengo.
Electrophoretic analysis of neuronal genomic DNA from hypertrophic spinal ganglia during lizard tail regeneration.
Neurosc. Lett. 133:245-248, 1991. I.F. 2,09
- P. Borrione, L. Fabiani, M.G. Giacobini Robecchi.
Cytoplasmic and nuclear volume in the neurons of the spinal ganglia of the lizard: observations during hypertrophy.
Boll. Soc. It. Biol. Sper. LXVIII: 1-7, 1992.
- M. Massaia, A. Bianchi, S. Peola, P. Borrione, C. Attisano, A. Pileri.
Sequential administration of OKT-3 (anti CD-3) and interleukin-2 in two patients with chemoresistant haematological disease.
Eur. J. Hem. 5:1-3, 1992. I.F. 1,66
- M. Massaia, P. Borrione, C. Attisano, P. Barral, E. Beggiato, L. Montacchini, A. Bianchi, M. Boccadoro, A. Pileri.
Dysregulated Fas and bcl-2 expression leading to enhanced apoptosis in T cells of multiple myeloma patients.
Blood, 85:3679-3687, 1995. I.F. 8,97
- A. Bianchi, L. Montacchini, P. Barral, P. Borrione, C. Attisano, E. Orsini, M. Boccadoro, A. Pileri, M. Massaia.
CD3-induced T-cell activation in the bone marrow of myeloma patients: major role of CD4⁺ cells.
Br J. Haematol. 90:625-632, 1995. I.F. 3,06
- M.G. Giacobini Robecchi, P. Borrione, M. Canavese, S. Geuna, A. Paraninfo, A. Poncino, L. Silengo.
DNA neosynthesis in Auerbach plexus ganglia isolated from the rat hypertrophic gut: an electrophoretic analysis.
Int. J. Devl. Neurosc. 13:635-637, 1995. I.F. 1,58
- S. Battaglio, P. Napoli, E. Beggiato, P. Borrione, C. Ciaiolo, S. Peola, A. Bianchi, T. Stiefel, M. Boccadoro, A. Pileri, M. Massaia.
Development of vaccines against autologous tumor-derived idiotype in human myeloma: rationale and preparation.
Minerva Biotec. 7: 1-8, 1995. I.F. 0,23
- P. Borrione, L. Montacchini, E. Beggiato, A. Pileri, A. Bianchi, M. Massaia.
Clinical and immunological studies in advanced cancer patients sequentially treated with anti CD3 monoclonal antibody (OKT3) and Interleukin-2.
Leukemia and Lymphoma. 21: 325-330, 1996. I.F. 1,25

- S. Peola, P. Borrione, L. Matera, F. Malavasi, A. Pileri, M. Massaia.
Selective induction of CD73 expression in human lymphocytes by CD38 ligation.
J. Immunol. 157: 4354-4362, 1996. I.F. 6,83

- A. Bianchi, S. Mariani, E. Beggiato, P. Borrione, S. Peola, M. Boccadoro, A. Pileri, M. Massaia.
Distribution of T-cell signalling molecules in human myeloma.
Br J. Haematol. 97: 815-820, 1997. I.F. 3,06

- P. Borrione, L. Fabiani, S. Geuna, M.G. Giacobini Robecchi.
Nucleo-plasmic index variability in dorsal root ganglion neurons of the lizard (*Podarcis sicula*) during neuronal hypertrophy.
Neurosc. Lett. 233: 1-4, 1997. I.F. 2,09

- S. Geuna, P. Borrione, G. Corvetti, A. Poncino, M.G. Giacobini Robecchi.
Morphometrical analysis of types and sub-types of neurons in dorsal root ganglia of the lizard *Podarcis sicula*.
Ann. Anat. 180: 79-85, 1998. I.F. 0,44

- S. Geuna, P. Borrione, G. Corvetti, A. Poncino, M.G. Giacobini Robecchi.
Types and sub-types of neurons in dorsal root ganglia of the lizard *Podarcis Sicula*: a light and electron microscope study.
Eur. J. Morph. 36: 37-47, 1998. I.F. 0,85

- S. Geuna, P. Borrione, A. Poncino, M.G. Giacobini Robecchi.
Morphological and morphometrical changes in dorsal root ganglia neurons innervating the regenerated lizard tail.
Int. J. Devl. Neuroscience 16: 85-95, 1998. I.F. 1,58

- P. Borrione, S. Peola, S. Mariani, B. Besostri, R. Mallone, F. Malavasi, A. Pileri, M. Massaia
CD38 stimulation lowers the activation threshold and enhances the alloreactivity of cord blood T cells by activating the phosphatidylinositol 3-kinase pathway and inducing CD73 expression.
J. Immunol. 162: 6238-6246, 1999. I.F. 6,83

- M. Massaia, P. Borrione, S. Battaglio, S. Mariani,, E. Beggiato, P. Napoli, C. Voena, A. Bianchi, M. Coscia, B. Besostri, S. Peola, T. Stiefel, J. Even, D. Novero, M. Boccadoro, A. Pileri.
Idiotype vaccination in human myeloma: generation of tumor-specific immune responses after high-dose chemotherapy.
Blood 94, 2: 673-683, 1999. I.F. 8,97

- C. Ciaiolo, D. Ferrero, A. Pugliese, B. Ortolano, P. Borrione, A. Pileri
Modulation of in vitro chemosensitivity in acute myelogenous leukemia cell line by GM-CSF: opposing effects observed with different cytotoxic drugs and time exposure.
Leuk Res 23, 10: 931-938, 1999. I.F. 1,50

- R. Freilone, P. Borrione, L. Grassi, A. Tarabuso, B. Tartaglino
Emoglobinuria parossistica notturna (EPN): descrizione di un caso clinico.
Professione 8, 23-26, 2000.

- S. Geuna, P. Borrione, M. Fornaro, M.G. Giacobini Robecchi
Neurogenesis and stem cells in adult mammalian dorsal root ganglia
Anat Rec 261, 139-140, 2000. I.F. 1,28

- P. Borrione, R. Freilone, L. Grassi, A. Tarabuso, B. Tartaglino
Caso clinico: Donna di 34 anni con dolori ossei, astenia, nausea, vomito e ipercalcemia.
Professione 10, 15-20, 2000

- P. Borrione
STI571 e leucemia mieloide cronica: la promessa mantenuta di un farmaco tumore specifico.
Oncology & Hematology Review 2, 30-34, 2000

- R. Freilone, P. Borrione, L. Grassi, D. Papurello, A. Balducci
Linfoma primitivo del sistema nervoso centrale.
Professione 5, 19-21, 2001

- S. Geuna, P. Borrione, M. Fornaro, M.G. Giacobini Robecchi
Adult stem cells and neurogenesis: historical roots and state of the art.
The Anat. Rec. 265, 132-141, 2001. I.F. 1,28

- P. Borrione, R. Freilone, D. Papurello, A. Caruso, A. Balducci, A. Tarabuso
Polineuropatia e gammopatia monoclonale IgMk
Professione 7, 13-15, 2001

- S. Geuna, P. Borrione, G. Filogamo
Postnatal histogenesis in the peripheral nervous system
Int. J. Devl. Neuroscience 20: 475-479, 2002. I.F. 1,58

- G. Massazza, A. Angeli, P. Astegiano, R. Balagna, D. Bono, P. Borrione, F. Enrichens, G. Ghiselli, M. Gianolio, C.G. Gribaudo, F. Pigozzi, D. Prunelli, L. Redivo, D. Riva
Torino 2006: aspetti medici sanitari
Patologia cerebrale, Patologia del rachide cervicale e dorsale, Sport terapia e idoneità agonistica nelle patologie croniche, *La Medicina dello Sport nel terzo millennio*.
Volume a cura di: Istituto di Medicina dello Sport F.M.S.I. di Torino; 2002

- A. Angeli, P. Borrione, G. Massazza, S. Luongo, F. Pigozzi
Medicina genomica : allarme per una forma emergente di doping
Medicina dello Sport 56 : 229-233, 2003

- P. Borrione
I Controlli Antidoping nei XX Giochi Olimpici invernali
Esse Elle 0: 16-19, 2005

- M. Minetto, A. Rainoldi, M. Gazzoni, M. Terzolo, P. Borrione, A. Termine, L. Saba, A. Dovio, A. Angeli, P. Paccotti
Differential responses of serum and salivary Interleukin-6 to acute strenuous exercise
Eur J Appl Physiol 93: 679-686, 2005

- P. Paccotti, M. Minetto, M. Terzolo, M. Ventura, G.P. Ganzit, P. Borrione, A. Termino, A. Angeli
Effects of High-intensity isokinetic exercise on salivary cortisol in athletes with different training schedules: relationship to serum cortisol and lactate
Int J Sport Med 26, 1-9; 2005
- G. Massazza, F. Pigozzi, D. Bono, P. Borrione, L. Redivo, C.G. Gribaudo, G. Ghiselli, C. Lazzarone, P. Schamasch
The Medical Services for the Torino 2006 Olympic and Paralympic winter Games basic medical and emergency services and anti-doping control.
Med Sport 59, 113-139, 2006

Comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali.

- P. Borrione, P. Cervella, S. Geuna, A. Poncino.
Evidence of gene amplification in electrophoretic analysis of DNA from hypertrophic neurons. (E.N.A. conference Torino 1989).
- A. Poncino, S. Geuna, P. Borrione, M.G. Giacobini Robecchi.
Hyperdiploidy in adult neurons under experimental conditions: state of the art. (III IDNA conference Torino 1990).
- P. Borrione, S. Geuna, A. Poncino, M.G. Giacobini Robecchi, G. Filogamo.
Evidence of gene amplification of DNA from hypertrophic neurons of spinal ganglia in lizard. (*Acta Anatomica* 137/3/90).
- M.G. Giacobini Robecchi, S. Geuna, A. Poncino, P. Borrione, G. Filogamo.
Morphometric and morphological analysis of dorsal root ganglion neurons in the course of cell hypertrophy. (11th EWBCR conference, Crans-Montana 1991).
- M.G. Giacobini Robecchi, S. Geuna, P. Borrione, A. Poncino, G. Filogamo.
Morphological changes in lizard spinal ganglion neurons during hypertrophy (14th ENA conference, Cambridge 1991).
- M.G. Giacobini Robecchi, A. Poncino, P. Borrione, G. Filogamo.
L'ipertrofia neuronale: variazioni volumetriche e strutturali nei gangli spinali di lucertola innervanti la coda rigenerata. (45° Conv. Soc. It. Anat., Sassari 1991).
- M.G. Giacobini Robecchi, G. Corvetti, L. Fabiani, P. Borrione.
La popolazione neuronale nei gangli spinali caudali della lucertola. (45° Conv. Soc. It. Anat., Sassari 1991).
- M.G. Robecchi Giacobini, G. Corvetti, P. Borrione, S. Geuna, A. Poncino.
Types et sous-types des neurones ganglionnaires chez les reptiles (*Lacerta Sicula*). (74 Congr. Ass. Anat., Paris 1992).

- S. Geuna, P. Borrione, M.G. Robecchi Giacobini.
Tipi e sottotipi neuronali nei gangli spinali di lucertola.
(46° Conv. Soc. It. Anat., Santa Margherita Ligure, 1992).
- P. Borrione, S. Geuna, A. Poncino, M.G. Giacobini Robecchi.
Pourcentage des différents types et sous-types des neurones au niveau des ganglions chez lezard.
(JSGAHE conference, Bem 1992).
- M.G. Giacobini Robecchi, S. Geuna, P. Borrione, L. Fabiani, A. Poncino, G. Filogamo.
Morphologie des neurones ganglionnaires au cours d'hypertrophie chez les reptiles.
(Acta Anatomica 1992, 143-2-163).
- M.G. Giacobini Robecchi, P. Borrione, M. Canavese, S. Geuna, A. Parainfo, A. Poncino, L. Silengo.
DNA neosynthesis and gene amplification in hypertrophic mammalian neurons.
(ENA Vienna 1994).
- A. Bianchi, L. Montacchini, P. Barral, E. Beggiato, P. Borrione, M. Boccadoro, A. Pileri, M. Massaia.
Enhanced susceptibility to apoptosis in T cells of multiple myeloma.
(Haematologica 1994, 79 suppl. to n.4).
- S. Geuna, P. Borrione, L. Fabiani, A. Poncino, M.G. Giacobini Robecchi.
Modelli per lo studio della plasticità neuronale nell'adulto.
(Saggi 1, 1995, 48-49).
- L. Montacchini, P. Barral, E. Beggiato, A. Bianchi, P. Borrione, M. Boccadoro, A. Pileri, M. Massaia.
Alterata espressione di BCL-2 e Fas nei T linfociti di mieloma multiplo.
(Tumori suppl. vol. 80, 4, 1994).
- A. Bianchi, P. Borrione, P. Barral, E. Beggiato, L. Montacchini, M. Boccadoro, A. Pileri, M. Massaia.
Accelerated apoptosis in human myeloma.
(Blood suppl. vol. 84, 10, 1994).
- M. Massaia, S. Peola, P. Borrione, L.T. Thompson, F. Malavasi, A. Pileri.
Upregulation of CD73 expression through CD38 engagement in T cells.
(The FASEB J. vol. 9, 4, 1995).
- L. Montacchini, E. Beggiato, A. Bianchi, S. Peola, P. Borrione, M. Boccadoro, A. Pileri, M. Massaia.
Altered expression of signal transduction molecules in T cells of multiple myeloma patients.
(Acta Haematol. 93: 113-276, 1995).
- M. Massaia, P. Borrione, E. Beggiato, S. Peola, L. Montacchini, A. Bianchi, M. Boccadoro, A. Pileri.
T cells and immunotherapy in multiple myeloma: a rational approach.
(V Int. Workshop on Multiple Myeloma, La Baule, 1995).

- M. Massaia, S. Peola, P. Borrione, F. Malavasi, L. Thompson, A. Pileri.
Upregulation of GPI-linked molecules by CD38 ligation in human T cells.
(IX Int. Congr. Immunol, San Francisco, 1995).
- P. Borrione, A. Bianchi, E. Beggiano, S. Battaglio, P. Napoli, S. Peola, S. Mariani, M. Boccadoro, A. Pileri, M. Massaia.
Subcutaneous administration of idiotype/KLH conjugates and rIL-2 or rGM-CSF as active specific immunotherapy in human myeloma.
(Haematologica 81 suppl. to n. 5, 1996).
- M. Massaia, S. Battaglio, E. Beggiano, A. Bianchi, P. Borrione, S. Mariani, P. Napoli, S. Peola, M. Boccadoro, A. Pileri.
Vaccination with Id/KLH and local cytokines (IL-2/GM-CSF) in advanced Multiple Myeloma patients.
(Keystone Symposia, Copper Mountain, Colorado, 1997).
- M. Massaia, S. Mariani, S. Battaglio, B. Besostri, E. Beggiano, P. Borrione, M. Coscia, P. Napoli, S. Peola, A. Bianchi, M. Boccadoro, A. Pileri.
Idiotypic reactive T cells.
(VI International workshop on Multiple Myeloma, Boston, 1997).
- M. Massaia, A. Bianchi, S. Battaglio, B. Besostri, E. Beggiano, P. Borrione, S. Mariani, P. Napoli, S. Peola, M. Boccadoro, A. Pileri.
Vaccinazione anti-idiotipica come terapia di mantenimento nel Mieloma Multiplo: risultati preliminari
(XXI corso nazionale di aggiornamento in ematologia clinica, Bologna, 1997).
- P. Borrione, S. Mariani, S. Battaglio, E. Beggiano, B. Besostri, P. Napoli, S. Peola, M. Coscia, A. Bianchi, M. Boccadoro, A. Pileri.
Idiotypic vaccination in multiple myeloma.
(V Conf. Internaz. Idiotypes et maladie, Toulouse, 1997)
- P. Borrione, S. Peola, A. Pileri, M. Massaia.
CD38 ligation induces CD73 expression and susceptibility to CD73 stimulation in human cord blood lymphocytes.
(JBRHA 11suppl. 1: 7, 1997).
- M. Massaia, P. Borrione, E. Beggiano, S. Mariani, M. Coscia, B. Besostri, S. Peola, A. Bianchi, P. Napoli, S. Battaglio, M. Boccadoro, A. Pileri.
Idiotype vaccines in human myeloma.
(Experts' roundtable: Immunotherapy for multiple myeloma-insights and advances. Chicago, 1998).
- S. Mariani, M. Coscia, G. Prato, S. Battaglio, B. Besostri, P. Borrione, E. Beggiano, S. Peola, P. Napoli, A. Bianchi, M. Boccadoro, G. Restagno, J. Even, A. Pileri, M. Massaia
Emergence of T-cell clonal expansions associated with T-cell loss diversity in multiple myeloma
(V SIES, Siena 1998)

- A. Bianchi, E. Beggiato, B. Besostri, P. Borrione, S. Peola, S. Mariani, M. Coscia, M. Boccadoro, A. Pileri, L. Moretta, M. Massaia
Expression of NK-like receptors on T cells of multiple myeloma patients
(V SIES, Siena 1998)
- M. Massaia, P. Borrione, E. Beggiato, S. Mariani, M. Coscia, B. Besostri, S. Peola, A. Bianchi, P. Napoli, S. Battaglio, M. Boccadoro, A. Pileri
Tumor-specific idiotype vaccines in the treatment of myeloma patients: immunological and clinical results
(V SIES, Siena 1998)
- P. Borrione, S. Peola, B. Besostri, S. Mariani, E. Beggiato, M. Coscia, A. Bianchi, A. Pileri, M. Massaia
The alloreactivity of cord blood lymphocytes can be modulated via the CD38/CD73 pathway
(V SIES, Siena 1998)
- M. Massaia, P. Borrione, S. Battaglio, S. Mariani, E. Beggiato, P. Napoli, C. Voena, A. Bianchi, M. Coscia, B. Besostri, S. Peola, D. Novero, M. Boccadoro, A. Pileri
Idiotype vaccination of myeloma patients after chemotherapy
(VII International multiple myeloma workshop, Stockholm, 1999)
- R. Freilone, P. Borrione, L. Grassi, D. Papurello, B. Tartaglino
Primary cerebral lymphoma: report of 5 cases
(Hematologica suppl. 86, 227-228, 2001)
- D. Ferrero, F. Cigliano, P. Borrione, M. Fornaro, F. Sanavio, S. Geuna
Mobilised peripheral blood progenitors cells rise in vitro to cells expressing neuronal phenotype
(Blood 98, 11, 123b, 2001)
- A. Angeli, P. Borrione, G. Massazza, F. Pigozzi, M. De Marchi
Genomic medicine and Sport performances: the bright and dark sides of an expanding field
(IOC World Congress, Athens 2003)

DELIBERA N.397

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato l'art. 29 comma 6 del Regolamento Esecutivo – settore professionistico;

considerata la propria delibera n. 331 assunta in data 18-19 marzo 2006 con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato 2006/2007;

esaminato il testo del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione delle Società professionistiche ai Campionati Nazionali di pallacanestro approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 224 in data 16 maggio 2006 e trasmesso dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport;

ritenuto lo stesso in linea con la normativa in vigore;

DELIBERA

- prendere atto del nuovo testo del Regolamento di Arbitrato per la risoluzione delle controversie relative all'iscrizione delle Società professionistiche ai Campionati Nazionali di pallacanestro approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 224 in data 16 maggio 2006.

DELIBERA N.398

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.5 assunta nella riunione del 23 luglio 2005, con la quale è stato approvato il testo di una convenzione tipo da sottoporre all'attenzione degli Enti di Promozione Sportiva;

preso atto della volontà, espressa con missiva in data 18 aprile 2006, del Comitato Italiano Paralimpico di sottoscrivere un nuovo protocollo d'intesa con la Federazione Italiana Pallacanestro, al fine di migliorare e approfondire i rapporti tra gli Enti interessati e nell'interesse comune dello sviluppo della pallacanestro;

considerate le modifiche apportate alla bozza di convenzione elaborata dai rappresentanti del Comitato Italiano Paralimpico ed il Vicesegretario della F.I.P., nell'incontro avvenuto in data 8 maggio 2006 presso la sede federale;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

approvare il testo del Protocollo d'Intesa tra la Federazione Italiana Pallacanestro ed il Comitato Italiano Paralimpico che forma parte integrante della presente delibera, con il testo qui di seguito riportato:

Il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) alla luce della sua nuova organizzazione in Dipartimenti sportivi e del ruolo attribuito ad esso dalla Legge 189/2003 prima e dal D.P.C.M. dell'08/04/2004 poi, quale Ente preposto al "riconoscimento e coordinamento dell'attività sportive per persone disabili sul territorio italiano", allo scopo di poter meglio svolgere i propri compiti istituzionali, anche al fine di poter venire incontro alla sempre crescente domanda di sport che proviene dal mondo dei portatori di handicap, ritiene di dover concordare con la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) un'azione comune, insieme ad uno sforzo congiunto, che renda possibile l'ottimizzazione delle risorse per una sempre migliore organizzazione dei servizi sportivi per i disabili.

Vengono di seguito proposti i punti ritenuti fondamentali per una proficua collaborazione.

AMBITI DI ATTIVITA' UFFICIALE AGONISTICA

PREMESSA

La Federazione Italiana Pallacanestro (**FIP**) riconosce il basket per i disabili e, di conseguenza le gare organizzate sotto l'egida del Comitato Italiano Paraolimpico (**CIP**), impegnandosi, pertanto, a mettere in atto tutte quelle forme di collaborazione con il CIP per lo svolgimento e la miglior riuscita dei vari campionati ed attività di basket in carrozzina in Italia.

La FIP, nel proprio ambito, tiene conto dell'importanza dell'attività svolta dai propri tesserati a favore del CIP; di contro, il CIP si impegna a garantire il massimo impegno dei propri tesserati a favore della FIP per una migliore forma di collaborazione tra le due organizzazioni sportive.

SETTORE ARBITRALE

1 – Designazione Arbitri

1a – Designazione arbitri nazionali:

Il CIP, tramite la Commissione Italiana Arbitri (CIA) comunica alla FIP, con almeno **tre** settimane di preavviso, le designazioni dei propri arbitri impegnati nella direzione dei campionati nazionali FIP.

La FIP si impegna ad agevolare l'utilizzo da parte del CIP degli arbitri da quest'ultimo designati, adottando i seguenti accorgimenti:

- coincidenza del turno di riposo dei tesserati del Comitato Italiano Arbitri (CIA) della FIP con la designazione del CIP;
- designazioni in giornate diverse (es.: sabato FIP- domenica CIP o viceversa);
- designazioni nella medesima giornata nella stessa località o in località vicine.

Nel caso in cui la FIP non potesse rinunciare all'utilizzo di un tesserato già designato dal CIP, la competente Commissione Designatrice FIP fornisce tempestiva comunicazione all'ufficio designazioni CIP che provvede alla revoca della designazione.

L'eventuale revoca deve essere notificata entro 10 gg. antecedenti la data della gara.

1b – Designazione arbitri regionali:

L'Ufficio Designazioni del CIP comunica, con idoneo preavviso, le designazioni dei propri arbitri impegnati nei campionati interregionali, regionali e provinciali della FIP.

Gli arbitri, ricevuta la designazione, ne daranno immediata comunicazione ai propri designatori che si attiveranno per permettere all'arbitro di dirigere la gara del CIP.

segue: *Comunicato Ufficiale n.953 del 10 giugno 2006- Consiglio Federale n.8 (Ancona, 10 giugno 2006)*

La FIP si impegna a divulgare presso tutte le strutture periferiche la procedura da adottare nel caso di ricezione di designazioni CIP.

Il CIA della FIP non considera le designazioni dei propri tesserati per le gare CIP come "indisponibilità" né, tanto meno, "rifiuti", ma le considera alla stessa stregua delle proprie.

2 – Note Spese

qualora uno o più tesserati siano designati per dirigere gare di entrambi gli organismi (es. sabato FIP/domenica CIP), si ritiene di definire il rimborso spese congiunto tra le due organizzazioni come segue:

Gettone: per ogni gara la FIP e il CIP rimborsano il proprio;

Viaggio: andata e ritorno a carico della FIP;

Pasti: uno a carico della FIP, uno a carico del CIP;

Pernotto: a carico del CIP.

Qualora le gare si svolgessero in località diverse la differenza di percorso è a carico dell'organismo a cui si riferisce la seconda gara.

Il CIP e la FIP collaborano per l'individuazione e la repressione di eventuali comportamenti irregolari in sede di compilazione di note di rimborso spese che saranno sanzionati secondo le specifiche normative.

E' auspicabile un lavoro congiunto dei rispettivi organi disciplinari competenti.

3 – Designazioni Commissari Speciali

Quanto esposto ai precedenti punti 1 "Designazione Arbitri" e 2 "Note Spese" è applicabile anche ai Commissari Speciali FIP che svolgono analoghe attività per il CIP.

4 – Ufficiali di Campo

4a – Ufficiali di Campo

La FIP si impegna a mettere a disposizione del CIP i propri tesserati per svolgere le mansioni di segnapunti, cronometrista e addetto all'apparecchio dei 24" nei campionati di basket in carrozzina. Gli ufficiali di campo nello svolgimento della propria attività nell'ambito dei campionati CIP si dovranno attenere alle normative e regolamenti del CIP medesimo.

E' facoltà del CIP di indire dei corsi per il reclutamento di ufficiali di campo.

Gli elementi formati dal CIP potranno essere utilizzati dalla FIP.

5 – Designazione Ufficiali di Campo

La FIP attraverso le sue strutture periferiche provvede alla designazione degli ufficiali di campo per tutte le gare dei campionati CIP sulla base dei calendari elaborati e diramati da questo Comitato. E' compito del CIP, attraverso il suo Ufficio Gare, di comunicare con la massima tempestività eventuali cambiamenti e/o spostamenti di gara.

segue: *Comunicato Ufficiale n.953 del 10 giugno 2006- Consiglio Federale n.8 (Ancona, 10 giugno 2006)*

Gli Ufficiali di Campo saranno rimborsati sulla base di tabelle approvate dal CIP.

I rimborsi delle spese sostenute dagli Ufficiali di Campo è a totale carico del CIP.

6 – Sanzioni disciplinari

Le due organizzazioni sportiva si impegnano a far valere reciprocamente i rispettivi provvedimenti disciplinari comminati nell'ambito dei propri campionati e manifestazioni.

7 – attività Internazionale

La FIP riconosce la priorità delle designazioni internazionali IWBF (International Wheelchair Basket Federation) rispetto a quelle per i propri campionati e manifestazioni. In caso di designazioni concomitanti la FIP si impegna a revocare la propria per favorire a partecipazione del tesserato all'evento internazionale.

8 – Qualificazione dei campionati

La FIP e il CIP si impegnano a sensibilizzare i reciproci Comitati Regionali, con iniziativa comune, per definire con il CONI e gli Enti territoriali la disponibilità degli impianti di gioco, secondo le priorità di seguito riportate, le quali tengono conto, equiparandoli, dell'importanza dei reciproci campionati e manifestazioni:

- ◆ Serie A1 CIP = campionato B2 FIP
- ◆ Serie A2 CIP = campionato C nazionale FIP
- ◆ Serie B e Coppa Italia CIP = campionato regionali FIP

A tal proposito, il CIP fornirà alla FIP l'elenco delle squadre partecipanti ai vari campionati e manifestazioni che utilizzano impianti pubblici.

9 – Comunicazioni

Per un'ottimale sintonia tra il CIA della FIP e la Commissione Arbitrale del CIP, la FIP provvede ad inoltrare a quest'ultima, per conoscenza, le comunicazioni relative all'aggiornamento ed alla gestione tecnica degli arbitri, ufficiali di campo e commissari speciali della FIP.

La FIP mette a disposizione del CIP tutto il materiale didattico prodotto dalla FIBA e dal CIA.

10 – Liste tesserati

Il CIP, all'inizio di ogni anno sportivo, si impegna a trasmettere alla FIP le liste degli appartenenti alla Commissione Italiana Arbitri divise nei rispettivi ruoli e campionati di competenza. Analogamente il CIA della FIP si impegna a fare altrettanto.

11 – Reclutamento Arbitri

La FIP, tramite il CIA, pubblicizza a livello centrale e periferico l'attività del CIP con particolare riguardo al reclutamento dei nuovi arbitri incentivando i propri tesserati alla partecipazione ai corsi indetti dal CIP tramite la CIA.

La FIP, durante i propri corsi, s'impegna a divulgare l'attività arbitrale della pallacanestro per disabili.

12 - Formazione tesserati

La formazione dei tesserati CIP (arbitri, commissari speciali, formatori nazionali) sarà condotta direttamente dal CIP tramite i propri tecnici. Il CIP si avvale in tale attività, ove possibile, della collaborazione di tecnici della FIP i quali di qualità di docenti.

Al fine di ottenere un costante miglioramento della propria classe arbitrale il CIP si può avvalere nei propri raduni di Istruttori del CIA della FIP.

Tecnici qualificati del CIP possono partecipare come uditori ai raduni tecnici organizzati dalla FIP. Analogamente tecnici FIP possono assistere ai raduni tecnici de CIP.

13 – Divisa arbitrale

Si conviene che la divisa indossata dagli arbitri nei campionati CIP ed in quelli FIP sia la medesima.

La maglietta della divisa arbitrale, quando utilizzata nei campionati CIP, dovrà essere provvista, oltre a quello della FIP, del distintivo del CIP.

La FIP si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, ad estendere la sponsorizzazione ottenuta per i suoi tesserati a quelli del CIP fornendo agli arbitri di questo Comitato lo stesso materiale distribuito ai suoi arbitri nazionali.

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO

Il CIP e la FIP concordano sulla possibilità della doppia affiliazione delle società, per poter partecipare ufficialmente ai programmi agonistici.

Le Società Sportive della FIP sono incoraggiate ad aprire una Sezione Disabili.

Per l'affiliazione al CIP (presso il quale dovranno tesserare gli atleti disabili) le società non dovranno ripresentare i documenti per l'affiliazione (Statuto, ecc.), facendo fede l'affiliazione alla FIP.

Tali società usufruiranno, soltanto per il primo anno, di uno sconto pari al 50% della tassa di affiliazione e tesseramento individuale CIP.

Per l'accesso di atleti disabili a manifestazioni non comprese nell'attività ufficiale è sufficiente il possesso della tessera di uno solo dei due organismi.

Anche gli atleti/e normodotati/e che svolgono attività agonistica alla FIP possono essere tesserati per una società CIP con le seguenti limitazioni:

- ⇒ tesserato FIP per categoria non superiore alla Serie C1 maschile per gli uomini;
- ⇒ tesserato FIP per categoria non superiore alla Serie B femminile per le donne;
- ⇒ per giocatori/ci che hanno cessato l'attività FIP, nel caso in cui abbiano militato in una categoria di campionato superiore a quelle previste sopra, la limitazione è di tre anni solari precedenti alla stagione alla quale si fa riferimento;
- ⇒ i giocatori/ci normodotati/e possono giocare nei soli campionati di Serie A2 e di Serie B;
- ⇒ ogni società CIP potrà tesserare un numero libero di giocatori/ci normodotati/e;
- ⇒ possono essere iscritti a referto ufficiale di gara massimo 2 giocatori/ci;
- ⇒ durante la gara ed in campo potrà giocare un solo giocatore/ce per volta.

SPONSORIZZAZIONI

Eventuali contratti di sponsorizzazione della FIP per la fornitura di materiale tecnico ed abbigliamento per le squadre nazionali potranno essere estesi, laddove possibile e previo specifico accordo tra le parti, anche agli atleti delle nazionali disabili.

INTERVENTI TECNICI COMUNI

ATTIVITA' SQUADRE NAZIONALI

La FIP si impegna a favorire, in occasione di manifestazioni delle proprie Squadre Nazionali, la propaganda dell'attività e rappresentatività delle squadre nazionali di Pallacanestro del CIP.

La FIP potrà supportare il CIP, a seguito di specifica richiesta, fornendo assistenza tecnica, logistica ed organizzativa.

Tale assistenza potrà configurarsi in forme diverse:

1. organizzando stage e raduni in comune, a livello nazionale o periferico, con le rappresentative nazionali e/o regionali FIP;
2. organizzando sia a livello nazionale che periferico, stage di allenamento CIP con la partecipazione di esperti della FIP;
3. favorendo l'utilizzo in comodato d'uso di impianti e/o attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni nazionali e/o internazionali;
4. inserendo gare dimostrative CIP in manifestazioni ufficiali della FIP internazionali (organizzate in Italia), nazionali o periferiche e viceversa.

ATTIVITA' GIOVANILE E MINIBASKET

E' prioritario, come attività collaterale, l'interscambio tecnico-pratico con il settore giovanile, scolastico e minibasket del CIP.

Tra le attività da organizzare, la possibilità di partecipare, a livello dimostrativo, alla manifestazioni Nazionali indette annualmente dal Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket della FIP come lo Jamboree di Sanremo o il trofeo Prezzemolo a Garda.

E comunque, la possibilità di partecipazione e/o attività comune con i centri minibasket della FIP attivi nelle realtà territoriali del minibasket CIP.

AMBITI DELL'INFORMAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELL'IMMAGINE

Un proficuo sviluppo dell'informazione tra il CIP e la FIP, per mezzo dei rispettivi Uffici Stampa, si articola attraverso lo studio delle strategie da adottare finalizzate ad una capillare divulgazione delle notizie utili alla conoscenza dei problemi comuni per la stesura dei regolamenti specifici.

A tal fine, sono previsti seminari propositivi in ordine a contenuti culturali, tecnici ed organizzativi. La FIP destina propri funzionari e collaboratori per sovrintendere ai rapporti con il CIP, allo scopo di garantire il collegamento necessario al fluire delle informazioni. Il CIP promuove la diffusione della cultura e dell'immagine, tramite il proprio Ufficio Studi e ricerche ed in collaborazione con la FIP attraverso:

- la divulgazione delle pubblicazioni su problematiche dei disabili, nei relativi bollettini tecnici e riviste, istituendo una regolare rubrica;
- lo scambio di pubblicazioni su argomenti specifici, sia promozionali che tecnici;
- l'eventuale assistenza redazionale per materiali a stampa di produzione CIP;
- la divulgazione, nell'ambito delle realtà periferiche della FIP, di informazioni generali relative all'attività CIP, con l'obiettivo di sensibilizzare i propri quadri, attraverso la corrispondenza con società affiliate;
- l'assistenza, per la realizzazione di produzioni audiovisive, su temi tecnici e promozionali congiunti;
- la produzione, da parte del CIP e conseguente acquisizione da parte della FIP, di materiale promozionale, tecnico ed organizzativo ritenuto utile per la diffusione della propria attività.

AMBITI FORMATIVI TECNICO-DIRIGENZIALI

Il CIP e la FIP concordano un'azione congiunta volta alla formazione ed all'aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali per lo svolgimento dell'attività sportiva di comune interesse.

Tale intervento si può rendere concreto:

- in una consulenza generica e specifica reciproca;
- nell'utilizzo di formatori CIP nelle varie aree di formazione (giuridica, medica, psicologica e tecnica), in occasione della formazione di tecnici FIP e viceversa;
- con l'organizzazione di corsi, aggiornamenti, stage ed approfondimenti tematici sugli aspetti tecnici, culturali e di alta specializzazione, utilizzando il contributo di esperti di varia natura professionale di entrambi gli Organismi.

FORMAZIONE TECNICI

Nell'ambito dei corsi CIP per allenatori ed allievi allenatori potranno essere utilizzati docenti FIP per tematiche inerenti l'area tecnica e relative alla teoria dell'allenamento, ai carichi di lavoro, alla costituzione e valutazione del gesto sportivo.

Per i tecnici FIP con brevetto già conseguito di Allenatore, ai fini dell'acquisizione del brevetto CIP in oggetto, è previsto un percorso formativo, non soggetto a valutazione in sede di Commissione d'esame, concretizzabile in:

1. partecipazione, in qualità di uditor, valutabile come aggiornamento obbligatorio, a corsi di formazione CIP per Allenatori, relativamente a contenuti propri della disabilità in oggetto (patologie invalidanti, classificazioni funzionali, ecc.);
2. collaborazione, per almeno un anno, con una società CIP, documentata dal Presidente della stessa;
3. preparazione e presentazione di una compagine per disabili in manifestazioni regionali e/o superiori;
4. a conclusione del contributo tecnico prestato nell'arco di un anno, in ambito CIP, relativo ai punti sopra menzionati, il CIP rilascia, su richiesta degli interessati, il brevetto di allenatore CIP di Pallacanestro per disabili.

Inoltre, fatta salva la possibilità del CIP di organizzare autonomamente appositi corsi di formazione per i propri quadri tecnici, come sopra descritto, la FIP favorisce l'inserimento nei corsi di qualifica tecnica e di aggiornamento di allievo allenatore ed allenatore di base, di una specifica formazione sulla "Pallacanestro per disabili" oggetto di valutazione finale e condotta da formatori designati direttamente dal CIP.

Agli aspiranti tecnici, che avranno frequentato con merito il modulo formativo di cui sopra, verrà rilasciato, oltre a quello FIP, il relativo brevetto tecnico CIP.

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo d'intesa e di collaborazione ha validità a far data dalla sottoscrizione dello stesso da parte dei rappresentanti legali e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno del presente quadriennio olimpico.

Firmato in CIP: Roma, 29 maggio 2006

Firmato in FIP: Roma, 15 giugno 2006

Per approvazione

IL PRESIDENTE FIP
f.to Fausto MAIFREDI

IL PRESIDENTE CIP
f.to Luca PANCALLI

DELIBERA N.399

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la delibera n. 50 assunta dal Presidente Federale in data 17 maggio 2006 con la quale è stato approvato l'atto di proroga della convenzione sottoscritta tra la A.S. Dilettantistica Collana Basket ed il Comitato Regionale FIP Campania per la gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di Napoli e l'atto di aggiunta dalla convenzione sottoscritta tra la A.S. Dilettantistica Napoli Basket Vomero ed il Comitato Regionale FIP Campania per la gestione dell'impianto denominato Palestra B;

condivise le motivazioni della delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n. 50 assunta dal Presidente Federale in data 17 maggio 2006 di cui in premessa specificato.

DELIBERA N.400

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerata la propria delibera n. 149 assunta nella riunione del 21-22 ottobre 2005 con la quale è stato introdotto l'art. 95bis del Regolamento Organico avente per titolo "*Commissione Federale Antidoping*", approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 3 novembre 2005 con delibera n. 483;

prese in esame le proprie delibere nn. 152 e 243 con le quale sono stati nominati rispettivamente il Segretario ed il Presidente e Componente della Commissione Federale Antidoping, fino al termine del quadriennio olimpico 2005/2008;

ravvisata la necessità di prevedere la nomina di un Componente supplente al fine di garantire, anche in caso di eventuale impossibilità a partecipare da parte del Componente effettivo, il regolare svolgimento della riunione della sopracitata Commissione come previsto dal richiamato articolo 95bis del R.O.;

individuato nel Dott. Michele Marzullo, la persona idonea a ricoprire l'incarico di Componente supplente della Commissione stessa;

acquisita per le vie brevi la disponibilità della persona a ricoprire l'incarico sopracitato;

DELIBERA

- nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2005/2008, il Dott. Michele Marzullo Componente supplente della Commissione Federale Antidoping.

DELIBERA N.401

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale FIP Pesaro, Sig. Francesco Pazzaglia, relativa all'autorizzazione ai lavori ed alla stipula del contratto di concessione con il Comune di Pesaro per la sede del Comitato Provinciale;
- considerato che l'Amministrazione Comunale di Pesaro si impegna a concedere in concessione e locazione i locali siti nello stabile di Viale XI febbraio al civico 11 per una superficie di mq 113, per n.8 (otto) anni a fronte della spesa che dovrà essere sostenuta, quantificata in € 34.713,60 iva inclusa;
- sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smiroldo;
- ritenuto di dover accogliere detta richiesta;

DELIBERA

di nominare il Presidente del Comitato Provinciale FIP Pesaro, Sig. Francesco Pazzaglia, Funzionario Delegato, alla firma della stipula del contratto di concessione per la sede del Comitato Provinciale FIP di Pesaro.

DELIBERA N.402

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- considerata la propria delibera n. 224 assunta in data 10 dicembre 2005 con la quale è stato nominato il Dr. Fabio Mannucci "*Commissario ad acta*", fino al 30.06.2006, con specifico incarico di provvedere, esclusivamente, alla gestione amministrativo-contabile del Comitato Regionale Sardegna;
- esaminata la relazione effettuata dal Dr. Fabio Mannucci in data 9 giugno 2006 nella quale è stata evidenziata l'attività amministrativa espletata nell'ambito dell'istituto del "*Commissariamento ad acta*"
- rilevato che, da tale relazione, risultano essere stati raggiunti gli obiettivi prefissati dalla sopracitata delibera n. 224;
- sentito il parere favorevole espresso dal Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smiroldo;

DELIBERA

- la conclusione del "*commissariamento ad acta*" istituito presso il Comitato Regionale Sardegna con delibera n. 224 del 10 dicembre 2005;
- ripristinare presso il sopracitato Comitato Regionale Sardegna il normale assetto organizzativo.

DELIBERA N.403

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la nota del Settore Giovanile relativa alla proposta delle date di svolgimento delle varie fasi dei Campionati Giovanili maschili e femminili per l'anno sportivo 2006/2007;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

DELIBERA

approvare le date di svolgimento delle varie fasi dei Campionati Giovanili maschili e femminili per l'anno sportivo 2006/2007 come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Si invitano, inoltre, i Comitati Regionali, ad iniziare la prima fase, per i campionati dove non è indicata la data di partenza al massimo entro il 30 novembre 2006, al fine di assicurare alle società il numero minimo di gare previste nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

ANNO SPORTIVO 2006/2007

Date di svolgimento delle varie fasi Campionati Giovanili MASCHILI

Campionati Nazionale	Fase Regionale	2^ Fase Interregionale	3^ Fase
Under 21 Ecc.	Da Lun.02-10-06 A Mart. 20-02-07	Da lun. 02-04-07 A Merc. 04-04-07	Mart. 24 – Merc. 25 Aprile 2007
Under 21 Reg.	A cura dei Comitati Regionali Termine entro il 20-02-07 *	-----	-----
Under 18 Ecc.	Da Merc. 04-10-06 A Gio. 22-02-07	Da Merc. 07-03-07 A Gio. 17-05-07	Da Dom. 10-06-07 A Sab. 16-06-07
Under 18 Reg.	A cura dei Comitati Regionali Termine entro Gio. 26-04-07 *	Da Lun. 21-05-07 A Merc- 23-05-07 **	-----
Under 16 Ecc.	Da Sab. 07-10-06 A Ven. 06-04-07	Da Lun. 30-04-07 a Merc. 02-05-07	Da Sab.02-06-07 A Gio. 07-06-07
Under 16 Reg.	A cura dei Comitati Regionali Termine entro Ven. 06-04-07 *	-----	-----
Under 14 Ecc.	Da Sab.07-10-06 A Dom. 17-12-06 e Da Sab.03-02-07 A Dom.29-04-07	Da Sab. 12-05-07 A Sab. 02-06-07 Ultima gara anticipata al 31.05.07 per le squadre ammesse Finale Nazionale Under 16	Da Lun. 2-07-07 A Sab. 07-07.6-07
Under 14 Reg.	Da Sab.07-10-06 A Dom. 17-12-06 e Da Sab.03-02-07 A Dom.29-04-07 *	-----	-----
Under 13	A cura dei Comitati Regionali	-----	-----
3 contro 3	Provinciale 28-01-2007	Regionale 29-04-2007	Nazionale 29/30-06-2007

segue: **Comunicato Ufficiale n.953 del 10 giugno 2006- Consiglio Federale n.8 (Ancona, 10 giugno 2006)**

*data entro la quale i Comitati Regionali che non organizzano nella propria regione la categoria Eccellenza, devono, improrogabilmente, terminare la fase regionale.

** numero 2 concentramenti riservato ai Comitati Regionali che non organizzano nella propria regione la categoria Eccellenza per l'ammissione della prima classificata del concentramento alla Finale Nazionale.

Gare di spareggio

Campionati

Under 21	1° spareggio Mar. 06-03-07 2° spareggio Mar. 13-03-07 3° spareggio Mar. 20-03-07
Under 18	Spareggi Gio. 10-05-07 *
Under 16	Spareggi Mar. 17-04-07

* Spareggi per le vincenti della categoria Regionale

Date di svolgimento delle varie fasi Campionati Giovanili FEMMINILI

Campionati Nazionale

1^ Fase Regionale

2^ Fase Interregionale

3^ Fase

Under 19	A cura dei Comitati Regionali Termine entro Gio. 19-04-07 *	Mar. 08 e Merc. 09-05-07	Da Mar. 05-06-07 A Sab. 09-06-07
Under 16	A cura dei Comitati Regionali Termine entro Dom. 22-04-07 *	Da Lun. 21-05-07 A Merc. 23-05-07	Da Lun. 18-06-07 A Sab. 23-06-07
Under 14	Da Sab.07-10-06 A Dom. 17-12-06 e Da Sab.03-02-07 A Dom.29-04-07	Da Sab. 12-05-07 A Sab. 02-06-07	Da Lun. 02-07-07 A Sab. 07-07-07
Under 13	A cura dei Comitati Regionali	-----	-----
3 contro 3	Provinciale 28-01-2007	Regionale 29-04-2007	Nazionale 29/30-06-2007

*data entro la quale i Comitati Regionali devono, improrogabilmente, terminare la fase regionale.

Gare di spareggio

Campionato

Under 16	Spareggio Lun. 30.04.2007
-----------------	---------------------------

DELIBERA N.404

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la regolamentazione del CONI in merito la concessione dei visti e delle carte di soggiorno per cittadini stranieri e neocomunitari;
- considerata la richiesta avanzata dai rappresentanti della Lega Società di Pallacanestro Serie A e Legadue, di considerare la possibilità di cedere i contratti dei giocatori di cittadinanza straniera, anche qualora una società superi il numero dei visti inizialmente ripartito, fermo restando il rispetto dei limiti di iscrizione a referto e purché al momento del trasferimento sia trascorso un termine congruo dalla data di sottoscrizione del tesseramento con la società cedente;
- preso atto che tale proposta, in ogni caso, non determina una alterazione del numero totale dei visti e/o carte di soggiorno assegnate dal CONI al settore professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento in quanto, in conformità ai regolamenti, rispondente alle esigenze delle società partecipanti ai Campionati professionistici;

DELIBERA

- stabilire che, nei Campionati professionistici, i contratti dei giocatori extracomunitari e/o neocomunitari siano cedibili, anche qualora una società superi il numero di visti e/o carte di soggiorno inizialmente ripartito, fermo restando il rispetto dei limiti di iscrizione a referto e purché al momento del trasferimento abbia partecipato ad almeno cinque gare di campionato con la società cedente.

DELIBERA N.405

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.366, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 6 maggio 2006, con la quale è stato dato mandato al Presidente Federale di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'avvio del campionato professionistico di Serie A stagione sportiva 2006/2007;
- considerato che è da valutare positivamente la proposta del Presidente Federale di incontrare i Presidenti delle Società di Serie A al fine di cercare soluzioni condivise delle questioni oggetto dell'attuale dibattito;

DELIBERA

- dare mandato al Presidente Federale di incontrare i Presidenti delle Società di Serie A agli scopi indicati nella motivazione della presente, fermo restando quanto contenuto nella delibera n.366, assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 6 maggio 2006.

DELIBERA N.406

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- esaminata la relazione della Segreteria della Commissione Tecnica di Controllo, presentata in data 1 giugno 2006 (prot. n.37/2006), avente ad oggetto "Carenza parametro R/I Basket Livorno S.r.l. al 31/12/2005", nella quale la medesima Commissione Tecnica di Controllo segnala al Consiglio Federale che la società Basket Livorno S.r.l. ha sanato il coefficiente Ricavi/Indebitamento con modalità diverse da quelle previste dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;
- visto che l'articolo 29, comma 3 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, prevede, con una classificazione tassativa, le opportune operazioni finanziarie con le quali riequilibrare la situazione patrimoniale, indicando quali esclusive e idonee modalità un aumento di capitale sociale ovvero una "(...) *immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci, questi ultimi regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole di congruità dell'organo di controllo*";
- viste altresì, le sanzioni previste nel sopracitato articolo 29, comma 3 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;

DELIBERA

- disporre in capo alla società Basket Livorno S.r.l. la decurtazione di quattro punti in classifica da scontarsi nel Campionato 2006/2007;
- sanzionare la Società Basket Livorno S.r.l. con un'ammenda pari a € 45.000,00.

DELIBERA N.407

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata la delibera n. 54 assunta dal Presidente Federale in data 31 maggio 2006 relativa alla costituzione della Federazione nel procedimento promosso innanzi al T.A.R. del Lazio dai tesserati Matias Pellettieri e Nelson Ingles e dalla società Basket Rimini Crabs e l'affidamento dell'incarico di assistenza e difesa allo Studio Valori nelle persone degli Avvocati Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro;
- condivise le motivazioni della delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n. 54 assunta dal Presidente Federale in data 31 maggio 2006 di cui in premessa specificato.

DELIBERA N.408

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali,

vista la propria delibera n.371 assunta nella riunione del 6 maggio,2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. Libertas Foggia fissando il termine del 31.05..06 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Ciccone Alessandro/ A.S. Libertas Foggia;

preso atto che la società A.S. Libertas Foggia ha provveduto a sanare lo stato di morosità secondo il disposto del lodo sopra richiamato;

visti gli artt.125 e segg. del Regolamento Organico;

DELIBERA

revocare lo stato di morosità alla società A.S. Libertas Foggia per aver adempiuto alle obbligazioni dovute relativamente al lodo Ciccone Alessandro/ A.S. Libertas Foggia.

DELIBERA N.409

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la nota con cui è stata trasmessa alla C.V.A. la decisione della C.P.C.A. in merito alla controversia G.S. Robur Basket Osimo/ Mariano Castets;

viste le note del difensore dell'atleta nelle quali si rappresenta che ad oggi la Società non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto né ha fatto opposizione all'ingiunzione di pagamento che è divenuta esecutiva;

considerato che allo stato, la Società G.S. Robur Basket Osimo milita in campionato non professionistico;

visto l'art. 125 R.O.;

DELIBERA

- dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Robur Basket Osimo in relazione all'inadempimento agli obblighi di pagamento verso l'atleta Mariano Castets come portati dalla decisione della CPCA del 15.07.05 fissando il termine del 28.06.06 per l'adempimento integrale di quanto dovuto.

In mancanza, conseguiranno gli effetti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. con effetto decorrente dall'anno sportivo 2006/2007 con revoca dell'affiliazione e conseguente esclusione del diritto di partecipazione a campionati e tornei federali.

DELIBERA N.410

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S. Pall. Catanzaro in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Diedhiou Pierre/ A.S. Pall. Catanzaro.

ravvisata pertanto l'esigenza di provvedere ai sensi del richiamato art.125 R.O.;

DELIBERA

- dichiarare lo Stato di morosità della società A.S. Pallacanestro Catanzaro fissando il termine del 28.06.2006 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Diedhiou Pierre / A.S. Pall. Catanzaro.

In mancanza conseguiranno gli effetti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. con effetto decorrente dall'anno sportivo 2006/2007 con revoca dell'affiliazione e conseguente esclusione del diritto di partecipazione a campionati e tornei federali.

DELIBERA N.411

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visti gli artt. 125, 126 e 127 del Regolamento Organico;

considerato che nelle citate norme è chiaramente riferito che la morosità deve essere estinta entro il termine assegnato dal Consiglio Federale con la delibera con cui la medesima morosità viene dichiarata, e che se non estinta nel termine segue la revoca della affiliazione e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali "con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento", laddove il provvedimento è la delibera di declaratoria di morosità;

ritenuto che l'istituto per come formulato tende a rendere rapidi i tempi di risanamento delle morosità e che tale finalità viene sistematicamente disattesa da molte società le quali non sanano la morosità – o le morosità – nei tempi assegnati dal Consiglio Federale, ma provvedono a ridosso della fine del campionato, strumentalizzando in modo dilatorio l'istituto;

considerato che tale situazione di fatto non è conforme alla norma citata né al suo spirito e non può essere ritenuta accettabile, poiché l'adempimento effettuato dopo il termine assegnato dal Consiglio Federale rappresenta in ogni caso una violazione dell'art. 125 R.O. ed una violazione di un provvedimento del Consiglio Federale e per l'effetto una violazione dell'art. 3 dello Statuto e dell'art. 133 del Regolamento Organico, violazioni tutte sanzionabili in quanto costituenti infrazioni delle citate norme;

considerato che è stato constatato come nel corso dello stesso anno sportivo uno stesso soggetto accumuli più provvedimenti di morosità non sanati nel termine assegnato dal Consiglio Federale, di talché appare opportuno graduare la sanzione in base alla quantità delle infrazioni;

ritenuto che per la descritta infrazione la sanzione sportiva più idonea appare essere la penalizzazione di punti in classifica da scontare nell'anno sportivo successivo a quello in cui il Consiglio Federale ha dichiarato lo stato di morosità cui è stato dato adempimento dopo la scadenza del termine assegnato dal medesimo Consiglio Federale, che, in base al citato principio di gradualità può essere così stabilita:

fino a 2 dichiarazioni di stato di morosità	Da 3 a 5 dichiarazioni di stato di morosità	Oltre 5 dichiarazioni di stato di morosità
4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE	6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE	8 PUNTI DI PENALIZZAZIONE

considerato che in materia di morosità le norme federali assegnano la competenza ad emanare i provvedimenti al Consiglio Federale, di talché appare conforme alla regolamentazione stabilire la competenza ad irrogare la sanzione della decurtazione di punti in classifica al medesimo Organo;

ritenuto che va comunque ribadito che il mancato adempimento entro il termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata pronunciata la dichiarazione di morosità determina la revoca della affiliazione e la esclusione dai campionati federali a decorrere dal termine del campionato in cui è stato pronunciato il provvedimento di morosità, fatta salva la disposizione di cui all'art. 127 R.O.;

DELIBERA

- l'adempimento a quanto stabilito da uno o più lodi per i quali è stata dichiarato lo stato di morosità dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 125 R.O. che avvenga oltre il termine assegnato dal Consiglio Federale, ma comunque entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale la declaratoria è stata pronunciata, comporta l'irrogazione della sanzione, a carico della parte inadempiente, della penalizzazione di punti in classifica nel modo seguente:

fino a 2 dichiarazioni di stato di morosità	Da 3 a 5 dichiarazioni di stato di morosità	Oltre 5 dichiarazioni di stato di morosità
4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE	6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE	8 PUNTI DI PENALIZZAZIONE

Competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio Federale.

Il mancato adempimento entro il termine dell'anno sportivo nel corso del quale la declaratoria di morosità è stata pronunciata, anche limitata ad un solo lodo determina comunque l'applicazione del disposto di cui all'art. 125 R.O.: ossia la revoca della affiliazione e la esclusione dai campionati federali a decorrere dal termine del campionato in cui è stato pronunciato il provvedimento di morosità, fatta salva la disposizione di cui all'art. 127 R.O.

Dare mandato alla Commissione Carte Federali di adeguare gli articoli regolamentari del Regolamento Organico conformandoli alla presente delibera.

DELIBERA N.412

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.370 assunta nella riunione del 6 maggio 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Sporting Basket Vesuvio fissando il termine del 31.05.06 per sanare la propria posizione debitoria nei confronti della FIP;

preso atto che la società Sporting Basket Vesuvio non ha provveduto a sanare lo stato di morosità secondo il disposto del lodo sopra richiamato;

visti gli artt.125 e segg. del Regolamento Organico;

DELIBERA

revocare l'affiliazione alla società Sporting Basket Vesuvio con effetto decorrente dall'anno sportivo 2006/2007 e conseguente esclusione del diritto di partecipazione a campionati e tornei federali.

DELIBERA N.413

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.372 assunta nella riunione del 6 maggio 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. Basket La Clava Pozzallo fissando il termine del 31.05.06 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute nel lodo Arezzi Giorgio/ A.S. Basket La Clava Pozzallo;

preso atto che la società A.S. Basket La Clava Pozzallo non ha provveduto a sanare lo stato di morosità secondo il disposto del lodo sopra richiamato;

visti gli artt.125 e segg. del Regolamento Organico;

DELIBERA

revocare l'affiliazione alla società A.S. Basket La Clava Pozzallo con effetto decorrente dall'anno sportivo 2006/2007 e conseguente esclusione del diritto di partecipazione a campionati e tornei federali per non aver adempiuto alle obbligazioni dovute relativamente al lodo Arezzi Giorgio/ A.S. Basket La Clava Pozzallo.

DELIBERA N.414

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.373 assunta nella riunione del 6 maggio 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. Basket La Clava Pozzallo fissando il termine del 31.05.06 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute nel lodo Leta Andrea/ A.S. Basket La Clava Pozzallo;

preso atto che la società A.S. Basket La Clava Pozzallo non ha provveduto a sanare lo stato di morosità secondo il disposto del lodo sopra richiamato;

visti gli artt.125 e segg. del Regolamento Organico;

DELIBERA

revocare l'affiliazione alla società A.S. Basket La Clava Pozzallo con effetto decorrente dall'anno sportivo 2006/2007 e conseguente esclusione del diritto di partecipazione a campionati e tornei federali per non aver adempiuto alle obbligazioni dovute relativamente al lodo Leta Andrea/ A.S. Basket La Clava Pozzallo.

DELIBERA N.415

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.374 assunta nella riunione del 6 maggio 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pol. Dil. Basket Vittoria fissando il termine del 31.05.06 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Tommassini Luca/ Po.Dil. Basket Vittoria;

preso atto che la società Pol. Dil. Basket Vittoria non ha provveduto a sanare lo stato di morosità secondo il disposto del lodo sopra richiamato;

visti gli artt.125 e segg. del Regolamento Organico;

DELIBERA

revocare l'affiliazione alla società Pol. Dil. Basket Vittoria con effetto decorrente dall'anno sportivo 2006/2007 e conseguente esclusione del diritto di partecipazione a campionati e tornei federali per non aver adempiuto alle obbligazioni dovute relativamente al lodo Tommassini Luca/ Pol.Dil.Basket Vittoria.

DELIBERA N.416

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali,

vista la propria delibera n.375 assunta nella riunione del 6 maggio 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. Cestistica San Severo fissando il termine del 31.05.06 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Contaldo Carlo/ A.S.Cestistica San Severo;

preso atto che la società A.S. Cestistica San Severo non ha provveduto a sanare lo stato di morosità secondo il disposto del lodo sopra richiamato;

visti gli artt.125 e segg. del Regolamento Organico;

DELIBERA

revocare l'affiliazione alla società A.S. Cestistica San Severo con effetto decorrente dall'anno sportivo 2006/2007 e conseguente esclusione del diritto di partecipazione a campionati e tornei federali per non aver adempiuto alle obbligazioni dovute relativamente al lodo Contaldo Carlo/ A.S. Cestistica San Severo.

DELIBERA N.417

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali,

vista la propria delibera n.376 assunta nella riunione del 6 maggio 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. Cestistica San Severo fissando il termine del 31.05.06 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pulvirenti Davide/ A.S. Cestistica San Severo;

preso atto che la società A.S. Cestistica San Severo non ha provveduto a sanare lo stato di morosità secondo il disposto del lodo sopra richiamato;

visti gli artt.125 e segg. del Regolamento Organico;

DELIBERA

revocare l'affiliazione alla società A.S. Cestistica San Severo con effetto decorrente dall'anno sportivo 2006/2007 e conseguente esclusione del diritto di partecipazione a campionati e tornei federali per non aver adempiuto alle obbligazioni dovute relativamente al lodo Pulvirenti Davide/ A.S.Cestistica San Severo.

DELIBERA N.418

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza del tesserato Gianni Trevisan volta a richiedere che l'iscrizione al campionato di appartenenza per l'anno sportivo 2006/2007 della società Basket Cento venga sospesa e/o fatta con riserva in attesa che venga emesso il lodo arbitrale nella procedura incardinata dal tesserato verso la società di cui alla C.V.A.;

considerato che la procedura di cui sopra è in corso ed il lodo non è stato emesso, di talché l'esito del giudizio arbitrale non è noto né certo;

considerato che per quanto sopra detto non sussistono le condizioni per dar seguito alla richiesta del tesserato, atteso che i Regolamenti Federali, tra l'altro, non contemplano tale ipotesi;

DELIBERA

- respingere, allo stato, la richiesta del tesserato Gianni Trevisan.

DELIBERA N.419

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali

vista l'istanza pervenuta dai Signori Sgueglia Flaviano e Santoro Barbara tesserati quali arbitri, con cui hanno richiesto la autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del Signore Veglianti Daniele della società A.S. Basket Gualdo '96 per i fatti occorsi in occasione dell'incontro del Campionato di Serie C maschile A.S. Basket Gualdo- Larms Recanati del 21.05.2006 in esito ai quali gli istanti pativano lesioni dovute al gesto volontario del;

considerato che il signor Veglianti Daniele è stato sanzionato con la radiazione per i fatti di cui sopra e che alla società sono state inflitte sanzioni sportive per fatti inerenti la gara ma non legati al gesto del Signor Veglianti Daniele;

considerato pertanto che quanto alla richiesta di adire la M.O. verso la società non appaiono dalla istanza emergere elementi di motivazioni atti allo stato a sostenere la autorizzazione verso la società;

DELIBERA

Autorizzare i tesserati Sgueglia Flaviano e Santoro Barbara ad adire la M.O. verso il Signor Veglianti Daniele per i fatti di cui all'istanza occorsi a seguito della gara A.S. Basket Gualdo '96- Larms Recanati del 21.05.06.

DELIBERA N.420

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal Signor Dejana Andrea volta a richiedere la autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del tesserato Morandias Michel per quanto accaduto al termine della gara del Campionato di Serie A maschile Fortitudo Bologna- Carpisa Napoli alla quale il Signor Dejana, come affermato dallo stesso nell'istanza assisteva quale spettatore;

considerato che il rilascio della autorizzazione implica che i tesserati e/o gli affiliati intendano agire verso altri tesserati e/o affiliati nelle descritte qualità, mentre nel caso di specie l'istante assisteva alla partita quale spettatore e non nelle funzioni arbitrali, per cui è tesserato;

DELIBERA

per i motivi esposti di non dovere procedere all'esame della istanza.

DELIBERA N.421

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Bk Club L.Zanni Lugo A.Dil. con sede in Lugo (RA), avente diritto a partecipare al campionato di serie B/M, in merito al trasferimento di sede da Lugo (RA) a Gualdo Tadino (PG) in deroga all'art. 136 del R.O.;

ritenuto ottemperare a quanto previsto dai Regolamenti Federali ed in particolare dall'art. 136 del Regolamento Organico che prevede il trasferimento di sede solo nell'ambito della stessa regione;

DELIBERA

- respingere l'istanza della società Bk Club L.Zanni Lugo A. Dil. con sede in Lugo (RA), avente diritto a partecipare al campionato di serie B/M, tendente ad ottenere il trasferimento di sede da Lugo (RA) a Gualdo Tadino (PG) in deroga all'art. 136 del R.O.

DELIBERA N. 422

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali,
- rilevato che la Società Nuova Pall Latisana (cod.11025) in data 11 febbraio u.s. ha inviato un verbale con le dimissioni del Presidente e di tutto il Consiglio direttivo;
- considerato che l'ufficio Affiliazioni con lettera del 4 aprile u.s., ha sollecitato la Società a ricostituire gli organi sociali entro 20 gg dalla data di ricevimento;
- rilevato che la Società ha disatteso alla richiesta dell'Ufficio;
- visto l'art. 121 comma 3 del Regolamento Organico che prevede che in caso di inadempienza e manchevolezza il Consiglio Federale può procedere alla revoca dell'affiliazione;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della Società Nuova Pall. Latisana (cod.411025) con esclusione del diritto di partecipazione ai Campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2006/2007.

DELIBERA N. 423

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n.386 assunta nella riunione del 6 maggio 2006 con la quale veniva revocata l'affiliazione alla società Panza Basket di Forio d'Ischia (NA) (cod FIP 9102), per non aver adempiuto alla trasmissione della documentazione richiesta dall'Ufficio Affiliazioni in relazione alla costituzione degli organi sociali;
- rilevato che la società ha provveduto ad adempiere a dette obbligazioni;

DELIBERA

di revocare il proprio provvedimento di cui alla delibera n.386 assunto nei confronti della Società Panza Basket di Forio d'Ischia.

DELIBERA N. 424

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società U.S. Cistellum con sede in Cislago (VA) iscritta al Campionato Regionale, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **U.S. Cistellum** a **U.S. Dil. Cistellum Basket** (cod. FIP 2449) con sede in Cislago alla Via Papa Giovanni XXIII.

Roma, 10 giugno 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Maurizio Bertea

